



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

consiglio regionale

NORME DI ATTUAZIONE STATUTARIA

Testo coordinato
Ottobre 2022

Norme di attuazione statutaria

Testo coordinato

Ottobre 2022

INDICE

(Aggiornato al decreto legislativo 159/2022)

NORME DI ATTUAZIONE STATUTARIA

DPR 23 gennaio 1965, n. 78 Estensione alla Regione Friuli-Venezia Giulia del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato.....	1
DPR 23 gennaio 1965, n. 99 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia relative al Commissario del Governo nella Regione	2
DPR 23 gennaio 1965, n. 114 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale.....	4
DPR 26 giugno 1965, n. 958 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di patrimonio indisponibile della Regione	8
DPR 26 giugno 1965, n. 959 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza	11
DPR 26 giugno 1965, n. 960 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di controllo sugli atti delle Province, dei Comuni e dei Consorzi fra tali enti	13
DPR 26 agosto 1965, n. 1116 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di agricoltura e foreste, industria e commercio, turismo e industria alberghiera, istituzioni ricreative e sportive, lavori pubblici	16
DPR 9 agosto 1966, n. 808 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di cooperazione e vigilanza sulle cooperative	24
DPR 9 agosto 1966, n. 833 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale	25
DPR 9 agosto 1966, n. 834 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento e circoscrizione dei Comuni e di toponomastica.....	27
DPR 9 agosto 1966, n. 869 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, recupero dei minorati fisici e mentali	29
DPR 31 ottobre 1967, n. 1401 Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento alla Regione di beni immobili patrimoniali disponibili.....	31
DPR 30 ottobre 1969, n. 871 Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di casse di risparmio, casse rurali ed altri enti indicati nell'art. 5, n. 8 dello statuto medesimo.....	33
DPR 24 febbraio 1971, n. 234 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari	34
DPR 25 novembre 1975, n. 902 Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia	36
DPR 5 dicembre 1979, n. 678 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di passaggio alla regione di beni patrimoniali	47

DPR 18 dicembre 1979, n. 839 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasferimento alla regione delle funzioni, del personale e dei beni degli enti soppressi con l'articolo 1-bis del D.L. 18 agosto 1978, numero 481, convertito, con modificazioni, nella L. 21 ottobre 1978, n. 641	48
DPR 15 gennaio 1987, n. 469 Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.....	51
DPR 19 marzo 1990, n. 70 Ulteriori norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari e di assistenza a particolari categorie	56
D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 514 Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro.....	58
D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 8 Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche ed integrazioni al DPR 23 gennaio 1965, n. 114, concernente la finanza regionale	60
D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 9 Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.....	62
D.Lgs. 27 gennaio 1998, n. 31 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti la restituzione di un immobile allo Stato.....	66
D.Lgs. 5 settembre 2000, n. 256 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali	67
D.Lgs. 6 ottobre 2000, n. 312 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione ubicati sulle autostrade e sui raccordi autostradali.....	69
D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 237 Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, recanti il trasferimento alla regione di beni immobili dello Stato.....	70
D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 252 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato... ..	79
D.Lgs. 25 maggio 2001, n. 265 Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo	81
D.Lgs. 23 aprile 2002, n. 110 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese	85
D.Lgs. 12 settembre 2002, n. 223 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione.....	89
D.Lgs. 31 ottobre 2002, n. 270 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di invalidi civili	90
D.Lgs. 15 maggio 2003, n. 125 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche ed integrazioni al DPR 25 novembre 1975, n. 902, in materia di funzioni di controllo della sezione regionale della Corte dei conti.....	92

D.Lgs. 1 aprile 2004, n. 111 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti	94
D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 126 Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria	107
D. Lgs. 2 marzo 2007, n. 34 Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici.....	110
D.Lgs. 2 marzo 2007, n. 35 Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, concernenti integrazioni al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, in materia di trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato	113
D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 137 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale.....	115
D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 29 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di catasto e libro fondiario	117
D.Lgs. 10 dicembre 2010, n. 255 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di beni immobili e di impianti, a norma dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.....	119
D.Lgs. 23 dicembre 2010, n. 274 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria.....	122
D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 152 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, concernenti modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, riguardante il trasferimento di funzioni in materia di sanità penitenziaria	132
D.Lgs. 18 marzo 2013, n. 36 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento del "Castello di Udine"	133
D.Lgs. 11 agosto 2014, n. 129 Norme di attuazione concernenti l'articolo 51, comma 4, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di tributi erariali	137
D.Lgs. 23 maggio 2016, n. 102 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, recanti integrazioni al decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria).....	138
D.Lgs. 9 agosto 2017, n. 135 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di un'area dell'ex Caserma Reginato sita nel Comune di Udine	139
D.Lgs. 16 febbraio 2018, n. 23 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di polizia amministrativa.	141
D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 45 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di partecipazioni ai tributi erariali.....	143
D. Lgs. 26 marzo 2018, n. 46 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, in materia di trasferimento di beni del demanio idrico e delle relative funzioni	146
D. Lgs. 25 novembre 2019, n. 154 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di coordinamento della finanza pubblica.....	149

D. Lgs. 30 luglio 2020, n. 109 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti il trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato.	153
D.Lgs. 9 giugno 2022, n. 86 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154, in materia di coordinamento della finanza pubblica	162
D.Lgs. 3 ottobre 2022, n. 159 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di contratti pubblici.....	163

DPR 23 gennaio 1965, n. 78 Estensione alla Regione Friuli-Venezia Giulia del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato^{1 2}

Art. 1

Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'Amministrazione statale sono estese all'Amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, anche nei casi di amministrazione delegata ai sensi dell'art. 10 dello Statuto.

Nei confronti della suddetta Amministrazione regionale si applicano le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la rappresentanza e la difesa dello Stato in giudizio.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parte l'Amministrazione dello Stato e l'Amministrazione regionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo.

Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi fra lo Stato e la Regione, questa può avvalersi del patrocinio della Avvocatura dello Stato.

Art. 2

L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e difesa delle Province, dei Comuni, dei loro consorzi e degli altri enti locali per le controversie relative alle funzioni delegate ai sensi dell'art. 11 dello Statuto.

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 marzo 1965, n. 57.

² Vedi, anche, l'art. 13, D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469.

DPR 23 gennaio 1965, n. 99 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia relative al Commissario del Governo nella Regione¹

Art. 1

Ai sensi e nei limiti dell'art. 62 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 il Commissario del Governo:

a) coordina - salve le attribuzioni proprie dei prefetti nell'ambito delle rispettive Province - l'esercizio delle attribuzioni amministrative dello Stato nella Regione.

A tal fine riceve comunicazione delle direttive ed istruzioni che le Amministrazioni centrali indirizzano ai propri organi periferici nella Regione, ed impartisce le disposizioni necessarie per l'armonizzazione della loro attività.

Decide, in caso di necessità ed urgenza, le questioni di competenza tra gli uffici statali con circoscrizione regionale;

b) avanza proposte alle competenti Amministrazioni centrali sui fondi da assegnare ai rispettivi uffici amministrativi operanti nella Regione e formula al Governo, sentita la Regione stessa e le Amministrazioni locali o statali interessate, proposte ed osservazioni per gli interventi straordinari dello Stato nella Regione;

c) amministra i fondi del bilancio statale assegnatigli, con le modalità previste dalla legge 17 agosto 1960, n. 908;

d) vigila sull'esercizio delle funzioni dello Stato delegate alla Regione e, per il tramite dei prefetti, di quelle delegate alle Province ed ai Comuni, effettuando gli eventuali rilievi e proponendo alle Amministrazioni deleganti i provvedimenti opportuni;

e) propone agli organi centrali le misure intese a conseguire la migliore organizzazione dei servizi periferici statali nella Regione e la riduzione dei relativi costi.

Art. 2

Il presidente della Giunta regionale trasmette periodicamente al Commissario un elenco delle deliberazioni adottate dagli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato, salve le particolari disposizioni contenute nei provvedimenti di delega.

Il Presidente della Giunta regionale, quando il Commissario del Governo ne faccia richiesta nell'esercizio delle sue attribuzioni, fornisce le notizie relative alla Amministrazione regionale.

Art. 3

Al Commissario del Governo nella Regione spettano il rango ed il trattamento economico di cui al coefficiente 970 indicato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, l'alloggio di servizio, nonché una indennità di carica ed una indennità di rappresentanza nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro.

Le funzioni di prefetto di Trieste possono essere attribuite al Commissario del Governo nella Regione.

Le spese per il personale e per il funzionamento dell'ufficio del Commissario del Governo sono a carico del bilancio dello Stato e sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro fra gli oneri relativi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative connesse con il comando presso detto ufficio di unità di personale statale, compreso quello assunto dall'ex Governo Militare Alleato, di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

Alle spese per l'indennità di carica e di rappresentanza spettanti al Commissario del Governo e per il funzionamento del relativo ufficio si provvede, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 marzo 1965, n. 60.

l'esercizio 1965, mediante riduzione del fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 4

Un Vice Commissario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'interno, tra i funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno aventi coefficiente non inferiore a 670, coadiuva il Commissario del Governo, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni che possono essergli delegate dal Commissario.

Art. 5

Per il funzionamento del proprio ufficio, il Commissario del Governo si avvale di personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato.

La composizione dell'ufficio ed il contingente del relativo personale saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro.

Al Commissario del Governo nella Regione al Vice Commissario, nonché agli impiegati delle carriere direttive e di concetto addetti all'ufficio del Commissario, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571.

Art. 6

I provvedimenti del Commissario del Governo sono definitivi.

Il controllo su di essi, in quanto prescritto, è esercitato in via decentrata dalla Ragioneria regionale dello Stato e dalla Delegazione regionale della Corte dei conti, competenti per territorio.

Art. 7

Per l'esercizio delle attribuzioni ad esso spettanti il Commissario del Governo può avvalersi del personale comandato del ruolo speciale ad esaurimento, di cui all'art. 5 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, entro i limiti del contingente numerico che verrà fissato, per coefficiente o categoria, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al secondo comma dell'art. 5 del presente decreto.

Art. 8

Il Commissario del Governo, con suo decreto, dà atto della composizione della Commissione di cui all'art. 70 dello Statuto.

La Commissione elegge nel suo seno il presidente e il segretario, a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed eventualmente con ballottaggio. Essa ha sede presso il Commissariato del Governo.

La Commissione è convocata dal suo presidente, a seguito di richiesta del Commissario del Governo, il quale invia alla segreteria almeno dieci giorni prima della riunione gli atti concernenti gli affari sui quali la Commissione è chiamata ad esprimere il suo parere, ai sensi del terzo comma dell'art. 70 dello Statuto.

Il Commissario del Governo ha facoltà di intervenire, anche a mezzo di un funzionario da lui delegato, alle riunioni della Commissione nella fase istruttoria allo scopo di illustrare gli affari da esaminare ai sensi del comma suddetto, nonché ai sensi del quarto comma dell'art. 70 sopra indicato.

Le spese per il funzionamento della Commissione fanno carico al fondo di bilancio di cui all'art. 70 dello Statuto.

DPR 23 gennaio 1965, n. 114 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale¹

[Art. 1

La devoluzione alla Regione Friuli-Venezia Giulia delle quote fisse di proventi erariali indicati dall'art. 49 dello Statuto ha inizio dal 26 maggio 1964, data della prima riunione del Consiglio regionale. Il primo esercizio finanziario decorre dalla stessa data e si chiude il 31 dicembre 1964.]²

Art. 2

[La devoluzione di cui al primo comma del precedente articolo viene effettuata sulla base dell'ammontare dei proventi riscossi dallo Stato nel territorio della Regione.

Nel predetto ammontare sono comprese le somme versate per imposta sul consumo dei tabacchi relative all'ambito regionale ed affluite, per esigenze amministrative, dal territorio della regione ad uffici dello Stato situati fuori dal territorio medesimo.]

Se e per quanto il gettito dell'IRPEF e dell'IRPEG riscosso nel territorio regionale venga ridotto a causa del trasferimento di sedi di società o di altri soggetti con numero di addetti uguale o superiore a 100 unità, le conseguenti minori entrate regionali sono compensate da una somma commisurata a quote di gettito riscosso sul territorio regionale per altri tributi erariali.³

[Le somme da attribuire alla regione ai sensi del terzo comma sono determinate d'intesa tra Governo e regione in sede di definizione dell'accordo di cui all'articolo 4.

L'ammontare di detti proventi è determinato al netto delle quote attribuite ad altri enti ed istituti.

La regione ai sensi dell'articolo 51 dello statuto, può istituire tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per i singoli tributi.

La regione può altresì istituire tributi e contributi corrispondenti a quelli di competenza delle regioni a statuto ordinario in armonia con i principi stabiliti dalle leggi che li disciplinano.]⁴

[Art. 3

Il rimborso di tributi da parte dello Stato a titolo di indebito, inesigibilità, restituzione ed altre cause fa carico alla Regione in proporzione alle quote ad essa assegnate, tenuto anche conto delle percentuali riservate ad altri enti ed istituti di cui al quarto comma del precedente articolo.

A tale scopo sono istituiti nel bilancio della Regione appositi capitoli di spesa.]⁵

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 1965, n. 63.

² Articolo abrogato dall'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 26 marzo 2018, n. 45 (Gazz. Uff. 9 maggio 2018, n. 106) con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

³ Comma così sostituito per effetto dell'art. 1 del D. Lgs. 2 gennaio 1997, n. 8 (Gazz. Uff. 29 gennaio 1997, n. 23).

⁴ Articolo abrogato, ad eccezione del terzo comma, dall'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 26 marzo 2018, n. 45 (Gazz. Uff. 9 maggio 2018, n. 106), con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

⁵ Articolo abrogato dall'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 26 marzo 2018, n. 45 (Gazz. Uff. 9 maggio 2018, n. 106) con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

[Art. 4

1. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o da altre modificazioni in ordine ai tributi devoluti alla regione, se destinato per legge, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per finalità diverse da quelle di cui al comma 2, lettera b), alla copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo, che non rientrano nelle materie di competenza della regione, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, è riservato allo Stato, purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile.

2. Annualmente tra Governo e regione è definito l'accordo che individua:

a) l'eventuale quota da destinare al bilancio dello Stato del gettito tributario derivante da maggiorazioni di aliquote o da altre modificazioni in ordine ai tributi devoluti alla regione ai sensi del comma 1, qualora il predetto gettito non risulti distintamente contabilizzato nel bilancio dello Stato, ovvero temporalmente delimitato;

b) l'eventuale quota che rimane a carico del bilancio della regione - per l'esercizio oggetto dell'accordo - delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni statali delegate alla medesima, in relazione alle manovre correttive di finanza pubblica previste dalla legge finanziaria e dai relativi provvedimenti collegati, nonché dagli altri provvedimenti legislativi aventi le medesime finalità, da determinarsi nei limiti del previsto incremento del gettito tributario derivante dalle manovre medesime, ad esclusione in ogni caso degli incrementi derivanti dall'evoluzione tendenziale ed al netto delle eventuali previsioni di riduzione del gettito;

c) le somme da attribuire alla regione in applicazione del disposto del comma 4 dell'articolo 2.

3. L'accordo di cui al comma 2 è definito per l'esercizio di riferimento entro il mese di febbraio dell'esercizio medesimo. In relazione ad esigenze di certezza nella programmazione delle risorse da parte della regione, su richiesta della medesima, l'accordo può essere definito anche nell'esercizio precedente a quello di riferimento, tenendo conto, se necessario, del disegno di legge finanziaria e dei disegni di legge collegati.

4. L'accordo di cui al comma 2 definisce i criteri e le modalità per la regolazione dei rapporti finanziari conseguenti.

5. Il mancato raggiungimento dell'accordo non pregiudica le devoluzioni da effettuarsi nel corso dell'anno ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, ma comporta l'applicazione della quota pattuita ai sensi del comma 2, con l'ultimo accordo raggiunto, al saldo da erogarsi nell'anno per le devoluzioni definitive riferite agli anni pregressi, salvo conguaglio una volta intervenuto l'accordo.]⁶

[Art. 5

1. Alla liquidazione mensile delle quote di proventi erariali spettanti alla regione provvedono, salvo il disposto del successivo comma, la direzione regionale delle entrate per il Friuli-Venezia Giulia e le relative sezioni staccate provinciali operanti nella regione, sulla base dei versamenti in conto competenza e residui affluiti alle coesistenti sezioni di tesoreria dello Stato e dei versamenti di cui al comma 2 dell'articolo 2.

2. Alla liquidazione della quota dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi provvede la direzione regionale delle entrate per il Friuli-Venezia Giulia per l'intero territorio.

3. La corresponsione di dette quote alla regione viene disposta a cura dei predetti uffici mediante ordinativi su aperture di credito emesse senza limiti di importo.]]⁷

⁶ Articolo abrogato dall'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 26 marzo 2018, n. 45 (Gazz. Uff. 9 maggio 2018, n.106) con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

⁷ Articolo abrogato dall'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 26 marzo 2018, n. 45 (Gazz. Uff. 9 maggio 2018, n.106) con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Art. 6

1. La regione per l'espletamento della propria collaborazione all'accertamento delle imposte erariali sui redditi di soggetti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale ha facoltà di prendere visione delle dichiarazioni annuali dei redditi, delle dichiarazioni annuali dei sostituti di imposta, nonché dei certificati di cui agli articoli 1, 2, 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con modalità da concordare con il Ministero delle finanze.

2. Le amministrazioni comunali e provinciali e gli enti pubblici operanti nel territorio regionale sono tenuti a fornire a richiesta le informazioni utili per le finalità di cui all'articolo 53 dello statuto.

3. La regione può, con propria legge, disciplinare le modalità per lo svolgimento della propria attività di collaborazione ai sensi del comma 1.⁸

Art. 6-bis

1. Lo Stato e la regione si informano reciprocamente nell'esercizio delle funzioni riguardanti l'applicazione dell'articolo 53 dello statuto ed in generale sulla finanza regionale. Essi possono, altresì, in ogni momento e con forme semplificate, richiedere notizie ed informazioni.⁹

[Art. 7

Ai fini dell'applicazione dell'art. 53, secondo comma, dello Statuto, le modalità di esecuzione dei servizi relativi all'accertamento ed alla riscossione dei tributi istituiti dalla Regione sono determinate con decreto del Ministro per le finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale.

Con tale decreto saranno altresì determinate, di intesa con il Ministro per il tesoro, le spese da rimborsarsi annualmente dalla Regione allo Stato per l'esecuzione dei servizi predetti.]¹⁰

Art. 8

La legge regionale determina l'ammontare delle quote di entrate regionali che, nei limiti consentiti dal fabbisogno finanziario della Regione per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite, può essere assegnato alle Province ed ai Comuni, ai sensi e per le finalità previste dall'art. 54 dello Statuto e stabilisce le modalità dell'assegnazione medesima.

Art. 9

Le modalità per l'esercizio da parte degli uffici dell'Amministrazione regionale di funzioni di competenza delle Amministrazioni statali centrali, previsto dall'art. 10, secondo comma dello Statuto, nonché per il rimborso alla Regione delle spese relative, ai sensi del terzo comma dello stesso art. 10, saranno stabilite con decreti dei Ministeri competenti, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale.

Norme transitorie e finali

[Art. 10

Entro il mese di febbraio dell'anno 1965 sarà provveduto con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, alla determinazione, per l'esercizio di cui al secondo comma del precedente art. 1, delle somme spettanti alla Regione per le quote fisse di proventi erariali indicate nell'art. 49 dello Statuto.

⁸ Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 8 (Gazz. Uff. 29 gennaio 1997, n. 23).

⁹ Articolo aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 8 (Gazz. Uff. 29 gennaio 1997, n. 23).

¹⁰ Articolo abrogato dall'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 26 marzo 2018, n. 45 (Gazz. Uff. 9 maggio 2018, n.106) con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Entro il 31 marzo 1965 lo Stato provvederà al versamento alla Regione, senza limite di importo, delle somme come sopra determinate, previa trattenuta delle anticipazioni ad essa effettuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 69 dello Statuto.]]¹¹

[Art. 11

Il bilancio relativo al primo esercizio finanziario sarà approvato con legge regionale entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.]]¹²

[Art. 12

Fino a quando non avrà istituito con legge un proprio servizio di Tesoreria, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese di competenza regionale, la Regione si avvale della contabilità speciale intestata alla Giunta regionale esistente presso la Sezione di tesoreria provinciale di Trieste.

A detta contabilità speciale sono versate le quote di tributi erariali liquidate dalle Intendenze di finanza ai sensi del precedente art. 5.]]¹³

[Art. 13

Dalla data d'inizio della devoluzione alla Regione delle quote fisse di proventi erariali indicate nell'art. 49 dello Statuto sono addebitate alla stessa le spese relative agli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione.

La liquidazione delle spese di cui al precedente comma sarà effettuata con decreto del Ministro per il tesoro, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, entro tre mesi dall'effettivo trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali, trasferimento da disporsi con successive norme di attuazione.]]¹⁴

[Art. 14

Dal computo delle somme spettanti alla Regione in base al presente decreto sono escluse quelle relative ai proventi erariali indicati nell'articolo 49 dello Statuto, di competenza di periodi di imposta o frazione di periodo, anteriori al 1° gennaio 1964.]]¹⁵

[Art. 15

Con successivo decreto saranno emanate le norme di attuazione di cui all'art. 57 dello Statuto.]]¹⁶

¹¹ Articolo abrogato dall'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 26 marzo 2018, n. 45 (Gazz. Uff. 9 maggio 2018, n.106) con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

¹² Articolo abrogato dall'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 26 marzo 2018, n. 45 (Gazz. Uff. 9 maggio 2018, n.106) con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

¹³ Articolo abrogato dall'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 26 marzo 2018, n. 45 (Gazz. Uff. 9 maggio 2018, n.106) con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

¹⁴ Articolo abrogato dall'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 26 marzo 2018, n. 45 (Gazz. Uff. 9 maggio 2018, n.106) con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

¹⁵ Articolo abrogato dall'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 26 marzo 2018, n. 45 (Gazz. Uff. 9 maggio 2018, n.106) con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

¹⁶ Articolo abrogato dall'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 26 marzo 2018, n. 45 (Gazz. Uff. 9 maggio 2018, n.106) con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

DPR 26 giugno 1965, n. 958 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di patrimonio indisponibile della Regione ¹

Art. 1

Le foreste di cui all'allegato «A» del presente decreto di proprietà dello Stato nel territorio regionale sono trasferite al patrimonio indisponibile della Regione, ai sensi dell'art. 55, n. 1, dello Statuto, con effetto dal 1 gennaio 1965.

Dalla stessa data la Regione succede allo Stato in tutti i rapporti relativi ai beni forestali esistenti nel territorio della Regione, esclusi quelli appartenenti all'Azienda patrimonii riuniti ex economali, nonché nella concessione di pertinenze idrauliche disposte in favore dell'Azienda statale foreste demaniali.

L'Azienda autonoma delle foreste demaniali, entro un mese dalla entrata in vigore del presente decreto, trasmetterà un elenco descrittivo delle foreste oggetto di trasferimento al Presidente della Giunta regionale, il quale provvederà alla nomina dei delegati regionali che parteciperanno alla stesura dei verbali di consegna.

Art. 2

Le miniere, le acque minerali e termali, le cave e torbiere di cui all'allegato «B» del presente decreto sono trasferite al patrimonio indisponibile della Regione con effetto dal 1 gennaio 1965.

Dalla stessa data la Regione succede allo Stato in ogni rapporto relativo ai beni di cui all'art. 55, numeri 2 e 3, dello Statuto regionale.

Le Intendenze di finanza operanti nella Regione, entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, provvederanno a trasmettere elenchi descrittivi dei beni oggetto del trasferimento, compresi nel territorio della propria circoscrizione, al Ministero delle finanze e al Presidente della Giunta regionale, per le eventuali osservazioni.

Entro 6 mesi dalla data di approvazione degli elenchi da parte del Ministro per le finanze, gli Uffici tecnici erariali operanti nella Regione provvederanno alla consegna di detti beni mediante appositi verbali da redigersi con l'intervento dei delegati delle rispettive Intendenze di finanza e della Regione.

Gli esemplari dei verbali di cui sopra dovranno essere rimessi, sottoscritti da tutti gli intervenuti, al Ministero delle finanze, Direzione generale del demanio, alla Giunta regionale, nonché alle Intendenze di finanza competenti.

Art. 3

Qualora con legge dello Stato alcuni giacimenti minerari venissero dichiarati di interesse nazionale, si procederà, con successive norme d'attuazione a stabilire i limiti e le condizioni per l'esercizio delle relative potestà regionali.

Art. 4

Gli elenchi descrittivi di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto costituiranno titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per l'intavolazione dei beni ivi compresi a favore della Regione, che saranno effettuate a cura del Presidente della Giunta regionale.

Art. 5

I beni di cui ai precedenti articoli sono trasferiti alla Regione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e con tutti gli oneri e pesi inerenti e con le loro pertinenze e arredi.

I redditi derivanti dalla gestione di detti beni spettano alla Regione dalla data del 1 gennaio 1965.

Art. 6

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 1965, n. 202.

L'Amministrazione regionale deve tener aggiornato l'inventario di tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili, nonché un elenco di tutti i titoli, carte e scritture relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.

Art. 7

Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti occorrenti per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto o tributo.

Art. 8

Tutte le attribuzioni delle Amministrazioni centrali dello Stato e degli organi da esse dipendenti, in ordine ai beni anzidetti, sono esercitate dall'Amministrazione regionale.

Allegato A

Elenco indicativo delle foreste da trasferire alla Regione Friuli-Venezia Giulia

- Udine: 1) F.D. Fusine Valromana in comune di Tarvisio;
2) F.D. Prescudino in comune di Barcis;
3) F.D. Cansiglio (parte orientale) in comuni di Budoia, Caneva e Polcenigo.
Trieste: 1) FF.DD. Triestine in diversi Comuni.
Gorizia: 1) Segheria demaniale di Gorizia in comune medesimo.

Allegato B

Elenco indicativo dei beni patrimoniali indisponibili (art. 55, nn. 2 e 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1) da trasferire alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

- Gorizia: 1) «Terme Romane» in comune di Monfalcone.
Trieste: - negativo.
Udine: 1) «Fonte Pudia» in comune di Arta;
2) «Sorgente Nuova» nei comuni di Malborghetto e Valbruna;
3) «Barguet» in comune di Vito d'Asie;
4) «Aupa» in comune di Maggio Udinese;
5) Miniere patrimoniali di Cave del Predil in comune di Tarvisio.

DPR 26 giugno 1965, n. 959 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza¹

Art. 1

Salvo quanto disposto dalle successive norme del presente decreto, le funzioni amministrative attribuite ad organi centrali e periferici dello Stato dalla L. 17 luglio 1890, n. 6972, dalle sue successive modifiche ed integrazioni e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono esercitate dagli organi della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2

Nulla è innovato con le presenti norme alla disciplina vigente per quanto concerne:

a) gli istituti scolastici, di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito, di cui al penultimo e all'ultimo comma dell'art. 1, nonché al secondo comma dell'art. 4 della L. 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni;

b) i comitati e le istituzioni di cui all'art. 2 della L. 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni.

Art. 3

L'alta sorveglianza di cui all'art. 44 della L. 17 luglio 1890, n. 6972, ed all'art. 80, primo e secondo comma, del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, è esercitata dalla Regione.

Il Ministero dell'interno può, in ogni tempo, invitare la Regione a provvedere alle attività previste dall'art. 80, secondo comma, del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99.

Resta ferma la competenza del Ministero della sanità ad esercitare, ai sensi della L. 13 marzo 1958, n. 296, l'alta sorveglianza sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che gestiscono istituti di cura limitatamente all'organizzazione e alle attività sanitarie.

Art. 4

Nulla è innovato circa le competenze statali per quanto concerne le istituzioni che prestino assistenza o che eroghino la beneficenza a favore dei poveri di tutta la Repubblica, di cui all'art. 22 del regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2841, o a favore dei poveri di più Province, una delle quali sia compresa nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

I provvedimenti per il riconoscimento della personalità giuridica, le riforme degli statuti organici e delle amministrazioni, le fusioni e le trasformazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui al primo comma aventi sede nel territorio della Regione possono essere promossi anche dalla Regione stessa.

Art. 5

Nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia i prefetti provvedono all'approvazione del programma annuale dell'opera assistenziale degli Enti comunali di assistenza, ai sensi dell'art. 9 della L. 3 giugno 1937, n. 847, nonché alla distribuzione tra i detti Enti dei fondi assegnati dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.

Gli interventi finanziari in caso di urgenza previsti dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, sono attuati, nel territorio della Regione, dai prefetti.

Art. 6

Nulla è innovato alle competenze attribuite agli organi dello Stato dagli artt. 1, 2 e 3 del regolamento amministrativo approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99.

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 1965, n. 202

Art. 7

I provvedimenti di sospensione e di scioglimento delle amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per motivi di ordine pubblico e per persistente violazione di legge sono adottati, nella Regione Friuli-Venezia Giulia, con decreto del prefetto della Provincia in cui l'istituzione ha sede.

Gli organi della Regione possono proporre i detti provvedimenti e sono tenuti, in ogni caso, a fornire ai prefetti gli elementi necessari per l'esercizio della facoltà di cui al comma precedente.²

Art. 8

Nulla è innovato circa le competenze degli organi statali previsti dalla legge 21 giugno 1896, n. 218, e dal regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361, per l'accettazione di lasciti o donazioni.³

Art. 9

Nulla è innovato quanto all'esercizio da parte del Governo della Repubblica della facoltà di annullamento degli atti illegittimi, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 43 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841.⁴

Art. 10

Norma transitoria

In tutti i casi nei quali le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, e ad ogni altra legge o regolamento in materia prescrivono, per le materie attribuite alla competenza statale, il parere del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, tale parere è reso dall'organo regionale che esercita il controllo sugli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Fino a quando la Regione non abbia provveduto a dare attuazione all'articolo 60 dello Statuto speciale nei riguardi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica e il comitato circondariale di assistenza e beneficenza di Pordenone continuano a funzionare secondo le leggi dello Stato che ne regolano la composizione e le attività.

² Vedi, anche, l'art. 18, D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469.

³ Vedi, anche, l'art. 18, D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469.

⁴ Vedi, anche, l'art. 18, D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469.

DPR 26 giugno 1965, n. 960 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di controllo sugli atti delle Province, dei Comuni e dei Consorzi fra tali enti ¹

Art. 1

Salvo quanto diversamente stabilito dalle successive norme, i competenti organi dell'amministrazione centrale regionale esercitano i controlli sugli atti delle province, dei comuni e dei loro consorzi, attribuiti dalle norme vigenti agli organi governativi centrali.

Le attribuzioni spettanti al prefetto, alla giunta provinciale amministrativa ed al consiglio di prefettura per l'esercizio del controllo sugli atti delle province, dei comuni e dei consorzi di province e di comuni sono esercitate dagli organi regionali di controllo.

Art. 2

I pareri della Giunta provinciale amministrativa, attualmente previsti nell'ambito dei procedimenti di controllo, sono soppressi in tutti i casi nei quali l'esercizio del controllo sia attribuito agli organi regionali.

I pareri della Giunta provinciale amministrativa sono costituiti da quelli degli organi regionali di controllo, quando i pareri stessi ineriscano a procedimenti di competenza statale.

Art. 3

Gli organi statali continuano ad esercitare il controllo sugli atti relativi ai servizi di interesse generale dello Stato, quali il servizio dello stato civile, anagrafe, leva militare, servizio elettorale, servizi di statistica per quanto attiene alle funzioni proprie dell'Istituto centrale di statistica, esattoria, requisizione quadrupedi, verifica pesi e misure, salvo gli atti di semplice gestione contabile afferenti a tali servizi.

Compete, altresì, agli organi statali, sentiti quelli regionali, il controllo sugli atti riguardanti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali e degli ufficiali sanitari.

Restano ferme le attribuzioni surrogatorie demandate al prefetto per l'adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale ed igiene.

Art. 4

Spettano agli organi dello Stato i provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei Consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca dei sindaci.

A tal fine le autorità governative possono chiedere gli elementi necessari agli organi regionali di controllo e disporre le ispezioni ed indagini ritenute necessarie.

Gli organi regionali di controllo trasmettono alle prefetture, entro dieci giorni dalla adozione, le copie dei provvedimenti di annullamento degli atti e di rinvio per riesame dei medesimi.

I comuni e le province contemporaneamente all'invio agli organi regionali per il controllo di loro competenza, trasmettono alle prefetture le copie delle deliberazioni relative alla costituzione e modifica dei loro organi.

Art. 5

Spettano agli organi regionali i provvedimenti di costituzione, modificazione ed estinzione dei consorzi fra comuni previsti dalla vigente legislazione nonché di approvazione e modificazione degli statuti.

I provvedimenti di cui sopra spettano agli organi statali, se dei consorzi fa parte la provincia.

Il controllo sulle deliberazioni adottate dai consorzi nell'esercizio delle attività statutarie spetta agli organi regionali quando si tratti di consorzi disciplinati direttamente o per rinvio dalla legge comunale provinciale. Per i consorzi retti da disposizioni particolari, si applicano le modalità in esse previste, salvo quanto potrà disporre la Regione, nell'esercizio della sua competenza legislativa.

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 1965, n. 202.

Art. 6

Le attribuzioni spettanti alla giunta provinciale amministrativa sulle deliberazioni riguardanti i bilanci, i ruoli organici del personale e le relative norme regolamentari, e le assunzioni di mutui delle province e dei comuni sono esercitate dagli organi regionali di controllo rispettivamente competenti.

Restano ferme le attribuzioni che le leggi vigenti demandano, nelle materie suindicate, alla commissione centrale per la finanza locale.

Art. 7

Il controllo sulle deliberazioni concernenti l'applicazione dei tributi è esercitato dagli organi regionali.

Rimangono nella competenza degli organi statali le attribuzioni relative alla determinazione di valori medi dei generi soggetti alle imposte di consumo, dei minimi e massimi di esenzione ai fini dell'imposta sul valore locativo, delle quote di redditi esenti, della graduazione dei redditi imponibili e delle aliquote riguardanti l'imposta di famiglia di cui rispettivamente agli articoli 22, 106 e 118 del vigente testo unico per la finanza locale e successive modificazioni, nonché le altre attribuzioni intese ad integrare il sistema normativo dei tributi.

La deliberazione di cui agli articoli 21, 25, 270, 273 e 284 del testo unico per la finanza locale e successive modificazioni, all'art. 102 del testo unico della legge comunale e provinciale nonché all'art. 27, comma terzo, della legge 5 luglio 1961, n. 641, sulle pubbliche affissioni e pubblicità affine e le deliberazioni inerenti alla applicazione della imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di miglioria specifica di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 246, dopo il controllo degli organi regionali, sono trasmesse al Ministero delle finanze, per le determinazioni di competenza.

Art. 8

Spetta agli organi della regione il potere di inviare appositi commissari presso le amministrazioni provinciali, comunali e consorziali per compiere in caso di inadempimento o di ritardo gli atti obbligatori per legge, nonché di convocare d'ufficio i consigli provinciali, comunali e consorziali per deliberare su oggetti determinati.

Tale potere è esercitato dagli organi statali per le materie per le quali il controllo spetta agli organi dello Stato.

Art. 9

Il servizio ispettivo è disimpegnato dallo Stato e dalla Regione nei limiti delle rispettive competenze.

Gli organi statali e regionali interessati si danno reciproca e tempestiva notizia delle risultanze delle ispezioni che diano comunque luogo a rilievi.

Art. 10

Al fine dell'annullamento, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, degli atti illegittimi, gli organi regionali di controllo sono tenuti a trasmettere agli organi statali, che ne abbiano fatto richiesta, tutti gli elementi necessari.

Art. 11

Gli organi regionali che nell'esercizio delle loro attribuzioni in materia di controllo sugli atti delle province, dei comuni e dei consorzi fra tali enti vengano a conoscenza dei fatti previsti negli articoli da 251 a 259 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, debbono farne denuncia al consiglio di prefettura, entro dieci giorni. Indipendentemente da tale denuncia il procedimento sulle responsabilità anzidette può essere iniziato di ufficio o sopra richieste delle altre

autorità di vigilanza e definito anche separatamente dall'esame o dal giudizio dei conti, ai sensi dell'art. 260 del testo unico citato.

La declaratoria delle eventuali responsabilità delle persone e dell'ammontare dei danni prevista dall'articolo 264 dello stesso testo unico è pronunciata dagli organi regionali.

Art. 12

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, la Regione nell'esercizio dell'attività di controllo potrà valersi dell'ausilio degli organi tecnici dello Stato, secondo le loro competenze, con esclusione degli organi di consulenza amministrativa.

Art. 13

Il presente decreto avrà effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del presidente della giunta regionale al commissario del Governo dell'avvenuta costituzione degli organi regionali di controllo.

Gli atti ed i documenti occorrenti per l'esercizio del controllo sui provvedimenti degli enti locali sono trasmessi dalla prefettura, con elenchi descrittivi, ai competenti organi regionali di controllo.

DPR 26 agosto 1965, n. 1116 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di agricoltura e foreste, industria e commercio, turismo e industria alberghiera, istituzioni ricreative e sportive, lavori pubblici¹

	Artt.
TITOLO I: Disposizioni in materia di agricoltura	1 - 7
TITOLO II: Disposizioni in materia di industria e commercio	8 - 14
TITOLO III: Disposizioni in materia di turismo ed istituzioni ricreative e sportive	15 - 21
TITOLO IV: Disposizioni in materia di lavori pubblici	22 - 30
TITOLO V: Disposizioni in materia di trasferimento di uffici statali e personale	31 - 36
Norme finali e transitorie	37 - 39

Titolo I Disposizioni in materia di agricoltura

Art. 1

Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, Corpo forestale, caccia e pesca, usi civici, sono esercitate nel territorio della regione dalla amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Art. 2

Nulla è innovato per quanto riguarda la vigilanza e la tutela sugli enti e organismi a carattere nazionale ed interregionale.

Art. 3

Tutti gli uffici e i servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, compresi quelli del Corpo forestale, esistenti nel territorio del Friuli Venezia Giulia, sono trasferiti all'amministrazione regionale. Restano alle dipendenze dello gli Ispettorati per la alimentazione operanti nel territorio della Regione e l'Istituto sperimentale talassografico di Trieste, i quali tuttavia, a richiesta dell'amministrazione regionale, sono tenuti ad adempiere compiti a questa attribuiti.

Agli impiegati della carriera direttiva del ruolo organico del personale delle foreste ed a quelli del ruolo organico dei sottufficiali e guardie forestali della Regione, può essere riconosciuta, con decreto del commissario del Governo nella Regione, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Relativamente alle materie trasferite alla Regione a norme e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto, cessa nel territorio della Regione stessa la competenza dell'Ispettorato compartimentale agrario di Venezia, dell'Ispettorato regionale delle foreste di Padova, dell'Istituto per l'incremento ippico di Ferrara.

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 1965, n. 253.

Art. 4

I certificati fitopatologici, rilasciati dagli uffici trasferiti alla Regione a norma dell'art. 1, sono equiparati, ad ogni effetto, ai certificati rilasciati dagli uffici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, presso il quale la Regione depositerà le firme dei funzionari autorizzati al rilascio.

Gli Osservatori per le malattie delle piante di Gorizia e di Trieste, pur essendo trasferiti alla amministrazione regionale, continueranno a provvedere, in base alle direttive degli organi statali, al rilascio dei certificati fitopatologici per le esportazioni e le importazioni.

Art. 5

Le disposizioni, di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e seguenti, e le altre norme di favore in materia di agricoltura e foreste riguardanti la Venezia Giulia vengono estese a tutto il territorio della Regione.

Art. 6

Per i provvedimenti di concessione di contributi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica o disposti a sostegno di iniziative di operatori agricoli della Regione, già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli adempimenti sono a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che potrà provvedervi direttamente o a mezzo degli organi trasferiti alla Regione a norma della presente legge.

Sulle domande, invece, in ordine alle quali non sia ancora intervenuto l'atto di impegno alla data di entrata in vigore della presente legge, la decisione spetta alla Regione.

I fondi, che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha assegnato ad organi che, a norma del presente decreto, vengono trasferiti alla Regione, e sui quali non siano ancora intervenuti impegni formali, si intendono assegnati alla Regione.

Art. 7

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, la Regione, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1, si avvale del Magistrato alle acque di Venezia, del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste e degli Uffici del genio civile, limitatamente alle loro funzioni tecniche e tecnico-consultive.

Titolo II

Disposizioni in materia di industria e commercio

Art. 8

Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di industria e commercio, artigianato, mercati e fiere, acque minerali e termali, miniere, cave e torbiere, sono esercitate nel territorio della Regione dall'amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 8 dello Statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Art. 9

Le Camere di commercio, industria e agricoltura sono tenute a svolgere i compiti loro demandati dal Ministero dell'industria e del commercio per esigenze statali. Relativamente all'esercizio di tali attribuzioni i poteri di vigilanza continuano ad essere esercitati dal Ministero stesso.

Le Camere di commercio, industria e agricoltura provvedono ad inviare, per conoscenza, al Ministero dell'industria e del commercio copia dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi e, mensilmente, gli elenchi delle deliberazioni da esse adottate.

Art. 10

L'aliquota dell'imposta camerale, da applicare nella circoscrizione di ciascuna Camera di commercio, industria e agricoltura, è stabilita dalla Regione entro i limiti massimi previsti dalle leggi dello Stato, d'intesa col Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 11

I provvedimenti concernenti le fiere, mostre e esposizioni aventi carattere interregionale, nazionale o internazionale che si svolgono nel territorio della Regione sono adottati dal Ministero dell'industria e del commercio, sentita l'amministrazione regionale.

Degli organi di amministrazione degli enti fieristici a carattere interregionale, nazionale o internazionale, di cui al precedente comma, fa parte un rappresentante della Regione.

Art. 12

Nulla è innovato per quanto riguarda l'ordinamento e le attribuzioni degli UPIC e dell'Ufficio circondariale industria e commercio di Pordenone, degli Uffici metrici di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone, nonché per quanto riguarda l'ordinamento e le attribuzioni del distretto minerario di Trieste.

La Regione può tuttavia avvalersi dei suddetti uffici per l'esercizio delle proprie competenze.

Art. 13

Nulla è innovato per quanto riguarda le attribuzioni degli organi statali in ordine agli impianti per la produzione e l'impiego di energia nucleare, agli impianti concernenti oleodotti, metanodotti, raffinazione, esercizio di depositi di olii minerali, impianti di riempimento e travaso di gas di petrolio liquefatti e di depositi di bombole di gas di petrolio liquefatti ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 ², del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620 ³ e della legge 7 maggio 1965, n. 460 ⁴.

Art. 14

La commissione regionale per l'artigianato trasmette ogni semestre al Ministero dell'industria e del commercio, per la trattazione e l'esame dei problemi che interessano l'artigianato nazionale nel suo complesso, una relazione sulla situazione dell'artigianato nella Regione, sull'andamento produttivo, sullo smercio dei prodotti e sui mezzi idonei al raggiungimento di una maggiore produttività.

Titolo III

Disposizioni in materia di turismo ed istituzioni ricreative e sportive

Art. 15

Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo e industria alberghiera, istituzioni ricreative e sportive, sono esercitate nel territorio della Regione dalla amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto, approvato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Art. 16

Gli enti provinciali per il turismo della Regione sono tenuti a svolgere i compiti loro demandati, per esigenze del turismo, dal Ministero del turismo e dello spettacolo ed a comunicare al Ministero stesso con le modalità da esso prescritte, i dati statistici, copia dei bilanci e gli altri fini istituzionali.

² Recante norme sulla disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e dei carburanti.

³ Recante norme sul decentramento dei servizi del Ministero dell'industria e commercio.

⁴ Recante norme sull'attribuzione della competenza ai Prefetti in materia di depositi di oli minerali.

Art. 17

Le attribuzioni già spettanti allo Stato in materia di riconoscimento e revoca delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, nonché quello di classifica delle medesime sono esercitate dalla amministrazione regionale, sentiti i Ministeri delle finanze e del turismo e dello spettacolo.

Art. 18

Il regolamento del personale degli enti provinciali per il turismo, di cui all'art. 6, lettera c del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044 ⁵, e quello del personale delle aziende di cura, soggiorno e turismo, di cui all'art. 10, lettera c del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042 ⁶, sono approvati dall'amministrazione regionale sentiti i Ministeri del turismo e dello spettacolo e del tesoro.

I presidenti degli Enti provinciali per il turismo ed i rispettivi organi di amministrazione sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 19

I programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche di iniziativa regionale sono adottati dall'amministrazione regionale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo.

I programmi delle manifestazioni turistiche a carattere internazionale, nazionale e interregionale, organizzate ed effettuate per iniziativa dello Stato, che debbono svolgersi nel territorio della Regione, sono approvati dal Ministero del turismo e dello spettacolo, sentita l'amministrazione regionale.

L'E.N.I.T. continua a svolgere i propri compiti istituzionali nei rapporti con l'estero anche nell'interesse della Regione.

Art. 20

I provvedimenti già di competenza del Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di classifica e di tariffe alberghiere, di locazione degli immobili ad uso di albergo, pensione e locanda e di vincolo alberghiero, sono adottati dall'amministrazione regionale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo.⁷

Art. 21

Restano ferme le attribuzioni del Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di agenzie di viaggio.

Titolo IV

Disposizioni in materia di lavori pubblici

Art. 22

Sono trasferite alla regione, relativamente al suo territorio, tutte le attribuzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di:

- a) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
- b) espropriazione per pubblica utilità, eccetto quelle riguardanti opere a totale carico dello Stato;
- c) urbanistica, edilizia popolare, opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali, opere idrauliche di IV e V categoria e non classificabili, utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni.⁸

⁵ Recante norme sul riordinamento degli Enti provinciali per il turismo.

⁶ Recante norme sul riordinamento delle Aziende Autonome di cura, soggiorno e turismo.

⁷ Vedi l'art. 16, D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902.

⁸ Articolo così sostituito dall'art. 21, D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902.

Art. 23

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, approva i piani regolatori ed i regolamenti edilizi. Approva altresì i piani territoriali di coordinamento sentito il Ministero dei lavori pubblici e previa deliberazione della giunta regionale.

Art. 24

Il comitato tecnico amministrativo, costituito presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534⁹, è integrato con tre membri aventi voto deliberativo designati dal Presidente della giunta regionale.

Per l'urbanistica e per le opere di interesse locale e regionale, fino a quando la Regione non avrà diversamente disposto, il comitato stesso svolge nel territorio regionale le funzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 25

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, la Regione nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1 si avvale del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste e degli uffici del Genio civile, limitatamente alle loro funzioni tecniche e tecnico-consultive.

Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste e gli uffici da esso dipendenti, pur adempiendo, in base a direttive dell'amministrazione regionale, le funzioni a questa devolute, restano alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici, per esercitare le funzioni riservate allo Stato.

Art. 26

Sono considerate d'interesse statale e rimangono di competenza degli organi dello Stato le categorie e lavori pubblici relative a:

a) rete autostradale e strade statali classificate ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 2 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e quelle classificate ai sensi delle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo stesso, salvo che non vengano declassificate secondo quanto previsto dall'art. 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 8;

b) costruzione e manutenzione di opere ferroviarie, eccetto quelle riguardanti linee metropolitane;

c) costruzione e manutenzione di aerodromi, eccetto quelli a carattere esclusivamente turistico;

d) opere idrauliche di prima, seconda e terza categoria e grandi derivazioni di acque pubbliche;

e) costruzione e manutenzione di porti, eccetto quelli di seconda categoria dalla seconda classe in poi;

f) opere e lavori per servizi statali, con esclusione dell'edilizia scolastica di competenza degli enti locali;

g) opere e lavori di edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato, di edilizia universitaria;

h) opere e lavori di riparazione di danni bellici;

i) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali, relative a materia di competenza statale, nonché gli interventi straordinari nelle opere di soccorso relative a calamità di estensione ed entità particolarmente gravi.¹⁰

⁹ Recante norme sul decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici.

¹⁰ Articolo così sostituito dall'art. 23, D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902.

Art. 27

Gli Istituti autonomi per le case popolari della Regione continuano ad essere sottoposti alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici per quanto riguarda le loro attribuzioni relative alle case costruite a totale carico dello Stato.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo degli Istituti predetti sono comunicati, a cura degli Istituti stessi, al Ministero dei lavori pubblici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del regio decreto 30 aprile 1936, n. 1031 ¹¹, unitamente all'atto di controllo regionale.

[Con successivo decreto, saranno emanate le altre norme di attuazione dello Statuto regionale in materia di edilizia popolare].¹²

Art. 28

Qualora le piccole derivazioni di cui all'art. 6 cpv. del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, interessino acque appartenenti anche a bacini idrografici non compresi nel territorio della Regione, le attribuzioni a questa spettanti sono esercitate d'intesa con l'autorità statale competente.

Alla visita di istruttoria sulle domande per concessioni di derivazioni di acque di competenza statale è inviato un rappresentante della Regione.

La Regione può presentare osservazioni, richieste ed opposizioni fino alla pronuncia definitiva dell'organo consultivo competente, in merito a domande di rilascio e di rinnovazione di concessioni di derivazioni di acque pubbliche di competenza dello Stato, ed è inoltre legittimata ad agire ed a proporre ricorsi avverso i relativi provvedimenti.

La Regione dovrà essere sentita per la concessione delle autorizzazioni provvisorie, di cui all'art. 13, comma primo, del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775. A tale effetto la domanda di autorizzazione provvisoria viene comunicata alla Regione, la quale esprime il proprio avviso nel termine perentorio di quindici giorni.

Art. 29

Il Ministero dei lavori pubblici comunica alla giunta regionale copia dei decreti di concessione di grande derivazione di acque pubbliche e dei relativi disciplinari interessanti il territorio della Regione, nonché copia delle autorizzazioni provvisorie all'inizio delle opere nel territorio medesimo.

Art. 30

Sino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, la dichiarazione di pubblica utilità per le opere cui non spetti alcun contributo dello Stato, nonché quella di indifferibilità e d'urgenza dei relativi lavori vengono emesse dal presidente della giunta regionale.

Per le stesse opere, al presidente della giunta regionale sono devolute, altresì, sino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale tutte le attribuzioni degli organi statali, centrali e periferici, in materia di espropriazione per pubblica utilità e d'occupazione temporanea e d'urgenza. I procedimenti relativi alle dichiarazioni di pubblica utilità, all'espropriazione ed alle relative occupazioni temporanee o d'urgenza in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto saranno definiti dagli organi statali competenti ai sensi delle leggi vigenti.

¹¹ Recante norme di attuazione della L. 6 giugno 1935, n. 1129 per la riforma degli Istituti autonomi per le case popolari.

¹² Comma abrogato dall'art. 24, D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902.

Titolo V

Disposizioni in materia di trasferimento di uffici statali e personale

Art. 31

Le amministrazioni dello Stato consegneranno con elenchi descrittivi alla Regione gli atti concernenti le materie, nelle quali la Regione assume le relative potestà amministrative, per effetto dell'art. 8 dello Statuto ed in conseguenza del passaggio dei servizi previsti dal presente decreto.

Art. 32

Il trasferimento di uffici statali alla Regione comporta la successione della Regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonché al relativo arredamento. La consistenza degli immobili, degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constatare con verbali redatti, in contraddittorio da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dal Ministero interessato e dal competente assessore regionale.

Entro un mese dall'avvenuto passaggio dei servizi, un esemplare del verbale e dei prospetti allegati, firmato da tutti gli intervenuti, dovrà essere inviato all'Intendenza di finanza della Provincia nella quale ha sede l'ufficio trasferito, ai Ministeri competenti, alla giunta regionale, e uno sarà acquisito agli atti dell'ufficio interessato.

Art. 33

Il personale, impiegati e salariati, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici statali da trasferire alla Regione e appartenenti ai ruoli dell'amministrazione da cui i predetti uffici dipendono, è posto dalle amministrazioni interessate a disposizione della Regione in posizione di comando, a decorrere dalla data di trasferimento degli uffici.

Art. 34

L'eventuale restituzione alle amministrazioni statali di appartenenza del personale di cui al precedente articolo è disposta con provvedimento del Ministero competente di concerto con quello del tesoro, su richiesta della Regione ovvero a domanda dell'interessato sentita la Regione.

Nell'ambito della Regione, i trasferimenti del personale statale comandato sono disposti dall'amministrazione regionale, con l'osservanza delle norme dell'articolo 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 35

Il personale comandato ai sensi del precedente articolo 33 conserva il proprio stato giuridico ed il trattamento economico in godimento, salvo il migliore trattamento disposto con la legge regionale 21 novembre 1964, n. 3, modificata con la legge regionale 25 giugno 1965, n. 7.

Le spese per gli stipendi e le altre competenze spettanti al personale sono a carico della Regione la quale verserà allo Stato, a norma dell'articolo 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'importo dei contributi e delle ritenute, dalla legge previsti sul trattamento economico determinato dall'amministrazione di appartenenza.

Art. 36

Con legge regionale può disporsi la iscrizione del personale assunto dalla Regione agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale per gli Istituti di previdenza.

Norme finali e transitorie

Art. 37

Nelle materie di cui agli articoli 1, 8 e 15 del presente decreto sono fatte salve le competenze attribuite dalla legge all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 38

Il trasferimento degli uffici e dei servizi di cui ai precedenti articoli avrà luogo il primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Le norme di cui al titolo V concernenti il comando del personale statale, avranno efficacia fino a quando la Regione non avrà provveduto con legge alla determinazione dei ruoli organici del proprio personale, e comunque non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 39

La Regione rimborserà allo Stato le spese sostenute per l'attività svolta nel suo interesse dagli organi ed uffici statali di cui la Regione stessa può avvalersi ai sensi delle norme contenute nel presente decreto.

DPR 9 agosto 1966, n. 808 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di cooperazione e vigilanza sulle cooperative¹

Art. 1

Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli organi periferici dell'Amministrazione dello Stato in materia di cooperazione e di vigilanza sulle cooperative, che hanno sede nel territorio della Regione, sono esercitate dall'Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Art. 2

La Regione provvede agli adempimenti necessari ai fini della tenuta dello schedario generale della cooperazione istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3

Nulla è innovato per quanto riguarda i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422, nonché i consorzi di cooperative di altra natura a carattere nazionale.

Art. 4

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, la Regione, per lo esercizio delle funzioni di vigilanza ad esse trasferite, si avvale delle Commissioni provinciali di vigilanza.

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 1966, n. 259.

DPR 9 agosto 1966, n. 833 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale ¹

Art. 1

Salvo quanto disposto negli articoli seguenti, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di funivie e linee automobilistiche tranviarie e filoviarie di interesse regionale, sono esercitate dall'Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dello art. 8 dello Statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Sono da considerarsi di interesse regionale i pubblici servizi di trasporto con trazione a fune e le linee automobilistiche, filoviarie e tranviarie, con percorso limitato al territorio della Regione, qualora non implicino interventi finanziari dello Stato per la loro gestione.²

Art. 2

Per le linee di interesse nazionale o interregionale che si svolgono nel territorio della Regione, il provvedimento di concessione, di competenza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, è adottato previo parere della Giunta regionale, da emettersi nel termine perentorio di giorni trenta dalla richiesta.

Art. 3

Nulla è innovato alle attribuzioni degli organi dello Stato relative a:

- 1) trasporto degli effetti postali;
- 2) trasporto dei recipienti destinati a contenere gas compressi liquefatti e disciolti;
- 3) trasporto con trazione a fune limitatamente alle prescrizioni tecniche per l'impianto e l'esercizio, all'approvazione dei progetti, alle operazioni di collaudo ed alla vigilanza tecnica.

Gli organi statali nell'esercizio delle attribuzioni di cui al precedente comma devono riferire alla Regione per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 4

Del Comitato regionale coordinamento trasporti, previsto dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 33, sono chiamati a far parte due Assessori delegati dal Presidente della Giunta regionale, uno dei quali designato con funzioni di presidente del Comitato.

Il Comitato regionale di coordinamento trasporti deve essere sentito sempre per la concessione di nuove linee automobilistiche, nonché per la modifica delle clausole vigenti di concessione, riguardanti le modalità di esercizio dei servizi medesimi.

Le deliberazioni degli organi regionali, difformi dal parere del Comitato, dovranno fare menzione del motivo della diversa determinazione.³

Art. 5

Ai fini del coordinamento dei prezzi dei servizi pubblici di trasporto, la Regione determina le tariffe dei servizi di trasporto di sua competenza, sentito il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.⁴

Art. 6

Spetta alla Regione impartire le disposizioni necessarie per garantire la regolarità e la sicurezza dei servizi pubblici di trasporto che è competente a concedere.

¹ Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 ottobre 1966, n. 263.

² Vedi, ora, l'art. 12, D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902.

³ Vedi, ora, l'art. 12, D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902.

⁴ Vedi, ora, l'art. 12, D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902.

La Regione, nell'impartire sia all'atto della concessione e sia successivamente le disposizioni del precedente comma, dovrà sentire il parere dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Friuli-Venezia Giulia.⁵

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, la Regione, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1, si avvale dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Friuli-Venezia Giulia.

Art. 7

Per l'istituzione, la regolamentazione e la modificazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessano in modo particolare la Regione, dovrà essere chiesto il parere della Regione stessa, da emettersi non oltre trenta giorni dalla richiesta.

⁵ Vedi, ora, l'art. 12, D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902.

DPR 9 agosto 1966, n. 834 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento e circoscrizione dei Comuni e di toponomastica¹

TITOLO I Ordinamento dei Comuni

Art. 1

Sono trasferite alla Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, le attribuzioni amministrative che i testi unici delle leggi comunali 4 febbraio 1915, n. 148, 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, conferiscono agli organi statali, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 2

Nulla è innovato per quanto concerne: i servizi d'interesse generale dello Stato indicati nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 960, la disciplina dello stato giuridico ed economico dei segretari comunali, gli atti di archivio, le attribuzioni del sindaco quale ufficiale del Governo, la responsabilità civile e contabile degli amministratori ed impiegati comunali.

Art. 3

Restano ferme le attribuzioni demandate agli organi dello Stato per quanto riguarda:

a) la potestà del prefetto di emettere - oltre le ordinanze di urgenza dipendenti dall'esercizio della funzione surrogatoria - ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sicurezza pubblica interessanti l'intera Provincia o più Comuni della medesima, ai sensi dell'art. 20 del testo unico della legge comunale 3 marzo 1934, n. 383;

b) la potestà del prefetto di proporre al Consiglio comunale la decadenza del sindaco e la potestà del Governo di dichiarare in via suppletiva tale decadenza, ai sensi dell'art. 149 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

c) il giuramento del sindaco dinanzi al prefetto, ai sensi dell'art. 150 del citato testo unico del 1915;

d) il rilascio di certificati da parte della Giunta provinciale amministrativa su ricorso degli interessati, contro il rifiuto opposto dal sindaco, limitatamente alle materie di competenza statale ai sensi dell'art. 160 del citato testo unico del 1915 e art. 63 del menzionato testo unico del 1934;

e) l'approvazione del prefetto della nomina del delegato e degli aggiunti del sindaco per i quartieri, le borgate e frazioni, di cui agli articoli 155 e 156 del citato testo unico del 1915;

f) la potestà del prefetto di delegare una commissione per l'adempimento delle funzioni di ufficiale del Governo, in caso di inadempienza o irregolarità da parte del sindaco, di cui all'art. 159 del menzionato testo unico del 1915;

g) la potestà del prefetto di promuovere la decadenza dei consiglieri e degli Assessori per mancata partecipazione alle sedute del Consiglio comunale o della Giunta municipale, ai sensi dell'art. 289 del menzionato testo unico del 1915;

h) l'approvazione del prefetto della nomina dei messi comunali di cui all'art. 273 del citato testo unico del 1934.

Art. 4

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale rimangono ferme le funzioni amministrative degli organi dello Stato riguardanti il procedimento di elezione dei Consigli comunali e dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali.

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 ottobre 1966, n. 263.

TITOLO II

Circoscrizione dei Comuni: Toponomastica

Art. 5

Per l'istituzione di nuovi Comuni, la fusione di quelli già esistenti, la modificazione della loro circoscrizione e denominazione, le popolazioni interessate si sentono interpellando con referendum, secondo norme stabilite con legge regionale, gli elettori iscritti nelle liste dei Comuni nell'ambito dei quali avvengono le variazioni e le determinazioni di cui sopra.

Per la validità del referendum è richiesta la partecipazione di almeno la metà degli elettori.

Art. 6

Non può provvedersi alle variazioni e determinazioni di cui all'articolo precedente quando, in base agli atti di istruttoria, risulti che la richiesta di istituzione di nuovi Comuni, di fusione di quelli già esistenti e di modificazione della loro circoscrizione non è accoglibile perché vi osta la condizione dei luoghi, o perché i nuovi Comuni non avrebbero mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente ai pubblici servizi o non sarebbero in grado di assicurare il pareggio economico del bilancio.

Art. 7

Le procedure in corso presso gli uffici statali, relative alla istituzione di nuovi Comuni o modificazione di circoscrizioni o di denominazioni saranno definite dagli organi dello Stato competenti secondo le leggi statali in vigore.

Art. 8

Le attribuzioni degli organi dello Stato in materia di toponomastica sono esercitate nel territorio della Regione dalla Amministrazione regionale ai sensi e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Sino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, restano ferme le attribuzioni consultive della Sovrintendenza ai monumenti e delle Deputazioni provinciali di storia patria in materia di toponomastica nonché le attribuzioni devolute, in base alle norme vigenti, al Ministero della pubblica istruzione, in ordine al mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali, ed al Ministero dell'interno per le deroghe in materia di toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei.

DPR 9 agosto 1966, n. 869 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, recupero dei minorati fisici e mentali¹

Art. 1

Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, recupero dei minorati fisici e mentali, sono esercitate nel territorio della Regione dell'Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto regionale, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Art. 2

Nulla è innovato alle attribuzioni degli organi dello Stato relative a:

- 1) profilassi internazionale, sanità marittima, aerea e di confine;
- 2) produzione, commercio e vendita dei prodotti chimici, usati in medicina, preparati farmaceutici, preparati galenici, sostanze stupefacenti, specialità medicinali, vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti assimilati, emoderivati, presidi medico-chirurgici e prodotti assimilati. Il medico provinciale può ordinare a seguito di ispezione la chiusura provvisoria della farmacia nei casi previsti dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, attinenti ai requisiti e alle prescrizioni di vendita dei prodotti sopraindicati;
- 3) pubblicità in materia sanitaria, produzione, commercio e vendita dei prodotti dietetici e degli alimenti di prima infanzia;
- 4) igiene degli alimenti e delle bevande, limitatamente alle attribuzioni degli organi centrali del Ministero della sanità;
- 5) polizia mortuaria, limitatamente all'introduzione nel territorio nazionale delle salme ed alla estradizione delle salme, al riscontro diagnostico ed al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
- 6) malattie infettive e diffuse, malattie sociali; salva la facoltà della Regione di concorrere con proprie provvidenze, anche mediante l'istituzione di centri per le malattie sociali;
- 7) impiego, utilizzazione e detenzione dei gas tossici;
- 8) impiego pacifico dell'energia nucleare;
- 9) esercizio di industrie insalubri, limitatamente alle attribuzioni degli organi centrali del Ministero della sanità;
- 10) stato giuridico degli ufficiali sanitari e dei veterinari comunali capi; tuttavia delle Commissioni di concorso per l'assunzione degli ufficiali sanitari e dei veterinari comunali capi dovranno far parte due funzionari dell'amministrazione regionale, di cui uno medico o veterinario;
- 11) acque minerali e termali limitatamente alle attribuzioni degli organi centrali del Ministero della sanità;
- 12) professioni sanitarie; professioni sanitarie ausiliarie e arti ausiliarie delle professioni sanitarie; ordini e Collegi professionali;
- 13) determinazione dei requisiti di ammissione alle scuole per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie; determinazione delle materie di insegnamento; provvedimenti in materia di esami per il conseguimento dei relativi diplomi;
- 14) servizi medico-scolastici; salva la facoltà della Regione di concorrere con proprie provvidenze;
- 15) malattie infettive, infestive e diffuse degli animali; salva la facoltà della Regione di concorrere con proprie provvidenze;
- 16) controllo sui pubblici macelli abilitati alla esportazione delle carni;
- 17) produzione, commercio e vendita dei mangimi.

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 ottobre 1966, n. 267.

Art. 3

[Sono riservate al Ministero della sanità l'alta sorveglianza sugli enti sanitari e le attribuzioni in materia di classificazione degli ospedali nonché i provvedimenti intesi ad assicurare in tutto il territorio nazionale una adeguata assistenza ospedaliera].²

Nulla è innovato ai poteri di vigilanza e tutela sugli enti sanitari a carattere nazionale o che svolgono attività anche fuori del territorio della Regione.

Per il controllo sugli organi degli enti sanitari si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 959, oppure del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 960, in relazione alla natura dell'ente.

[Al fine dell'annullamento, ai sensi dell'art. 6 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, degli atti illegittimi adottati in materia di igiene e sanità dagli enti pubblici della Regione, gli organi regionali di controllo sono tenuti a trasmettere agli organi statali che ne abbiano fatto richiesta, tutti gli elementi necessari].³

[Art. 4

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, la Regione si avvale dei Consigli provinciali e circondariale di sanità nonché del Consiglio superiore di sanità].⁴

[Art. 5

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, la Regione si avvale degli organi periferici del Ministero della sanità, ai quali, nell'esercizio di funzioni regionali, impartisce le proprie direttive].⁴

² Comma abrogato dall'art. 10, D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902.

³ Comma abrogato dall'art. 10, D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902.

⁴ Articolo abrogato dall'art. 11, D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902.

DPR 31 ottobre 1967, n. 1401 Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento alla Regione di beni immobili patrimoniali disponibili¹

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 56, 57 e 65 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Sentita la commissione paritetica di cui all'art. 65 dello statuto speciale predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze;

Decreta:

Art. 1

Sono trasferiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia, con effetto dal 1° gennaio 1965, e vanno a far parte del suo patrimonio disponibile:

a) i beni immobili patrimoniali dello Stato, indicati nell'elenco annesso al presente decreto;

b) gli altri beni immobili, situati nel territorio regionale, l'appartenenza dei quali al patrimonio disponibile dello Stato, con riferimento alla data del 16 febbraio 1963, venga in prosieguo accertata con provvedimento giurisdizionale ovvero con provvedimento dell'autorità amministrativa a norma dell'art. 829 del codice civile.

Dalla data del 1° gennaio 1965, la Regione succede allo Stato in ogni rapporto relativo ai beni indicati nel precedente comma.

Art. 2

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le intendenze di finanza operanti nella Regione, ognuna per la parte di propria competenza, trasmetteranno al Presidente della giunta regionale ed al Ministero delle finanze per le eventuali osservazioni, gli stati di consistenza relativi ai beni indicati alla lettera a) dell'articolo precedente.

Per ciascuno dei beni indicati alla lettera b) dell'articolo precedente, lo stato di consistenza sarà trasmesso entro un mese dall'accertamento previsto alla stessa lettera b).

Gli stati di consistenza sono approvati con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 3

Entro quattro mesi dall'approvazione degli stati di consistenza i beni in essi descritti sono dagli uffici tecnici erariali consegnati ai delegati della Regione, con l'intervento dei rappresentanti delle competenti intendenze di finanza.

I processi verbali di consegna, sottoscritti da tutti gli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per la intavolazione, a favore della Regione, dei beni ad essa consegnati.

Gli adempimenti, di cui al precedente comma, saranno eseguiti su istanza del Presidente della giunta regionale.

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1968, n. 40.

Art. 4

Il trasferimento alla Regione dei beni, di cui all'art. 1, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano, con tutti gli oneri e pesi inerenti e con le loro pertinenze ed i loro arredi.

I redditi derivanti dalla gestione di detti beni spettano alla Regione dalla data del 1° gennaio 1965.

Art. 5

Tutti gli atti, contratti, formalità e adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.

Elenco dei beni immobili patrimoniali disponibili dello Stato trasferiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto speciale della Regione.²

² Si omette il testo dell'elenco dei beni.

DPR 30 ottobre 1969, n. 871 Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di casse di risparmio, casse rurali ed altri enti indicati nell'art. 5, n. 8 dello statuto medesimo¹

Art. 1

Salvo quanto stabilito dalle successive disposizioni, le attribuzioni degli organi dello Stato e della Banca d'Italia, in materia di ordinamento delle casse di risparmio, delle casse rurali e degli altri enti - esclusi gli istituti di mediocredito regionale costituiti con legge nazionale - indicati nell'art. 5, n. 8 dello statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono esercitate, nel territorio della Regione, dall'Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 8 di detto statuto.

Resta ferma la competenza del Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, degli altri organi dello Stato e della Banca d'Italia per tutto quanto riguarda la disciplina della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito.

Gli statuti degli istituti di mediocredito regionale, di cui al precedente primo comma, sono emanati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, d'intesa con il Presidente della Regione.

Il presidente dei suddetti istituti è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, d'intesa con il Presidente della Regione.

Art. 2

I provvedimenti amministrativi, concernenti la amministrazione straordinaria e la liquidazione coattiva delle aziende di credito, sono adottati dalle autorità competenti secondo le leggi dello Stato, sentita l'Amministrazione regionale. Ove ricorrano motivi di particolare urgenza sarà fissato un congruo termine per il parere dell'Amministrazione regionale.

Art. 3

I provvedimenti amministrativi che, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale intenda adottare, debbono essere previamente sottoposti al parere del Ministero del tesoro.

Può prescindere dal parere previsto dal precedente comma, quando esso non sia pervenuto all'Amministrazione regionale nel termine di due mesi dalla richiesta e sia rimasto senza effetto un ulteriore invito ad esprimerlo nei successivi trenta giorni.

Art. 4

Le attribuzioni degli organi dello Stato e della Banca d'Italia, concernenti la nomina di amministratori degli enti indicati nell'articolo 1 - esclusi gli istituti di mediocredito regionali istituiti con legge nazionale - sono esercitate, sentito il Ministero del tesoro, dal Presidente della Giunta regionale, al quale spetta altresì di concedere il benessere previsto dall'articolo 5 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778.

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 dicembre 1969, n. 309.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Cassazione;

Visto l'art. 4, n. 5 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Sentita la commissione paritetica di cui all'art. 65 dello statuto speciale predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e nei limiti dell'art. 8 dello statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, nel le potestà amministrative, in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari, saranno esercitate, nel territorio della regionale, dall'amministrazione regionale, con decorrenza dal 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge regionale che disciplinerà le modalità di assunzione e di inquadramento del personale necessario per il funzionamento degli uffici tavolari attualmente esistenti in quel territorio.

Art. 2

Gli uffici tavolari nella loro attuale consistenza, con volumi, registri, raccolte di domande e di documenti, domande ed atti in corso di trattazione, mobili, arredi e macchine, saranno consegnati dal presidente della corte d'appello di Trieste, o da un suo delegato, al Presidente della giunta regionale o ad un suo delegato, con appositi verbali di consegna.

Dalla data dei verbali di consegna, la regione succede allo Stato in ogni rapporto relativo agli uffici tavolari.

Art. 3

Le leggi della regione non possono derogare alle norme delle leggi dello Stato in materia di efficacia dei libri fondiari e di controlli giudiziari sulle operazioni tavolari.

Art. 4

Per il funzionamento degli uffici tavolari, fino a quando non sarà in grado di provvedervi nei modi che saranno stabiliti con la legge di cui all'art. 1, la regione utilizzerà il personale statale che a tali uffici sia addetto o venga in prosieguo destinato.

Riguardo al personale di cui al precedente comma, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116.

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 maggio 1971, n. 116.

Art. 5

Tutti gli atti, contratti, formalità e adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.

DPR 25 novembre 1975, n. 902 Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia^{1 2}

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto lo statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Sentita la commissione paritetica di cui all'art. 65 del predetto statuto speciale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze, per i lavori pubblici, per la pubblica istruzione, per i trasporti, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la sanità, per il lavoro e la previdenza sociale, per la marina mercantile, per il turismo e lo spettacolo e per i beni culturali e ambientali;

Decreta:

	Artt.
TITOLO I - Assistenza e beneficenza pubblica	1
TITOLO II - Polizia locale, urbana e rurale	2
TITOLO III - Istituzioni culturali, biblioteche e musei di interesse locale e regionale	3 - 6
TITOLO IV - Assistenza scolastica	7
TITOLO V - Igiene e sanità - Assistenza sanitaria ed ospedaliera	8 - 11
TITOLO VI - Trasporti di interesse regionale	12 - 15
TITOLO VII - Turismo e industria alberghiera	16 - 18
TITOLO VIII - Industria e commercio	19 - 20
TITOLO IX - Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale - Urbanistica	21 - 27
TITOLO X - Istruzione artigiana e professionale	28

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 marzo 1976, n. 57.

² Vedi, anche, la L. 28 aprile 1976, n. 158.

TITOLO XI - Demanio e patrimonio	29 - 30
TITOLO XII - Delega di funzioni statali	31
TITOLO XIII - Funzioni di controllo	32 - 37
TITOLO XIV - Disposizioni finali	38 - 46

TITOLO I Assistenza e beneficenza pubblica

Art. 1

Le funzioni amministrative in materia di beneficenza pubblica, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che già non le spetti in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 959, relativamente al suo territorio.

TITOLO II Polizia locale, urbana e rurale

Art. 2

Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, tutte le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, in materia di polizia locale, urbana e rurale, svolte dagli enti locali.

TITOLO III Istituzioni culturali, biblioteche e musei di interesse locale e regionale

Art. 3

Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia tutte le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, in materia di istituzioni culturali, che abbiano sede nel territorio regionale e vi svolgano prevalentemente la loro attività.

Art. 4

Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, tutte le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, in materia di musei e biblioteche d'interesse locale e regionale.

Art. 5

Sono considerati d'interesse statale il museo archeologico ed il museo paleocristiano in Aquileia, il museo archeologico nazionale di Cividale, la biblioteca statale isontina, la biblioteca del popolo del commissariato del Governo di Trieste, il museo storico del castello di Miramare di Trieste e la galleria d'arte antica di Trieste.

Art. 6

La sovrintendenza ai beni librari, già demandata alla biblioteca statale isontina, in forza dell'art. 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, è trasferita alla regione Friuli-Venezia Giulia.

TITOLO IV Assistenza scolastica

Art. 7

Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica, previste dagli articoli 1, 2, 3 e 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

Si applica anche alla regione Friuli-Venezia Giulia l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

TITOLO V Igiene e sanità - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 8

Le funzioni amministrative in materia d'igiene e sanità ed assistenza sanitaria ed ospedaliera, delegate alla regione a statuto ordinario con l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, fermo restando quanto disposto dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, sono trasferite alla regione Friuli Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, per la parte che già non le spetti in forza del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869.

Art. 9

Le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, trasferite alle regioni con gli articoli 1, 2, 3 e 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, fermo restando quanto disposto dalla legge 17 agosto 1974, numero 386, sono trasferite alla regione Friuli Venezia Giulia, per la parte che già non le spetti in forza del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869, relativamente al suo territorio.

Art. 10

Sono abrogati il primo e l'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869.

L'alta sorveglianza sugli enti sanitari nella regione Friuli-Venezia Giulia è svolta, su iniziativa del Ministro per la sanità, nell'ambito della funzione d'indirizzo e coordinamento, ai sensi dell'art. 43 del presente decreto.

Art. 11

Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia i seguenti uffici periferici del Ministero della sanità, aventi sede nel territorio regionale:

- a) gli uffici dei medici provinciali;
- b) gli uffici dei veterinari provinciali.

Sono parimenti trasferite alla Regione, relativamente al territorio di sua competenza, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ai seguenti organismi sanitari:

- a) consigli provinciali di sanità;
- b) comitati provinciali di coordinamento dell'attività ospedaliera;

- c) commissioni provinciali di vigilanza sugli ospedali psichiatrici;
 - d) consorzi provinciali antitubercolari;
 - e) comitati provinciali per la lotta antimalarica;
 - f) dispensari antivenerei;
 - g) ogni altro organismo avente sede presso gli uffici trasferiti alla regione con il primo comma del presente articolo e la cui attività sia attinente alle funzioni amministrative di competenza della regione.
- Gli ufficiali sanitari dei comuni e dei consorzi comunali cessano di essere organi periferici del Ministero della sanità e divengono organismi periferici della regione.
- Sono abrogati gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869.

TITOLO VI

Trasporti di interesse regionale

Art. 12

Sono abrogate le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1966, n. 833, e riguardo al passaggio di funzioni amministrative dello Stato alla regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasporti su funivie e linee automobilistiche, tramviarie e filoviarie d'interesse regionale, sono soppresse le limitazioni stabilite nel primo comma, n. 3, dell'art. 3, relative all'approvazione dei progetti, alle operazioni di collaudo ed alla vigilanza tecnica. Restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato, oltre che nell'emanazione di prescrizioni tecniche per l'impianto e l'esercizio di trasporti a fune, anche in materia di approvazione e collaudo dei prototipi di impianti o loro componenti.

Sono altresì soppresse le limitazioni stabilite nell'art. 5 e nel secondo comma dell'art. 6 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1966, n. 833.

Art. 13

Le funzioni amministrative previste dagli articoli 1, 3, 4, primo comma, 5, 6, 7, 8, secondo comma, e 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, sono trasferite anche alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, per la parte che già non le spettava in forza del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1966, n. 833.

Sono altresì trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni di controllo, di cui all'art. 113, ultimo comma, del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, nonché le funzioni amministrative nella materia di cui all'art. 5, n. 7, dello statuto regionale.

Art. 14

La direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Friuli-Venezia Giulia viene trasferita alla regione con esclusione dei centri prove autoveicoli e dispositivi.

Viene delegato alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al proprio territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative che residuano alla competenza statale:

- 1) nel settore dei trasporti ferroviari in concessione:

esercitare le funzioni amministrative attualmente svolte dagli organi periferici dello Stato in ordine alle linee ferroviarie in concessione;

- 2) nel settore del personale delle aziende concessionarie:

vigilare sull'esatta applicazione delle norme di leggi e di regolamenti per il trattamento del personale dipendente dalle aziende concessionarie dei servizi pubblici di trasporto di competenza regionale, decidendo sui ricorsi degli agenti contro i cambiamenti di qualifica e determinando la misura delle trattenute sugli stipendi o paghe per risarcimento dei danni arrecati all'azienda, nonché nominare il presidente del consiglio di disciplina.

Lo svolgimento delle attribuzioni inerenti alla motorizzazione ed alla circolazione su strada, nonché all'autotrasporto di cose, escluse le attribuzioni relative ai trasporti merci di linea di competenza regionale attualmente esercitate da appositi uffici della direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ³ viene assegnato, per connessione con le altre competenze, agli esistenti uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti. Ciò fino a quando con il provvedimento di riordinamento dei servizi del Ministero dei trasporti non sarà definitivamente disciplinata l'organizzazione periferica del Ministero medesimo.

Art. 15

Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative degli organi dello Stato, in materia di linee marittime di cabotaggio che servano esclusivamente scali compresi nel territorio regionale.

Restano salve le attribuzioni statali in materia di polizia marittima e portuale e di sicurezza della navigazione.

TITOLO VII

Turismo e industria alberghiera

Art. 16

Sono soppresse le limitazioni stabilite negli articoli 17, 18, 19, primo comma, e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, riguardo al passaggio di funzioni amministrative dallo Stato alla regione Friuli-Venezia Giulia in materia di turismo e di industria alberghiera.

Tuttavia, fino a quando la materia tributaria attinente ai provvedimenti relativi al riconoscimento ed alla revoca delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, alla delimitazione dei rispettivi territori, alla classificazione delle stazioni stesse, nonché alla determinazione delle località di interesse turistico non sarà disciplinata diversamente, rimane fermo l'obbligo di sentire il parere del Ministro per le finanze. Si prescinde dal suddetto parere se esso non è espresso nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della richiesta da parte della regione.

Art. 17

Le funzioni amministrative previste dagli articoli 1, 2, secondo comma, e 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che già non le spetti in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, relativamente al suo territorio.

Art. 18

Si applicano anche nei confronti della regione Friuli-Venezia Giulia le disposizioni di cui all'art. 6, terzo e quarto comma, ed all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6.

³ Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessioni della Regione Friuli-Venezia Giulia sono stati soppressi ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, D.Lgs. 1° aprile 2004, n. 111.

TITOLO VIII Industria e commercio

Art. 19

Il distretto minerario di Trieste, pur restando inquadrato nell'amministrazione statale, dipende funzionalmente dall'amministrazione regionale, per quanto attiene all'esercizio delle attribuzioni regionali nelle materie da esso trattate.⁴

Art. 20

In tutti i casi in cui le norme sull'ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle commissioni e degli uffici, costituiti presso le medesime, fanno riferimento a funzioni amministrative di organi centrali o periferici dello Stato, a questi s'intendono sostituiti gli organi della regione.

Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative relative alla nomina degli organi e al controllo degli atti dell'ente per la zona industriale di Trieste già attribuite al commissario generale del Governo in forza dell'ordine del cessato Governo militare alleato 18 aprile 1953, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO IX Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale - Urbanistica

Art. 21 ⁵

Art. 22

Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia gli uffici del provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia e gli uffici del genio civile, con esclusione delle sezioni o servizi cui sono affidate le funzioni rimaste di competenza statale.

Nei casi di sezioni o servizi che siano addetti contemporaneamente a funzioni rimaste di competenza statale ed a funzioni attribuite alla regione, la determinazione delle sezioni o servizi esclusi dal trasferimento sarà effettuata d'intesa fra il Ministero dei lavori pubblici e la regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 23 ⁶

Art. 24

È abrogato il terzo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116.

Art. 25

Salvo quanto stabilito, per le opere cui non spetti alcun contributo dello Stato, dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, per le opere ammesse a contributo statale e per quelle indicate nell'art. 31, secondo comma, del presente decreto, le attribuzioni amministrative, contemplate dal medesimo decreto, rimangono devolute alla giunta regionale ai sensi dell'art. 46 dello statuto.

Art. 26

⁴ Il distretto minerario di Trieste è stato soppresso dall'art. 3, D.Lgs. 23 aprile 2002, n. 110.

⁵ Sostituisce l'art. 22, D.P.R. 26 agosto 1965, numero 1116.

⁶ Sostituisce l'art. 26, D.P.R. 26 agosto 1965, numero 1116.

Ferme restando tutte le competenze statali, di cui all'art. 23 del presente decreto, le funzioni amministrative previste dagli articoli 2, 3, 4 e 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono trasferite anche alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che già non le spetti in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, relativamente al suo territorio.

Si applicano anche nei confronti della regione Friuli-Venezia Giulia le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 6.

Art. 27

Le funzioni amministrative previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 sono trasferite anche alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, per la parte che già non le spetti in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116.

TITOLO X

Istruzione artigiana e professionale

Art. 28

Le funzioni amministrative ed i compiti in materia di istruzione artigiana e professionale, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, sono trasferiti anche alla regione Friuli-Venezia Giulia.

Al trasferimento dei beni, di cui al penultimo comma dell'art. 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, si provvede, sentita la regione, con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sugli enti interessati, di concerto con il Ministro per il tesoro, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

TITOLO XI

Demanio e patrimonio

Art. 29

I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'art. 822 del codice civile, se appartengono alla regione, costituiscono il demanio regionale e sono soggetti al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico.

Fanno parte, altresì, del demanio regionale e sono soggetti allo stesso regime: i porti lacuali e fluviali; le opere di navigazione interna di terza e quarta classe; le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e non classificate.

Sono pure soggetti al regime del demanio regionale i diritti reali che spettano alla regione su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati nei precedenti commi o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli cui servono i beni medesimi.

Art. 30

Fanno parte del patrimonio indisponibile della regione, oltre i beni indicati nell'art. 55 dello statuto, gli edifici destinati a sede di uffici regionali, con i loro arredi, e gli altri beni destinati ad un pubblico servizio regionale.

TITOLO XII Delega di funzioni statali

Art. 31

Le funzioni delegate alle regioni mediante il DPR 14 gennaio 1972, n. 3, il DPR 14 gennaio 1972, n. 5, il DPR 15 gennaio 1972, n. 8 e il DPR 5 giugno 1972, n. 315, che già non spettino per competenza propria alla regione Friuli-Venezia Giulia, vengono delegate anche a questa ultima, relativamente al suo territorio, in applicazione dell'art. 10 dello statuto regionale.

Sono altresì delegate alla regione tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato, concernenti espropriazioni per pubblica utilità, occupazioni temporanee e d'urgenza, dichiarazioni di pubblica utilità e dichiarazioni d'indifferibilità e d'urgenza, relativamente alle opere di competenza statale, delegate alla regione medesima, ed a quelle a totale carico dello Stato ma non di competenza statale.

Salvo quanto stabilito nell'art. 45 dello statuto regionale, nell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116 e nell'art. 25 del presente decreto, all'esercizio delle funzioni delegate la regione provvede a mezzo degli organi ed uffici istituzionalmente competenti, secondo le proprie leggi, per la materia cui la delega inerisce.

Le funzioni delegate vengono esercitate dagli organi regionali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale.

In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

TITOLO XIII Funzioni di controllo ⁷

Art. 32

1. È istituita la sezione di controllo della regione Friuli-Venezia Giulia con sede in Trieste.

2. La sezione di cui al comma 1 è composta da un presidente di sezione e da quattro magistrati della Corte dei conti, due dei quali nominati ai sensi del comma seguente.

3. Alla nomina di due consiglieri, rientranti nel contingente previsto dall'articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, provvede il Consiglio dei Ministri, su indicazione del Presidente della regione, da formulare con le modalità di cui all'articolo 44 dello statuto della regione.

4. I due posti di consigliere di cui al precedente comma 3, aggiuntivi rispetto alla tabella B prevista dalla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, rendono indisponibili un corrispondente numero di posti nella qualifica iniziale della carriera di magistratura della Corte dei conti.⁸

Art. 33

1. La sezione regionale di controllo esercita, nel rispetto dell'ordinamento regionale ed ai sensi dell'articolo 3, commi 4, 5 e 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nell'ambito dei programmi annuali dalla stessa deliberati anche sulla base delle richieste della regione, il controllo sulla gestione dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali, ai fini del referto al Consiglio regionale, nonché il controllo sulla gestione degli enti locali territoriali e loro enti strumentali, e delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, per riferirne agli organi rappresentativi di detti enti. La sezione,

⁷ Rubrica così sostituita dall'art. 1, D.Lgs. 15 maggio 2003, n. 125 (Gazz. Uff. 4 giugno 2003, n. 127).

⁸ Articolo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 15 maggio 2003, n. 125 (Gazz. Uff. 4 giugno 2003, n. 127). Il comma 2 dell'art. 7 dello stesso D.Lgs. 15 maggio 2003, n. 125 ha disposto che fino alle nomine di cui al comma 3 del presente articolo la sezione è integrata da un corrispondente numero di magistrati incaricati dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

nell'esercizio del controllo sulla gestione, valuta le deduzioni delle amministrazioni controllate, evidenziandole nei referti di cui sopra, ed esamina i risultati dei controlli interni eventualmente effettuati. Il controllo comprende anche la verifica della gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi comunitari; tale attività deve adeguarsi ai sistemi di controllo espressamente previsti, collateralmente ai sistemi gestionali, dalle specifiche normative dell'Unione europea.

2. La sezione delibera il programma annuale di cui al comma 1, tenendo conto degli altri controlli esterni già programmati o effettuati, al fine di evitare la duplicazione dei controlli.

3. La sezione regionale, oltre a riferire annualmente con una o più relazioni al consiglio regionale gli esiti del controllo sulle gestioni e ad assumere le decisioni in materia di parificazione del rendiconto generale della regione ai sensi del combinato disposto dell'articolo 36 del presente decreto e degli articoli 39 e 41 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, presenta allo stesso consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità del conto e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, esplicitando le modalità di verifica.

4. La sezione, a richiesta del consiglio regionale, procede alla valutazione degli effetti finanziari delle norme legislative che comportino spese riferendone con una o più relazioni al consiglio stesso; a richiesta dell'amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica.

5. La sezione inoltre esercita, ai sensi delle disposizioni vigenti, il controllo sugli atti ed attività delle amministrazioni dello Stato aventi sede nella regione.⁹

Art. 34

1. La sezione ripartisce le proprie funzioni tra collegi, per materie.

2. I collegi sono composti da tre magistrati; alla loro composizione provvede annualmente il presidente della sezione che, con il medesimo atto, indica anche il consigliere anziano che potrà sostituirlo. Alla composizione dei collegi si procede tenendo conto della specificità delle materie di cui al comma 1 e della specializzazione dei magistrati.

3. Il presidente attribuisce le indagini di controllo sulla gestione all'inizio di ciascun anno, secondo le scadenze previste dai programmi. I magistrati riferiscono l'esito dell'indagine di controllo sulla gestione alla sezione regionale, oppure al collegio ove ne abbia competenza, ai fini delle deliberazioni delle relazioni e dell'assunzione delle altre determinazioni di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.¹⁰

Art. 35

1. L'ufficio distaccato di Udine provvede ad espletare tutte le attività istruttorie riguardanti gli assessorati regionali aventi sede in Udine. Nella delibera annuale di programma, inoltre, si provvede ad indicare le ulteriori funzioni assegnate a detto ufficio tenendo conto delle particolari esigenze di decentramento individuate d'intesa con la regione.¹¹

Art. 36

1. La sezione delibera con la presenza di tre magistrati, compreso il presidente, di cui uno scelto tra quelli nominati ai sensi del comma 3 dell'articolo 32. La sezione plenaria, le cui deliberazioni sono assunte con la presenza dei cinque componenti, ha competenza riservata per l'assunzione delle decisioni in materia di rendiconto generale della regione, per l'approvazione del programma annuale di controllo, per il controllo sulla evoluzione della spesa per il personale nel qual caso provvede alla certificazione dei contratti collettivi relativi al comparto unico regionale, per la risoluzione delle questioni di massima ad essa sottoposte dai collegi.¹²

⁹ Articolo così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 maggio 2003, n. 125 (Gazz. Uff. 4 giugno 2003, n. 127)

¹⁰ Articolo così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 15 maggio 2003, n. 125 (Gazz. Uff. 4 giugno 2003, n. 127).

¹¹ Articolo così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 15 maggio 2003, n. 125 (Gazz. Uff. 4 giugno 2003, n. 127).

¹² Articolo così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 15 maggio 2003, n. 125 (Gazz. Uff. 4 giugno 2003, n. 127).

Art. 37

1. Presso la sezione è istituito un servizio con compiti di collaborazione, revisione ed istruttori, anche nel settore delle analisi tecnico-economiche, esecutivi e di segreteria. Il servizio è posto alle dipendenze funzionali del presidente della sezione e dei magistrati in relazione agli affari a ciascuno di essi assegnati.

2. Le norme contenute nel presente titolo sono improntate al criterio del rinvio dinamico alle eventuali future modificazioni apportate da leggi e regolamenti riguardanti l'organizzazione della Corte dei conti.

3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 32, la regione concorre anche all'organizzazione dell'attività di supporto alla sezione. A tale fine l'Amministrazione regionale, d'intesa con la sezione stessa, individua e mette a disposizione risorse umane, beni immobili e mobili.

4. La sezione adotta un proprio regolamento interno al fine della migliore organizzazione delle risorse umane e materiali disponibili.¹³

TITOLO XIV Disposizioni finali

Art. 38

Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di protezione civile, di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di sicurezza degli impianti e delle condizioni di lavoro marittimo e portuale, nonché le altre attribuzioni che, pur essendo esercitate in relazione alle attività di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese negli articoli 4 e 5 dello statuto speciale.

Art. 39

Ai trasferimenti degli uffici statali, previsti dal presente decreto, si applicano le disposizioni dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116.

Art. 40

La regione, per l'esercizio delle attribuzioni spettanti a norma del presente decreto, si avvarrà, in posizione di comando, del personale dello Stato organicamente assegnato agli uffici statali, che sia necessario all'esercizio delle funzioni trasferite.

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, la regione emanerà le norme per l'inquadramento del personale comandato salvaguardandone la posizione giuridica ed economica acquisita.

Art. 41

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto d'intesa con l'amministrazione regionale, il personale di ruolo o con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso le sedi periferiche nel Friuli-Venezia Giulia degli enti menzionati nel primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, è trasferito alla regione, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai commi quarto e quinto dello stesso articolo.

Con legge regionale sarà disciplinata la definitiva destinazione di detto personale, fermo il rispetto delle prescrizioni sopraindicate.

¹³ Articolo così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 15 maggio 2003, n. 125 (Gazz. Uff. 4 giugno 2003, n. 127).

Le spese per gli stipendi e per tutte le altre competenze ed oneri relativi al personale con contratto a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli enti di cui al precedente primo comma sono a carico della regione nel rispetto dei termini contrattuali.

Art. 42

Fino al riordinamento del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'art. 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, alla ripartizione delle disponibilità del fondo medesimo partecipa anche la regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 43

Spetta allo Stato la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative della regione che attengono ad esigenze di carattere unitario anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali; la funzione viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa col Ministro o con i Ministri competenti.

L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato, di volta in volta, dal Consiglio dei Ministri al comitato interministeriale per la programmazione economica, per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio d'intesa con il Ministro competente, quando si tratti di affari particolari.

Gli organi statali e l'amministrazione regionale sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo nella regione, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui al presente decreto.

Art. 44

La definizione dei procedimenti amministrativi, che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di trasferimento alla regione delle funzioni amministrative, oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alla regione, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.

Art. 45

Le disposizioni del presente decreto hanno applicazione a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore della legge statale che stabilisce le norme relative al finanziamento necessario all'esercizio delle funzioni statali trasferite alla regione.

Art. 46

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con quelle del presente decreto.

DPR 5 dicembre 1979, n. 678 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di passaggio alla regione di beni patrimoniali¹

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1967, n. 1401, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento alla regione di beni patrimoniali disponibili;

Visto l'elenco allegato al predetto decreto;

Considerato che fra gli immobili patrimoniali dello Stato trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia in provincia di Udine figurano al n. 58, scheda 506, due appezzamenti di terreno definiti "ritagli periferici del cimitero militare britannico" di Tavagnacco, distinti nel catasto di quel comune al foglio n. 22 con le particelle numeri 179 e 184, della consistenza di Ha 0.27.60;

Considerato che i due appezzamenti di terreno sopra descritti furono erroneamente inclusi nel suddetto elenco, dato che gli stessi risultavano vincolati come aree antistanti l'accesso monumentale del cimitero di guerra britannico di Tavagnacco e, come tali, dovevano formare oggetto di consegna, da parte dello Stato, in uso gratuito in favore della "Imperial War Graves Commission" (ora "Commonwealth War Grave Commission"), ai sensi dell'art. 3 dell'accordo approvato con legge 2 febbraio 1955, n. 262;

Sentita la commissione paritetica, di cui all'art. 65 dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze;

decreta

Art. 1

I due appezzamenti di terreno, della superficie complessiva di Ha 0.27.60, contraddistinti nel catasto del comune di Tavagnacco (Udine) al foglio n. 22 con le particelle numeri 179 e 184, indicati al n. 58 dell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1967, n. 1401, in quanto vincolati come aree antistanti l'accesso monumentale del cimitero di guerra britannico di Tavagnacco, vengono retrocessi al patrimonio dello Stato.

Art. 2

I due terreni anzidetti, in quanto pertinenze del cimitero militare britannico di Tavagnacco, verranno dalla amministrazione del demanio dello Stato, consegnati in uso gratuito alla "Commonwealth War-Graves Comission", ai sensi dell'art. 3 dell'accordo approvato con legge 2 febbraio 1955, n. 262.

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 gennaio 1980, n. 4.

DPR 18 dicembre 1979, n. 839 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasferimento alla regione delle funzioni, del personale e dei beni degli enti soppressi con l'articolo 1-bis del D.L. 18 agosto 1978, numero 481, convertito, con modificazioni, nella L. 21 ottobre 1978, n. 641¹

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Ritenuta la necessità di emanare norme di attuazione per il trasferimento alla regione delle funzioni del personale e dei beni degli enti soppressi con il predetto art. 1-bis;

Sentita la commissione paritetica di cui all'art. 65 dello statuto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;

Decreta:

Titolo I

Trasferimento alla regione delle funzioni, del personale e dei beni degli enti soppressi con l'articolo 1-bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito con modificazioni, nella L. 21 ottobre 1978, n. 641

Art. 1

Salvo quanto previsto nell'articolo seguente, sono trasferiti alla regione le funzioni ed i compiti che, nelle materie di sua competenza, erano attribuiti nel Friuli-Venezia Giulia agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 2

Si applicano anche per il Friuli-Venezia Giulia le seguenti disposizioni del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641:

la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 1-bis, concernente il riparto delle funzioni esercitate dall'O.N.I.G.;

le disposizioni dell'art. 1-sexies, concernenti la assunzione da parte dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.M. di alcuni compiti già attribuiti all'E.N.A.O.L.I.

Art. 3

Assieme alle funzioni ed ai compiti di cui all'art. 1 passano alla regione:

a) le strutture operative e gli uffici periferici degli enti ivi considerati;

b) i beni mobili ed immobili di spettanza dei medesimi, esistenti nel Friuli-Venezia Giulia, compresi gli alloggi intestati all'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi o da esso posseduti in forza dell'art. 6 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219;

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 marzo 1980, n. 87.

c) i residui beni mobiliari, compresi il numerario, i titoli di credito e le partecipazioni azionarie, di spettanza degli stessi enti, per la parte riferibile al territorio regionale, da determinarsi con decreti del Ministro del tesoro, sentito il presidente della giunta regionale.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la regione succede agli enti soppressi in tutti i rapporti giuridici attinenti alle strutture operative, agli uffici ed ai beni trasferiti, compresi i rapporti di mutuo costituiti per la realizzazione o per l'acquisto degli stessi.

I beni di cui sopra sono utilizzati, in quanto possibile, per l'esercizio delle funzioni trasferite e la destinazione definitiva dei medesimi si conforma al riordino ed al decentramento di tali funzioni, nei modi che saranno stabiliti con legge regionale.²

Art. 4

Fino a quando non saranno disposti, con legge regionale, il riordino ed il decentramento delle funzioni e dei compiti trasferiti, la regione assicura la continuità del loro svolgimento, avvalendosi, per quanto possibile, delle strutture e degli uffici di cui all'articolo precedente.

Ad evitare disparità di trattamento, per l'assegnazione degli alloggi menzionati nel primo comma, lettera b), dell'art. 3 continueranno ad applicarsi, fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, le condizioni, le modalità ed i criteri già stabiliti dall'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi in applicazione dell'art. 5 del suo statuto.

Art. 5

Il personale di ruolo che, in base a provvedimenti adottati prima del 24 febbraio 1977, si trovi organicamente assegnato nel Friuli-Venezia Giulia alle strutture operative ed agli uffici periferici degli enti considerati nell'art. 1, è posto a disposizione della regione con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Può altresì essere posto a disposizione della regione, su richiesta della stessa, un'aliquota di personale già organicamente assegnato agli uffici centrali di detti enti o ad altri uffici che operavano nel Friuli-Venezia Giulia, nonché, eventualmente, altro personale di ruolo, comunque in servizio presso le strutture e gli uffici di cui al primo comma.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sarà disposto, con legge regionale, il collocamento del personale, di cui ai precedenti commi, in un ruolo speciale provvisorio, con salvaguardia delle posizioni economiche già acquisite e, in quanto possibile, delle posizioni giuridiche che siano compatibili con lo stato giuridico del personale regionale.

Fino a quando non si sia provveduto nei modi previsti dal precedente comma, la regione corrisponderà a detto personale il trattamento economico di cui esso fruiva presso gli enti di provenienza.

Mano a mano che, con legge regionale, si provvederà al riordino delle funzioni trasferite ed alla loro distribuzione fra gli uffici regionali, gli enti dipendenti dalla regione e gli enti locali, sarà parimenti provveduto, in armonia con tale riordino e con tale distribuzione, alla definitiva assegnazione di detto personale agli uffici od enti che assumono le nuove competenze.

Rispetto al personale non di ruolo, in servizio presso le strutture operative e gli uffici periferici di cui al primo comma, la regione subentra nei relativi rapporti di lavoro, ferme restando la natura e le condizioni degli stessi.

² Vedi, anche, l'art. 19, D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469.

Titolo II

Modalità esecutive e disposizioni finali

Art. 6

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, gli uffici stralcio, di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla presidenza della giunta regionale, per le loro osservazioni, gli stati di consistenza relativi ai beni di cui al primo comma, lettere a) e b) dell'art. 3 del presente decreto.

Gli stati di consistenza sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Entro quattro mesi dall'approvazione degli stati di consistenza, i beni in essi descritti sono consegnati dalle amministrazioni che ne sono in possesso, ai delegati della regione.

I processi verbali di consegna, sottoscritti da tutti gli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione per la voltura catastale e per la intavolazione del trasferimento, a favore della regione, dei diritti ed obblighi, aventi ad oggetto i beni consegnati, quando la natura dei diritti ed obblighi trasferiti comporti tali adempimenti.

Art. 7

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuite alla regione, per la parte attinente al territorio regionale, tutte le entrate degli enti di cui all'art. 1, detratta dalle entrate dell'E.N.A.O.L.I. la quota, riferibile al Friuli-Venezia Giulia, della somma di lire 17 miliardi, indicata nel settimo comma dell'art. 1-sexies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.

L'ammontare delle entrate da attribuirsi alla regione, ai sensi del precedente comma, è stabilito con decreti del Ministro del tesoro, sentito il presidente della giunta regionale.

Nulla è innovato a quanto dispone l'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, circa la ripartizione del fondo speciale in esso previsto.

Art. 8

Le funzioni amministrative ed i poteri di vigilanza e di controllo, contemplati nell'art. 2 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, in materia di protezione della maternità e dell'infanzia, sono assunti dalla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio e con effetto dal 1° gennaio 1976.

Art. 9

Tutti gli atti, contratti, formalità e adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentito il parere della commissione paritetica prevista dall'art. 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e per gli affari regionali;
Emana il seguente decreto:

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

Abbreviazioni

1. Nel presente decreto sono adottate le seguenti abbreviazioni:

- a) per indicare la regione Friuli-Venezia Giulia, le parole «regione Fr.-V.G.»;
- b) per indicare lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, le parole «statuto speciale»;
- c) per indicare il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le parole «DPR n. 616».

Art. 2

Regolamenti e direttive della Comunità economica europea.

- 1. Le disposizioni dell'art. 6 del DPR n. 616 si applicano anche nei confronti della regione Fr.-V.G., per ciascuna delle materie di sua competenza.
- 2. La regione Fr.-V.G. partecipa alla ripartizione dei fondi destinati dallo Stato all'attuazione delle direttive comunitarie.

Art. 3

Attività all'estero

- 1. La regione Fr.-V.G., sulla base di programmi generali, comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da questa assentiti, può svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di sua competenza.
- 2. Delle singole iniziative, che la Regione assume in attuazione dei suddetti programmi, è data tempestiva notizia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4

Materie di competenza primaria- Intervento del presidente della regione alle riunioni del Consiglio dei Ministri.

- 1. Fra le questioni contemplate nell'art. 44 dello statuto speciale si considerano comprese, relativamente alle materie attribuite alla competenza primaria della regione Fr.-V.G.:

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 novembre 1987, n. 268.

a) la determinazione, per il Friuli-Venezia Giulia, degli obiettivi della programmazione economica nazionale ed, in genere, ogni questione che, incidendo sul territorio regionale, interessi particolarmente la regione Fr.-V.G.;

b) le determinazioni concernenti i disegni di legge nelle suddette materie, nonché gli atti di indirizzo e coordinamento;

c) le determinazioni concernenti i rapporti internazionali, per la parte che si riferisca espressamente al territorio regionale.

2. Il presidente della giunta regionale interviene, per essere sentito, anche alle sedute dei comitati o collegi che, per legge o per delega, trattino questioni di competenza del Consiglio dei Ministri, allorché le questioni stesse interessino particolarmente la regione Fr.-V.G.

Art. 5

Attribuzione di funzioni amministrative agli enti locali

1. Fermo quanto disposto dagli articoli 8 e 59 dello statuto, nelle materie di competenza primaria la regione Fr.-V.G., con proprie leggi, determina ed attribuisce agli enti locali le funzioni amministrative. Allo stesso modo si provvede per l'attribuzione agli enti locali di funzioni amministrative, pertinenti a materie di competenza secondaria, se tali funzioni siano comprese fra quelle già trasferite dallo Stato alla regione.

2. La legge regionale appresta i necessari adeguamenti normativi nell'ordinamento degli enti, cui le funzioni sono attribuite, ed ogni altra previsione rivolta a renderne possibile l'esercizio.

Art. 6

Definizione delle funzioni amministrative relative alle materie di competenza della regione Fr.-V.G.

1. La definizione delle funzioni amministrative, come enunciata nel DPR n. 616 per ciascuna materia in esso considerata, si intende riferita anche alle funzioni amministrative riguardanti le corrispondenti materie elencate negli articoli 4 e 5 dello statuto speciale.

2. Agli effetti del comma 1, la materia della beneficenza pubblica si considera contenuta nella materia delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di cui è fatta menzione negli articoli 5 e 6 dello statuto speciale.

3. Fra le funzioni amministrative trasferite alla regione Fr.-V.G. con i precedenti decreti di attuazione statutaria si intendono comprese, per ciascuna materia, tutte quelle rientranti nella definizione datane per le regioni ordinarie dal DPR n. 616.

Art. 7

Attribuzione alla regione Fr.-V.G. di ulteriori funzioni amministrative

1. Fermo restando quanto previsto nel comma 3 dell'art. 6, sono attribuite alla regione Fr.-V.G., in aggiunta alle funzioni amministrative che già le competono, ogni altra funzione amministrativa che, dismessa dallo Stato per effetto del DPR n. 616 nel territorio delle regioni ordinarie, sia ancora di competenza statale nel Friuli-Venezia Giulia, nonché ogni altra funzione amministrativa che dallo stesso DPR n. 616 o da altro provvedimento legislativo sia stata comunque conferita alle regioni ordinarie e non sia stata ancora estesa alla regione Fr.-V.G.

2. Al trasferimento delle funzioni di cui all'art. 44 del DPR n. 616 si provvederà con successivo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 65 dello statuto speciale.

Art. 8

Ulteriori deleghe e conversione di deleghe in trasferimenti di funzioni

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le funzioni delegate alle regioni ordinarie in forza del DPR n. 616, che già non spettino per competenza propria alla regione Fr.-V.G., vengono delegate anche a questa ultima, relativamente al suo territorio, in applicazione dell'art. 10 dello statuto speciale.

2. Le funzioni delegate alle regioni ordinarie in forza del DPR n. 616, se riguardano materie comprese nell'art. 4 dello statuto speciale, sono, nel Friuli-Venezia Giulia, trasferite alla regione Fr.-V.G. per la parte che già non le spetti per competenza propria.

3. Le funzioni già delegate alla regione Fr.-V.G. in materie comprese nell'art. 4 dello statuto speciale si considerano trasferite alla regione stessa.

4. Le funzioni trasferite con il DPR n. 616 alle regioni ordinarie, per la parte che esorbiti dalle competenze attribuite dallo statuto speciale alla regione Fr.-V.G., sono delegate a quest'ultima, relativamente al suo territorio.

5. Per l'esercizio delle funzioni delegate rimangono ferme le disposizioni dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902.

Art. 9

Estensione alla regione Fr.-V.G. di ulteriori facoltà e poteri

1. Sono estesi, altresì, alla regione Fr.-V.G., in quanto non ne sia già investita, ogni facoltà o potere attribuiti alle regioni ordinarie con il DPR n. 616 o con altri provvedimenti legislativi, alle condizioni, con le modalità ed entro i limiti per le stesse previsti.

2. È anche applicabile nei confronti della regione Fr.-V.G., se non comporti riduzione delle sue competenze, ogni altra disposizione o previsione del DPR n. 616 diversa da quelle attributive di funzioni, facoltà o poteri.

Capo II - Disposizioni speciali

Sezione I - Disposizioni concernenti il servizio del libro fondiario

Art. 10

Custodia degli originali dei decreti tavolari

1. Gli originali dei decreti tavolari vengono conservati, assieme alle domande, presso gli uffici del libro fondiario.

Art. 11

Funzioni del conservatore del libro fondiario

1. Nei procedimenti relativi agli affari tavolari il conservatore del libro fondiario esercita le funzioni di cancelliere.

Sezione II - Disposizioni di attuazione dell'art. 46 dello statuto speciale

Art. 12

Esclusività della legittimazione della regione ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi

1. Nessuna azione può essere promossa nell'interesse della regione Fr.-V.G., né questa può stare in giudizio, davanti ad alcun giudice, se non per specifica determinazione della giunta regionale, la quale provvede altresì alla designazione dei difensori.

Art. 13

Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 78

1. Ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 78, è riconosciuta alla regione Fr.-V.G. la facoltà di avvalersi anche del patrocinio legale di propri dipendenti, in possesso dei requisiti di legge, o di liberi professionisti.

Sezione III - Disposizioni concernenti il credito

Art. 14

Criteri per le strutture organizzative e le modalità di funzionamento degli enti

1. Fra le funzioni trasferite alla regione Fr.-V.G. con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 871, si intendono comprese quelle riguardanti le strutture organizzative e le modalità di funzionamento degli enti ivi considerati.

Art. 15

Nomina del presidente del fondo di rotazione

1. Alla nomina del presidente del comitato di gestione del fondo di rotazione, istituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908², si provvede d'intesa con il presidente della regione Fr.-V.G.

2. Il presidente della regione dà riscontro ed eventualmente l'assenso alla richiesta dell'intesa entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta stessa. In mancanza di riscontro si procede senza intesa.

Art. 16

Comunicazione di dati

1. Gli enti considerati nell'art. 5, n. 8, dello statuto speciale e nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 871, sono tenuti a trasmettere alla giunta regionale, secondo le modalità stabilite con legge regionale, le situazioni periodiche, i bilanci ed i verbali delle assemblee.

2. Tutte le notizie ed informazioni che, riguardo agli enti indicati nel comma 1, pervengono alla giunta regionale sono coperte dal segreto di ufficio anche nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

3. Le situazioni periodiche ed i bilanci debbono essere elaborati in cifre complessive, con esclusione di ogni riferimento a singoli nominativi, e non possono essere diversi dai documenti che gli enti sono comunque tenuti a produrre alla Banca d'Italia.

Sezione IV - Disposizioni varie

Art. 17

Polizia locale, urbana e rurale

1. La regione Fr.-V.G. è titolare delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie elencate negli articoli 4 e 5 dello statuto speciale.

2. La delega alla regione Fr.-V.G. di funzioni amministrative statali si considera conferita anche per le funzioni di polizia amministrativa ad esse pertinenti.

3. Nella regione Fr.-V.G. si applicano gli articoli 19, 20 e 21 del DPR n. 616.

Art. 18

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

1. Sono soppresse le limitazioni stabilite negli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 959, riguardo al passaggio di funzioni amministrative dallo Stato alla regione Fr.-V.G. in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

² Recante norme per la costituzione del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

Art. 19

Interpretazione autentica dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839

1. Nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, l'espressione «passano alla regione» va intesa nel senso che i beni ivi considerati passano in proprietà alla regione.

Art. 20

Trasferimento di uffici e personale dello Stato

1. Gli ispettorati dell'alimentazione operanti nel territorio regionale sono trasferiti alla regione Fr.-V.G.
2. Per il trasferimento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116.
3. I dipendenti dello Stato comunque in servizio presso gli uffici indicati nel comma 1 sono posti a disposizione della regione Fr.-V.G. Al loro inquadramento nel ruolo regionale si provvede, con il loro consenso, nel rispetto delle posizioni economiche già acquisite ed, in quanto possibile, delle posizioni giuridiche che siano compatibili con lo stato giuridico del personale regionale.

Art. 21

Affari pendenti

1. Per la definizione dei procedimenti amministrativi pendenti, che abbiano comportato assunzione di impegni, prima della data di trasferimento alla regione delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, si applicano le disposizioni dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902.

Art. 22

Finanziamento delle funzioni trasferite e delegate

1. Agli oneri derivanti alla regione Fr.-V.G. dall'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto si provvede a norma dell'art. 3 della legge 6 agosto 1984, n. 457.
2. Al finanziamento delle funzioni delegate alla regione Fr.-V.G. con il presente decreto o con altre leggi si provvede mediante somme da prelevare dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale relativi alle stesse funzioni delegate.
3. Per lo svolgimento da parte della regione Fr.-V.G. delle funzioni amministrative ad essa delegate sarà attribuita alla medesima, per le spese di funzionamento, una somma pari al 10 per cento dell'ammontare delle spese operative connesse all'esercizio della delega stessa.

DPR 19 marzo 1990, n. 70 Ulteriori norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari e di assistenza a particolari categorie¹

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentito il parere della commissione paritetica prevista dall'art. 65 della citata legge costituzionale n. 1 del 1963;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: emana il seguente decreto:

Capo I

Assistenza scolastica a favore degli studenti universitari

Art. 1

1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, le funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.

2. Le opere universitarie, di cui all'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, relative alle Università degli Studi di Trieste e di Udine assumono la posizione giuridica di enti dipendenti dalla regione, agli effetti dell'art. 4, n. 1, dello statuto speciale, continuando a svolgere i compiti loro attribuiti sino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale.

Art. 2

1. Al personale dipendente dalle opere universitarie, di cui all'art. 1, continuano ad applicarsi, in attesa di disciplina regionale, le norme in vigore concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività, previdenza, quiescenza ed assistenza.

2. Ai fini del trattamento di quiescenza sono applicabili le disposizioni dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e quelle della legge 27 ottobre 1988, n. 482.

Capo II

Assistenza a favore di particolari categorie

Art. 3

1. Sono trasferiti alla regione le funzioni amministrative ed i compiti già attribuiti per il Friuli-Venezia Giulia nelle materie di sua competenza ai sottoindicati enti, compresi nella tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed esercitati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dall'ufficio stralcio di cui all'art. 119 del medesimo decreto:

Unione italiana ciechi (U.I.C.);

Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (E.N.S.);

Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL);

Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra (A.N.F.C.D.G.);

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 aprile 1990, n. 79.

Ente nazionale assistenza alla gente di mare (ENAGM);
Ente nazionale cellulosa e carta (ENCC);
Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.).

Art. 4

1. Unitamente alle funzioni ed ai compiti di cui all'art. 3, passano alla regione:

a) le strutture operative e gli uffici degli enti ivi considerati, esistenti nel Friuli-Venezia Giulia;

b) i beni mobili ed immobili, di spettanza dei medesimi, esistenti nel Friuli-Venezia Giulia ed amministrati dall'ufficio stralcio di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Per l'attuazione di quanto disposto nel comma 1, si segue il procedimento stabilito dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, facendosi decorrere il termine ivi stabilito dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il personale già in servizio presso le strutture e gli uffici di cui al comma 1 ed amministrato dal suddetto ufficio stralcio è posto a disposizione della regione. Al suo inquadramento nel ruolo regionale si provvede, con il suo consenso, nel rispetto delle posizioni economiche già acquisite ed, in quanto possibile, delle posizioni giuridiche che siano compatibili con lo stato giuridico del personale regionale.

Capo III

Disposizioni finali

Art. 5

1. Nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, la regione Friuli-Venezia Giulia partecipa di norma alla ripartizione dei fondi speciali che siano destinati dallo Stato, in via generale, alle regioni per il potenziamento dell'assistenza scolastica per gli studenti universitari e dell'assistenza alle categorie di cui al capo II.

D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 514 Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro¹

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentita la commissione paritetica prevista dall'art. 65 dello statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Delega delle funzioni amministrative in materia di collocamento e avviamento al lavoro

1. Al fine di realizzare nella regione Friuli-Venezia Giulia un organico sistema di servizi per l'impiego, a decorrere dal 1° gennaio 1997 è delegato a detta regione l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite all'ufficio regionale e agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nonché alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, eccettuate le funzioni relative alla composizione delle controversie individuali di lavoro trattate nell'ambito della commissione provinciale di conciliazione e le funzioni relative alla ricognizione e al monitoraggio del costo del lavoro, dell'osservatorio sindacale e dei conflitti di lavoro.

2. Lo Stato e la regione si informano reciprocamente sullo svolgimento delle funzioni amministrative nella materia del presente decreto.

3. La regione disciplina le funzioni delegate con norme legislative di organizzazione, di spesa e di attuazione.

Art. 2

Trasferimento degli uffici

1. Sono trasferiti, a decorrere dal 1° gennaio 1997 alla regione Friuli-Venezia Giulia gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, nonché le sezioni circoscrizionali per l'impiego, unitamente alla commissione regionale per l'impiego e ad altri organi collegiali. Dalla stessa data è soppresso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. La regione subentra nella proprietà delle attrezzature e degli arredi degli uffici trasferiti e dell'ufficio soppresso, nonché nei contratti di locazione degli immobili.

2. Le funzioni amministrative il cui esercizio rimane allo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 1, sono esercitate dagli ispettorati del lavoro.

Art. 3

Trasferimento del personale

1. Fino all'inquadramento nell'amministrazione regionale il personale di ruolo degli uffici trasferiti e quello del soppresso ufficio regionale, nonché il personale in servizio presso i medesimi uffici al 1° gennaio 1996 ai sensi dell'art. 1 della legge 9 marzo 1971, n. 98, è messo a disposizione della regione

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 ottobre 1996, n. 233.

conservando lo stesso stato giuridico e il trattamento economico in godimento. Il relativo onere è a carico del bilancio della regione.

2. Il personale di cui al comma 1 ha diritto di chiedere il mantenimento in servizio presso l'amministrazione dello Stato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di inquadramento, mantenendo la propria posizione. Il restante personale che non esercita tale diritto è trasferito alla regione secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale. Ai fini dell'inquadramento presso la regione, la legge regionale fa riferimento alle qualifiche o ai livelli posseduti dal personale da inquadrare ed alla consistenza organica dello stesso alla data del 1° gennaio 1997, senza valutare eventuali variazioni successive di qualifiche o di livelli apportate, anche se con effetto retroattivo, dall'amministrazione di provenienza.

3. Il personale che chiede il mantenimento in servizio presso l'Amministrazione dello Stato viene prioritariamente trasferito agli ispettorati del lavoro della regione, nei limiti delle vacanze di organico. Il restante personale viene trasferito ad altre amministrazioni statali operanti nel territorio regionale, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico acquisito, ovvero, a richiesta, viene destinato ad uffici di altre regioni dell'amministrazione di appartenenza, nei limiti delle vacanze di organico.

4. In corrispondenza al contingente di personale trasferito è ridotta, con decorrenza dalla data del trasferimento, la dotazione organica delle amministrazioni statali di provenienza.

5. Sino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, gli uffici di cui all'art. 1, comma 1, continuano a svolgere le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore attinenti alle funzioni delegate.

Art. 4

Rimborso degli oneri per l'esercizio delle funzioni delegate

1. Il Ministero del lavoro rimborsa annualmente alla regione la spesa per l'esercizio delle funzioni delegate, compresa quella per il personale.

2. In attesa del provvedimento di revisione organica dell'ordinamento finanziario della regione previsto dal decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 567, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 82, e considerato quanto stabilito dall'art. 2, comma 56, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, all'importo del rimborso si applica una riduzione dell'1 per cento.

3. La regione fornisce al Ministero del lavoro, sulla base di una apposita convenzione, i programmi di gestione automatizzata elaborati per soddisfare esigenze di interesse comune in materia di lavoro.

D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 8 Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche ed integrazioni al DPR 23 gennaio 1965, n. 114, concernente la finanza regionale¹

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il DPR 23 gennaio 1965, n. 114;

Sentita la commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 dicembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1.²

Art. 2

1.³

Art. 3

1.⁴

Art. 4

1.⁵

Art. 5

1.⁶

Art. 6

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, come sostituito dall'articolo 2 del presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1997.

2. Nelle more del completamento del processo di trasferimento e di delega di funzioni dallo Stato alla regione, qualora la quota delle spese relative all'esercizio delle funzioni delegate eventualmente a carico della regione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), fosse insufficiente al raggiungimento degli obiettivi di risanamento della finanza pubblica, una quota del previsto incremento del gettito tributario spettante alla regione - ad esclusione in ogni caso degli incrementi derivanti dall'evoluzione tendenziale ed al netto delle eventuali previsioni di riduzioni di gettito - derivante dalle manovre correttive di finanza pubblica previste dalla legge finanziaria e dai relativi provvedimenti collegati, nonché dagli altri provvedimenti legislativi aventi le medesime finalità, non considerati ai fini della determinazione dell'accordo relativo all'esercizio finanziario precedente, può essere destinata al raggiungimento degli

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 gennaio 1997, n. 23. Corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 1° marzo 1997, n. 50.

² Sostituisce il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 2, D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114.

³ Sostituisce l'articolo 4, D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114.

⁴ Sostituisce l'articolo 5, D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114.

⁵ Sostituisce l'articolo 6, D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114.

⁶ Inserisce dopo l'articolo 6, l'articolo 6-bis al D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114.

obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica previsti dai predetti provvedimenti, tenuto conto altresì delle spese a carico della regione per funzioni trasferite in data successiva al 1° gennaio 1997.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono determinati, d'intesa tra il Governo e la regione, l'ammontare delle riserve all'erario, già disposte da leggi in vigore sino al 31 dicembre 1996, sulla base di una stima degli incrementi di gettito derivanti dalle medesime leggi, al netto delle eventuali riduzioni di gettito conseguenti a norme connesse, e dell'incremento derivante dall'evoluzione tendenziale, nonché le modalità per la regolazione anche graduale dei rapporti finanziari conseguenti.

D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 9 Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni¹

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto in particolare il punto 1-bis) dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, introdotto dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 dicembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'interno;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e rapporti con la normativa previgente

1. Il presente decreto detta le norme di attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, che modifica gli articoli 4 e 5 dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.

2. Le presenti norme di attuazione disciplinano la materia dell'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, abrogando tutte le precedenti disposizioni incompatibili.

Art. 2

Ordinamento degli enti locali

1. La regione, nel rispetto degli articoli 5 e 128 della Costituzione, nonché dell'articolo 4 dello statuto di autonomia, fissa i principi dell'ordinamento locale e ne determina le funzioni, per favorire la piena realizzazione dell'autonomia degli enti locali.

Art. 3

Trasferimento di funzioni amministrative

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 4 sono trasferite all'amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto speciale, tutte le attribuzioni amministrative concernenti gli enti locali precedentemente esercitate da organi centrali o periferici dello Stato comprese quelle di intervento sostitutivo.

Art. 4

Funzioni amministrative riservate allo Stato

1. Restano di competenza degli organi dello Stato le funzioni in materia di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, di lotta alla criminalità organizzata, nonché quelle in materia di protezione civile esercitate nell'interesse nazionale.

2. Resta altresì di competenza degli organi dello Stato il controllo sui servizi dello stato civile, anagrafe, leva militare, servizio elettorale, nonché servizi di statistica limitatamente alle funzioni proprie dell'Istituto nazionale di statistica.

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 gennaio 1997, n. 23.

Art. 5

Rapporti tra Stato e regione

1. Lo Stato e la regione si informano reciprocamente nell'esercizio delle funzioni relative agli enti locali. Essi possono, altresì, in ogni momento e con forme semplificate, richiedere notizie ed informazioni.

Art. 6

Controllo sugli enti locali

1. La regione, con proprie leggi, determina la natura e la disciplina dei controlli nei confronti degli enti locali.

2. Spettano alla regione anche i provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico.

3. I provvedimenti, adottati nell'esercizio del controllo sugli organi, vanno comunicati al commissario del Governo nella regione.

Art. 7

Funzioni amministrative in materia elettorale

1. La regione disciplina il procedimento di elezione negli enti locali, esercitandone tutte le funzioni, compresa la fissazione e l'indizione dei comizi elettorali.

2. Gli uffici periferici dello Stato assicurano la collaborazione, se richiesta, alla gestione dell'attività elettorale.

Art. 8

Circoscrizioni provinciali

1. Nella materia di cui all'articolo 4, numero 1-bis), dello statuto speciale è ricompresa la revisione delle circoscrizioni provinciali, l'istituzione di nuove province e la loro soppressione, su iniziativa dei comuni, sentite le popolazioni interessate. Resta ferma la facoltà dello Stato di non istituire propri uffici decentrati nelle nuove province e di mantenerli nelle province soppresse.

2. L'eventuale istituzione da parte della regione di aree metropolitane comporta la revisione delle circoscrizioni provinciali interessate.

Art. 9

Ordinamento della finanza locale

1. Spetta alla regione disciplinare la finanza locale, l'ordinamento finanziario e contabile, l'amministrazione del patrimonio e i contratti degli enti locali.

2. La regione finanzia gli enti locali con oneri a carico del proprio bilancio, salvo il disposto di cui al comma 3.

3. Lo Stato assicura ai comuni, alle province e agli altri enti locali della regione il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale ad essi delegate o attribuite, nella misura determinata dalla normativa statale.

Art. 10

Attribuzione del sindaco quale ufficiale di Governo

1. Le attribuzioni dei sindaci della regione, quali ufficiali di Governo, sono fissate dalle leggi dello Stato.

2. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al comma 1, spetta al prefetto la nomina di commissari per l'adempimento delle funzioni stesse.

3. I provvedimenti di cui al comma 1, adottati dal sindaco, aventi particolare rilevanza generale, nonché gli atti eventualmente richiesti sono tempestivamente trasmessi agli organi regionali.

4. L'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1 è delegabile dal sindaco, previa comunicazione al prefetto, agli organi dei municipi.

Art. 11

Giuramento del presidente della provincia e del sindaco

1. Il presidente della provincia presta giuramento dinanzi ad un organo della regione. Dell'avvenuto giuramento è data formale e tempestiva comunicazione alla prefettura competente per territorio.
2. Per quanto riguarda il giuramento del sindaco, continua a trovare applicazione la normativa statale.

Art. 12

Rapporti transfrontalieri degli enti locali

1. Gli enti locali della regione possono instaurare rapporti di reciproca collaborazione con enti locali degli stati confinanti, secondo la normativa statale e regionale, nel rispetto degli interessi nazionali, degli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e degli accordi internazionali.

Art. 13

Tutela delle minoranze linguistiche e valorizzazione delle lingue locali

1. Gli enti locali della regione, attraverso gli statuti, garantiscono la tutela delle minoranze linguistiche nel rispetto delle norme statali e regionali.
2. Nel rispetto delle medesime norme, gli enti locali adottano le misure adeguate per la conservazione e lo sviluppo delle lingue locali.

Art. 14

Status degli amministratori locali

1. Spetta alla regione disciplinare lo status degli amministratori locali.

Art. 15

Personale degli enti locali

1. Spetta alla regione disciplinare l'ordinamento del personale dei comuni, delle province e degli altri enti locali.

Art. 16

Comando di personale presso la regione

1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto e in particolare per le funzioni amministrative in materia di controllo sugli organi degli enti locali, nonché in materia elettorale, su richiesta della regione lo Stato può mettere a disposizione della regione stessa, in posizione di comando, proprio personale in servizio presso le prefetture della regione.

Art. 17

Disposizioni finanziarie

1. Le disposizioni dell'articolo 9 hanno effetto dal 1° gennaio 1997 ovvero dalla diversa data, se posteriore, coincidente con il primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge statale che, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), modifica l'articolo 49 dello statuto al fine di garantire il finanziamento delle funzioni trasferite con il presente decreto.

Art. 18

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove leggi regionali disciplinanti la materia oggetto del presente decreto, continua ad applicarsi la normativa statale e regionale vigente.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 17 e dal successivo comma 3, il trasferimento delle funzioni previste dal presente decreto decorre dal trentesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore, fermo il compimento dei procedimenti già iniziati, alla data del trasferimento delle funzioni, con oneri a carico dello Stato.

3. Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, rimangono ferme le funzioni amministrative degli organi dello Stato riguardanti il procedimento di elezione degli enti locali.

D.Lgs. 27 gennaio 1998, n. 31 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti la restituzione di un immobile allo Stato¹

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che approva lo statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia;

Visto il DPR 31 ottobre 1967, n. 1401, recante le norme di attuazione dello statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento alla regione dei beni patrimoniali disponibili di cui all'elenco annesso al decreto medesimo;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. È revocato il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia, con effetto dal 1 gennaio 1965, dell'immobile di pertinenza del patrimonio indisponibile dello Stato, riportato al numero 42 dell'elenco annesso al DPR 31 ottobre 1967, n. 1401, denominato «ex centro cani da guerra», in Udine, attualmente distinto in catasto con foglio 50 n. 315 della consistenza di ha 00.11.10.

Art. 2

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la regione consegna al Ministero delle finanze - Ufficio del territorio di Udine, il bene indicato nell'articolo 1, a mezzo di apposito verbale.

2. Il processo verbale di consegna, sottoscritto dagli intervenuti, costituisce titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per la intavolazione del bene a favore dello Stato.

Art. 3

1. La consegna allo Stato del bene di cui all'articolo 1 ha luogo - nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova, con tutti gli oneri e pesi inerenti e con le sue pertinenze ed i suoi arredi.

2. I redditi e gli oneri derivanti dalla gestione di detto bene si considerano compensati. Gli eventuali maggiori oneri sono a carico dell'amministrazione usuaria Ente poste.

Art. 4

1. Tutti gli atti, contratti, formalità, e adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 marzo 1998, n. 50.

D.Lgs. 5 settembre 2000, n. 256 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali¹

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare gli articoli 10, 20 e 50;

Sentita la commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 1° settembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Trasferimento di funzioni e compiti

1. Sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province le funzioni amministrative ed i compiti esercitati, ai sensi del R.D. 23 agosto 1890, n. 7088, e R.D. 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dagli uffici metrici provinciali che hanno sede nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2

Trasferimento di rapporti e del patrimonio

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno sede nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia succedono ai soppressi uffici metrici provinciali nella titolarità di tutti i rapporti giuridici connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, nella proprietà delle attrezzature e degli arredi, nonché, salva disdetta, nei contratti di locazione degli immobili.

2. Le dotazioni tecniche e le risorse strumentali trasferite sono quelle individuate nella loro attuale consistenza dall'inventario e dal giornale delle entrate e delle uscite, tenuti dagli uffici.

Art. 3

Oneri finanziari

1. Agli oneri derivanti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si provvede mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale secondo quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 1999, n. 286, e per ciascun ente nella misura indicata nella tabella B allegata al medesimo decreto.

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 2000, n. 216.

Art. 4

Personale

1. Il personale dello Stato in servizio presso i soppressi uffici, quale risultante dalla tabella A allegata al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è trasferito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province.

2. All'inquadramento di dette unità, individuate secondo la citata tabella A, si provvede nel rispetto delle posizioni economiche acquisite, delle posizioni giuridiche compatibili con lo stato giuridico del personale degli enti camerali e mediante trasposizione orizzontale delle qualifiche funzionali, sulla base della tabella di equiparazione prevista dall'articolo 2, comma 5, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999.

3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito di concorsi interni indetti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato anteriormente alla data di adozione del presente decreto, anche se espletati successivamente alla predetta data.

4. La dotazione organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1997, viene ridotta in corrispondenza dei posti resi vacanti dalle unità trasferite.

Art. 5

Norma finale e di rinvio

1. Il trasferimento degli uffici e della dotazione di cui agli articoli da 1 a 4, decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999.

D.Lgs. 6 ottobre 2000, n. 312 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione ubicati sulle autostrade e sui raccordi autostradali¹

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentita la commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Trasferimento di funzioni amministrative in materia di impianti autostradali

1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, numero 6), e dell'articolo 8 dello Statuto, tutte le funzioni amministrative in materia di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione ubicati sulle autostrade e sui raccordi autostradali.

Art. 2

Decorrenza dell'esercizio delle competenze

1. Il trasferimento delle funzioni previste dal presente decreto decorre dalla data della sua entrata in vigore.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali disciplinanti la materia oggetto del presente decreto, continua ad applicarsi la normativa statale vigente.

3. I procedimenti già iniziati alla data del trasferimento delle funzioni sono conclusi dalla regione. Le amministrazioni dello Stato competenti consegnano alla regione gli atti concernenti i procedimenti pendenti.²

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2000, n. 255.

² Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 28 novembre 2000, n. 278.

D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 237 Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, recanti il trasferimento alla regione di beni immobili dello Stato¹

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, dell'interno, dei trasporti e della navigazione e per i beni e le attività culturali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Trasferimento di beni

1. Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia i beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato indicati nell'allegato A;

2. [I beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1 entrano a far parte del demanio della regione o dell'ente locale destinatario].²

Art. 2

Consegna dei beni

1. Gli Uffici del territorio di Gorizia, di Pordenone, di Trieste e di Udine del Ministero delle finanze, ciascuno per il territorio di sua competenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'intervento dei rappresentanti delle amministrazioni statali interessate, provvedono alla consegna alla regione dei beni di cui all'articolo 1.

2. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale a favore della regione dei beni immobili consegnati ai sensi dell'articolo 1.

3. Qualora la regione trasferisca ai comuni, alle province o ad altri enti pubblici i beni acquisiti ai sensi del presente decreto, il verbale di consegna del bene al comune, alla provincia o ad altro ente pubblico costituisce titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale. Nei casi in cui un comune, una provincia o un altro ente pubblico abbia sottoscritto congiuntamente alla regione il verbale di consegna di cui al comma 2, il verbale costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale del bene a favore del comune, della provincia o dell'altro ente pubblico.

Art. 3

Effetti del trasferimento

1. Il trasferimento dei beni con tutte le pertinenze, gli accessori, gli oneri e i pesi inerenti ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di consegna. I processi relativi ai beni trasferiti ai sensi del presente decreto sono proseguiti dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ovvero dall'ente pubblico destinatario, o nei loro confronti.

2. I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione ovvero all'ente pubblico destinatario, dalla data di consegna.

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 2001, n. 142.

² Comma abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 17 settembre 2003, n. 278 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2003, n. 239).

Art. 4

Elenchi correttivi

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere stilati elenchi correttivi. A tal fine si provvede ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto.

Art. 5

Esenzioni fiscali

1. Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto, anche nel caso di trasferimento ai sensi dell'articolo 2, comma 3, sono esenti da ogni diritto e tributo.

Elenco dei beni immobili appartenenti allo Stato e situati nel territorio del Friuli-Venezia Giulia da trasferire alla regione

Provincia di Trieste

Comune	Denominazione - Descrizione - Dati catastali
Duino Aurisina	Ex caserma polizia: p.c. ed. 276/1, 276/2, 277 e 1103/1 in CC. di Malchina - fg. mappa 14 - Sch. 318; Ex caserma Guardia di finanza: p.c. ed. 425 in CC. di Malchina fg. mappa 14 - Sch. 325;
Trieste	Strade di Borgo San Sergio: via Petracco, via Morpurgo, via Curiel, via Rosani, via Maovaz, via Grego, via Forti: catasto fondiario C.C. S.M.M. inferiore - P. T. 3766 pp.cc.nn. 2504, 3785/13 e 3930 fg. 22 e fg. 29 - foglio di possesso fondiario n. 2829 Sch. 416 parte sch. 430 e parte scheda in formazione; Aree comprese nel perimetro del PEEP «Poggi S. Anna»: catasto fondiario C.C. S.M.M. inferiore p.c.n. 1330/1 a 44, 2767, 1322/1, 1322/2 1323/1 Sch. 224; Aree comprese nel perimetro del PEEP «Opicina» - ex campi profughi: pp.cc. 1392, 1551/1, 1600/1 a 9, 1600/11 a 18, 1892/2 a 8, 1892/53 a 65 - Sch. 417, C.C. di Villa Opicina; Casa di riposo «Capon» di Opicina via S. Isidoro n. 13: catasto fondiario C.C. Opicina p.c.n. 1600/2 - Sch. 417; Centro di assistenza domiciliare, alloggi di via S. Biagio n. 1-3-5 e di via S. Isidoro n. 1-3-5: P.c.n. 1551/2 a 7 catasto fondiario C.C. di Villa Opicina - Sch. 417; Villa Hecht in via Ginnastica n. 53 - Trieste: P.c.n. 3197 del C.C. di Trieste - Sch. 250; Scuola Deledda in via Rismondo n. 8 - Trieste: P.c.n. 933 del C.C. di Trieste - Sch. 130 Ex deposito materiale genio di Montebello; Ex aerocampo di Prosecco.

Provincia di Pordenone

Comune	Denominazione - Descrizione - Dati catastali
Arzene	Caserma «Tagliamento» via delle Alpi - fg. 8 mapp. 1.
Casarsa della Delizia	Area militare «ex - polveriera»: fg.2 - mapp. A - B.
Montereale Valcellina	Fabbricato ex colonia elioterapica - sul greto del torrente Cellina: fg. 6 - mapp: 146.
Pinzano al Tagliamento	Fabbricato «ex casermetta» loc. ponte Tagliamento: fg. 7 mapp. nn. 1254 e 1276; Complesso «ex fortificazioni e mausoleo Caduti» loc. ponte Tagliamento: fg. 7 - mapp. nn. 166 a 170, 752 a 771, 1174 - Ha 4.53.30.
Spilimbergo	Ex caserma «2 novembre» in frazione di Tauriano: fg. 20 - mapp. nn. 98, 99 e 108; Caserma Zamparo in frazione di Istrago: fg. 21 mapp. n. 16 C.T. e nn. 292 e 293 C.E.U. - Sch. 22; Postazione militare sita nel parco di palazzo di Spilimbergo di Sopra - via Tagliamento: fg. 24 mapp. 508 - mq 620.
Claut	Terreni loc. Tre Pini: fg. 45 - mapp. n. 132 D.P. in uso senza titolo, con canone, al comune per strada.
Pordenone	Ex caserma Molinari - v. Molinari: fg. 20 - mapp. 961 - Sch. 11.
Sequals	Ex caserma Sampaoli: fg 10 - mapp. nn. 154, 416 a 436 - Sch 133.
Vivaro	Superficie demaniale sita ridosso del torrente Meduna: Part. 1753 - fg. 15 mapp. 433 porzione «b»; la parte rimanente: fg. 9 in area incensita.
San Giorgio della Richinvelda	Ex casermetta di Aurava fg. 27 - mapp. 405
San Vito al Tagliamento	Ex casermetta di Ligugnana: fg. 21 - mapp. nn. 130, 596; Ex casermetta sita in golenia del fiume Tagliamento: fg. 5 mapp. 86

Provincia di Gorizia

³ Allegato così corretto con Comunicato 9 agosto 2001 (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184). Per l'integrazione dell'elenco dei beni immobili di cui al presente allegato vedi il D.Lgs. 2 marzo 2007, n. 35.

Comune	Denominazione - Descrizione - Dati catastali
Capriva del Friuli	Casermetta ex posto di guardia - loc. «Russiz» via V. Bolaffio: pp.cc. 957/79 e 957/81 del c.c. di Capriva del Friuli - F.P.F. n. 1112.
Romans d'Isonzo	Deposito munizioni di Romans d'Isonzo: part. 376 - Sez. B F.M. 6 mapp. nn. 618/70 sub. 1 e 2.
San Lorenzo Isontino	Ex postazione militare attigua alla via D'Annunzio: mapp. n. 675/13 (seminativo cl. 5 di mq 132) e 675/14 (seminativo cl. 5 di mq. 217) al Tavolare in elenco del bene pubblico del c.c. di San Lorenzo Isontino; al NCT in foglio di possesso n. 1715; al NCEU non censite.
Savogna d'Isonzo	Casermetta esercito il loc. S. Michele del Carso: part. tav. 315 mapp. n. 1658/15 del c.c. di San Michele del Carso (improduttivo di mq 8.410), intestata a Demanio pubblico dello Stato (Ramo difesa esercito) - Al NCT in foglio di possesso n. 319 - al NCEU non censita; Casermetta esercito il loc. Castel Rubbia: Al Tavolare in elenco del Bene pubblico del c.c. di Castel Rubbia (bosco cl. 2 di mq 1.830) - mapp. 3712 - Demanio pubblico dello Stato (Ramo difesa esercito) - Al NCT in foglio di possesso n. 71 - al NCEU non censita.
Fogliano Redipuglia	Ex caserma: p.c. ed. 653 c.c. Fogliano - P.T. n. 524 - Sch. 444.
Gorizia	Castello di Gorizia: c.c. Gorizia, p.t. 898, p.c. 663 e 3702. Ex polveriera del Monte Calvario: c.c. Lucinico, p.t. 1968, p.c. 1387/3, 1386/3, 1536/1 a 1536/4, 1537/1, 1537/3, 1536/5, 1545/1, 1545/2, 1542/2, 1383/1, 1383/2, 1386/4, 1401/8, 1401/9, 1542/1, 1349/3, 1371/2, 1372, 1373/2, 1381/2, 1384, 1385, 1543, 1544.
Gradisca d'Isonzo	Ex caserma Guardia di finanza: p.c. 118 f.m. 20 del c.c. di Gradisca d'Isonzo p.t. 770.
Grado	Isola Porto Buso con annessi fabbricati (ex scuola ed ex caserma di Finanza di mare): c.c. Grado pp.cc.nn. 900/2 a 4, 900/7 e 8 Sch. 148; Scuola materna Boscat sita nella frazione di Boscat: c.c. Grado - p.c.n. 3212/4 - Sch. 414; terreno sito in Via Pigafetta (zona Colmata): C.C. Grado p.c.n. 200/236 - Sch. 416. Chiesa parrocchiale loc Boscat della parrocchia di Belvedere di Aquileia (Udine): f.m. 78, p.c. 3212/3 Sch. 415.
Doberdò del Lago	C.c. di Doberdò del Lago: pp.cc.nn. 1/110, 1/210 a 1/213; 1/215 a 1/217, 1237/67 a 1237/69, 1238/6 a 1238/8, 1239/31 a 1239/49, 1239/129, 1239/132, 1240/128, 1240/130 a 1240/133; c.c. di Iamiano: p.c. 48/566.

Provincia di Udine

Comune	Denominazione - Descrizione - Dati catastali
Attimis	Polveriera di Racchiuso: part. 2907 - fg. 34, mapp. 222 - fg. 35, mapp. nn. 54 a 56, 62 a 67, 69 a 75, 88, 92 a 97, 112, 113, 116 a 122, 124, 126 a 131, 174, 177 a 179, 190, 192, 194, 195, 199, 201 a 203, 215 a 217, 228, 247 a 251, 258, 259, 262, 269, 281, 282, 285 e 288 - Fg. 39, mapp. nn. 1 a 15, 28, 32, 34, 39, 51 a 59, 96, 202, 230, 235, 242 a 244, 267 a 271, 273, 274, 295, 314. Fortificazioni e depositi militari località «Cernavoda»: part. 2907 - fg. 8, mapp. nn. 44, 186 a 193, 195. Strada militare «Porzus-Canebola-Subit» e strada militare «Subit-Taipana»: fg. 1, mapp. 224 - fg. 2, mapp. 106 - fg. 4/mapp. nn. 318, 328 a 331 - fg. 5, mapp. nn. 68, 72, 74 - fg. 6, mapp. nn. 598, 608 - fg. 7 particc. incensite - fg. 15, mapp. 221 - fg. 23, mapp. 214 - fg. 31, mapp. 245 - fg. 32, mapp. 133. Caserma «Grimaz» di Attimis e terreni annessi: part. 3129 - fg. 25, mapp. nn. 192, 422, 423, 424.
Bertiolo	Area posta lungo il lato destro, in direzione nord-sud, della strada provinciale «Ponte di Madrisio» distinta in mappa c.t. al fg. 12, mapp. 198.
Lusevera	Casermetta, ex polveriera e postazioni di difesa: part. 382 - fg. 5, mapp. nn. 36, 37, 38, 88, 95, 98, 100, 102, 106, 109.
Manzano	Ex sbarramento difensivo: part. 1724 - fg. 5, mapp. A e B - fg. 6, mapp. C, D, E, F, G - fg. 19, mapp. A - fg. 27, mapp. A, B, C, D, E, F.
Moggio Udinese	Catasto terreni: Part. 535 - fg. 21, mapp. nn. 53, 246, 247, 295, 296; Part. 535 - fg. 23, mapp. nn. 103, 230, 348; Part. 535 - fg. 24, mapp. nn. 64, 358; Part. 535 - fg. 51, mapp. n. 41; Part. 535 - fg. 52, mapp. nn. 143, 198, 199, 200; Part. 535 - fg. 79, mapp. nn. 228, 229, 333; Part. 535 - fg. 83, mapp. n. 168; Part. 535 - fg. 84, mapp. nn. 168, 170, 287; Part. 535 - fg. 85, mapp. nn. 6, 85, 118; Part. 535 - fg. 96, mapp. n. 26; Part. 538 - fg. 1, mapp. n. 6; Part. 538 - fg. 2, mapp. nn. 11, 44, 45; Part. 538 - fg. 3, mapp. nn. 19, 20;

	Part. 538 - fg. 6, mapp. nn. 34, 41, 42; Part. 538 - fg. 74, mapp. nn. 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468; Part. 538 - fg. 77, mapp. nn. 149, 150, 151, 152, 153; Part. 538 - fg. 82, mapp. nn. 229, 230, 231; Part. 538 - fg. 98, mapp. nn. 88, 89, 90; Part. 1913 - fg. 11, mapp. nn. 49, 50, 52, 53, 54; Part. 1913 - fg. 84, mapp. nn. 23, 47, 401, 610, 611; Part. 1913 - fg. 94, mapp. nn. 76, 106; Part. 2253 - fg. 82, mapp. nn. 17, 20, 21, 22, 23; Part. 2679 - fg. 80, mapp. nn. 112, 151, 154, 947, 1642, 1643; Part. 2680 - fg. 45, mapp. nn. 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220; Part. 2680 - fg. 46, mapp. nn. 375, 376, 377, 378; Part. 2680 - fg. 49, mapp. n. 198; Part. 2680 - fg. 80, mapp. nn. 1626, 1730; Part. 2680 - fg. 84, mapp. nn. 25, 385, 402, 404, 438; Part. 2680 - fg. 85, mapp. nn. 152, 184, 198, 209, 212, 213, 215, 216; Part. 3005 - fg. 85, mapp. nn. 12, 228, 248, 249, 258, 259, 260; Part. 3005 - fg. 96, mapp. n. 228; Catasto urbano: Part. 82 - fg. 25, mapp. n. 8801; Part. 82 - fg. 83, mapp. nn. 9143, 9144, 9146, 9147; Part. 82 - fg. 83, mapp. n. 9145; Part. 82 - fg. 83, mapp. nn. 9148, 9149, 9150 sub 1; Part. 82 - fg. 83, mapp. n. 9150 sub 2; Part. 82 - fg. 83, mapp. nn. 9150 sub 3, 9151; Part. 82 - fg. 83, mapp. n. 9150 sub 4; Part. 82 - fg. 83, mapp. n. 9150 sub 5; Part. 675 - fg. 83, mapp. nn. 9160 sub 1, 9161 sub 1, 9162, 9163; Part. 675 - fg. 83, mapp. nn. 9160 sub 2, 9161 sub 2; Ex caserma «Tivella».
Mortegliano	Ex polveriera (confine comune di Mortegliano/ Lestizza/Pozzuolo); fg. 2, pista di volo (Lavariano tra via Risano e via Sammardenchia); fg. n. 7, mapp. A e fg. n. 8, mapp. A e B. Area addestramento (incrocio SS.PP. Ponuolo/Lavariano): fg. 12, mapp. nn. 10, 11, 44, 45, 46, 49, 50, 53, 54, 172.
Osoppo	Area tiro a segno: fg. 4, mapp. nn. 33 e 428 Casa del custode e casa del tamburo (fortezza di Osoppo): fg. 3, mapp. 668/I a 3.
Palmanova	Magazzino militare - contrada Savorgnan: part. 133 - fg. 5 mapp. nn. 235 e 236 - Sch. 97 Asilo alloggio suore annesso alla chiesa di San Francesco - via Garibaldi, 5: fg. 4 mapp. nn. 261 a 264, 266, 267, - Sch. 66; Polveriera borgo Cividale: fg. 5 mapp. nn. 102 e 103; Ex polveriera napoleonica contrada Foscari: fg. 4 - mapp. 430; Relitto terreno ex fortezza ora sede stradale - via Rota: fg. 4 - mapp. 246 - Sch. 71. Area di casermetta demolita - via Villaresso: fg. 5 - mapp. 97 - Sch. 72; Orto annesso stab. alloggi ufficiali - via Loredan: N.C.E.U. fg. 4, mapp. 541, N.C.T. fg. 4 mapp. 542 - Sch. 74 Canonica dell'Arciprete - piazza Grande: fg. 5 pp.cc. 127 a 131 - Sch. 83; Alloggi sottufficiali ex. caserma n. 4 - via Sagredo: fg. 3 - mapp. 552 e parte mapp. 159; Palazzo «De Regionato» ex sede uffici finanziari - via Corner e borgo Udine: fg. 4 mapp. 102 sub. 1 a 5, mapp. 103 sub. 1, 2, mapp. 104 sub. 1, 2 Sch. 87. Caserma «Piave» - via Renier via Garzoni: fg. 5 mapp. nn. 381 a 383, 513 - Sch. 88; Alloggi per ufficiali ammogliati - via Loredan Borgo Aquileia: fg. 4 - mapp. nn. 543 a 546; Alloggi per ufficiali e casa presso la «Gran Guardia» - borgo Aquileia: fg. 4 - mapp. nn. 555, 559, 560 - Sch. 91; Casetta d'abitazione (ex scuderia cavalli ufficiali) - contrada Savorgnan - via Pisani: fg. 4 mapp. 194 parte - Sch. 93; Circolo combattenti - Ex convento Cappuccini via Cavour: fg. 5 - mapp. nn. 235, 236 Sch. 97; Porta detta di Aquileia Dongioni n. 65: part. 133 fg. 4 - pp. cc. 597 e 565 - D - Sch. 102. Ex cortile scuole medie ora edificio scolastico borgo Aquileia: fg. 4 - mapp. nn. 558 e 596, Sch. n. 383; Ex caserma «Monte Santo» - via Marcello: fg. 4 mapp. 4. Caserma «L. Sbaiz» (cinta fortificata e zone esterne): part. 279 fg. 14 mapp. 364 sub. 2 S.S. n. 252 (parte) - Sch. 463.
Premariacco	Caserma «Nadalutti» di Ippis ex comando 120 btg f. Arresto Fornovo - caserma dismessa p.T: part. 1000592CU - fg. 16 n. 377 st. 1 part. 1 - CT - fg. 16 n. 377 st. nn. 2 e 3.
Reana del Rojale	Caserma «Nanino» di San Bernardo: part. 3783 CT - fg. 22 nn. 123. 268 a 281, 332 a 335.
Resia	Caserma ex distaccamento 11° Alpini nella borgata di Lischiazze: part. 3182 - fg. 51 mapp. nn. 323 e 324; Caserma Guardia di finanza di Prato di Resia: fg. 19 - pp.cc. nn. 261 e 262 Sch. n. 605.
San Giorgio di Nogaro	Ex Caserma «G. Aprosio» - via Nazario Sauro - via Roma: foglio 5, pp.cc. nn. 102, 620 e 621.

	Caserma Margareth - Ex deposito munizioni: part 267 - foglio 12 mapp. A, foglio 15, mapp. A, part. 1427 - foglio B.
San Pietro al Natisone	Part. 2196, foglio 16, mapp. 216 (terreni), part. 2747 - foglio 17, mapp. 277, 325 ex 278 (terreni), part. 80 - foglio 16, mapp. 217, 218, 219 (urbano) part. 288 - foglio 16, mapp. nn. 24 e 531 (urbano), part. 81 - foglio 16, mapp. 352 (urbano).
Villa Vicentina	Palazzina ex alloggi ufficiali tra le vie Duca d'Aosta e della Fontana, part. 127, foglio 4, p.c. 546A, 547 e 548 del c.c. di Villa Vicentina Sch. 288
Visco	Caserma «L. SBAIZ» - Borgo Piave: foglio 14, mapp. 58, scheda 463, Palazzo ex dogana Austriaca - Borgo Piave: C.F. p.c. 363/3 e C.U. p.e. 994-sub 1 a 6 - scheda 12.
Bordano	Aree formanti un unico corpo a ridosso del fiume Tagliamento. N.C.T. foglio 14, mapp. 1262, 514, 1264, 1263. Ex installazioni militari: N.C.T. foglio 14, mapp. 531, 532, 1155, 70.
Castions di Strada	Terreni prospicienti la s.s. n. 252: Nct. foglio 1, mapp. 74, 86, 232, 449.
Cercivento	Intero tratto della strada militare M. Tenchia: Part. 433 N.C.T.: foglio 2, mapp. 199 e 200, foglio 3, mapp. 250, foglio 6, mapp. 367 e 368, foglio 7, mapp. 232, foglio 14, mapp. 685, foglio 15, mapp. 687.
Cervignano del Friuli	Ex magazzino militare via Garibaldi - fabbricati e corti: part. 1063, foglio A, mapp. nn. 504, 480/3, 480/15, 480/26 e 480/27.
Chiusaforte	Ex caserma degli Alpini «Zucchi» loc. Casasola: fg. 61 - pp.cc. nn. 32 a 54, 89 a 129, 154 a 158 - Sch. 709. Ex forte del «Col Badin» in fraz. Villanova: Part. 1 - fg. 56 - mapp. 116, 117.
Comeglians	Fondi ex demanio idrico siti in loc. «Taviele» fra il torrente Degano e la S.S. n. 355 della Val Degano: N.C.T. - fg. 21 - mapp. nn. 370 e 253 (Sch. 721) mapp. nn. 81, 139, 140 (Sch. 711).
Dignano	Fabbricato ex militare sito in via Banfi: fg. 16 p.c. 406.
Dogna	Ex casermetta a sella Sompdogna: fg. 13 - mapp. 53 - ex casermetta a sella Cereschiattis: part. 1913 - fg. 11 - mapp. 23).
Faedis	Ex caserma collocata all'esterno della fraz. di Canebola: fg. 7, mapp. 348.
Flaibano	Area con terreno - catasto terreni del censuario di Flaibano: fg. 5 - mapp. 288; fg. 12 - mapp. 213.
Latisana	Ex caserma Radaelli - via G. Marconi: fg. 6 - mapp. 81, 205, 206, 207, 208, 487, 488 - Sch. 309.
Pavia di Udine	Ex caserma «Paravano» via Lauzacco: fg. 15 - pp.cc. 16,23 e 25.
Precenico	Fg. 4 - mapp. nn. 217 e 395 (terreni) - sch. 842; part. 3839 - fg. 6 mapp. 278 (abitazione) - mapp. 280 area relativa Part. 1 - mapp. 279 e 390 (abitazione), part. 1535 - fg. 8 mapp. nn. 65, 67, 69, 70, 81 (terreni) - fg. 12 - mapp. 144 (terreno); part. 380 - fg. 19 - mapp. B (ex polveriera e relativa area).

San Vito al Torre	Terreni ex militari: comune censuario San Vito al Torre: part. 771/4, 746/2, 744/2 comune censuario Crauglio; part. 354/2, 354/3, 358/10, 359/19, 360/2.
Venzona	Area ex caserma «Marussig» con annessi fabbricati: N.C.T. - fg. 3 - mapp. 453, 524 a 530 (il fabbricato mapp. 524 e composto da 4 alloggi demaniali, di cui solo due non utilizzati ed i fabbricati mapp. nn. 528 a 530 sono stati di recente smantellati) - Area agricola loc. fraz. Portis: N.C.T. - Part. 2502, fg. 12 mapp. n. 519.
Amaro	Terreni (Zona P.I.P. del comune) fg. 29 mapp. nn. 15 e 17.
Artegna	Fabbricato A.N.A.S. (Casa cantoniera) in via Nazionale e relativa area: fg. 8, mapp. 216.
Cavazzo Carnico	Ex fortezza con annesso terreno: part. 836 - fg. 40, mapp. 66 - ex strada militare loc. Monte Festa; part. 833 - fg. 40, mapp. nn. 75, 111, 113 - fg. 43 mapp. nn. 189, 191.
Cividale del Friuli	Ex caserma «Miany - Gruppignano: part. 4519 CT - fg. 15 nn. 115, 561 a 571.
Forni di Sopra	Immobile ex militare (centro Nodale) sito in fraz. Andrazza, loc. Parulana: N.C.T. Foglio 38, mapp. 248 - fg. 41 mapp. 43 - fg. 46 mapp. 2, terreni ubicati nel fondovalle del territorio comunale adiacenti al fiume Tagliamento; part. 951 fg. 11, mapp. nn. 45, 46, 93 - fg. 13 mapp. 82, 207, 223 - fg. 14 mapp. nn. 154, 195, 238, 239, 349 - fg. 20 mapp. 203 - fg. 21 mapp. 185 - fg. 30 mapp. 1 - fg. 31 mapp. nn. 280, 284, 333, 694, fg. 35 mapp. nn. 282, 358 - fg. 37, mapp. nn. 139, 142, 148, 307, 344.
Gemona del Friuli	Area ex caserma 8° Alpini: fg. 23 - pp.cc. nn. 229 a 232, 2163, 2164 - sch. 225. Area ex Braida Stroili - Borgo Godo: fg. 24 - pp.cc.nn. 51, 1916, 2041 a 2046, 2048 - sch. 758. Area boschiva Monte Ercole: part. 1113 - fg. 10 mapp. C - sch. 259. Area via San Bartolomeo: part. 372, fg. 24 mapp. nn. 573 a 575. Area Vegliato (ex alveo del torrente Vegliato). Area Laser - terreni militari: part. 245 C.T. - fg. 15 mapp. 137, fg. 16 mapp. 97.
Pontebba	Ex caserma «Zanibon» via G. Verdi - Pontebba Capoluogo - Edifici ad uso caserma e di servizio con area di pertinenza, tutti inutilizzati eccetto palazzina sede della locale A.N.A.: C.C. di Pontebba Nova - fg. di mappa all. 1° fg. 26 mapp. n. 479. Area ex prefabbricati «Caserma Fantina» di Pontebba Capoluogo, via G. Verdi - Pontebba Capoluogo; C.C. di Pontebba Nova - fg. di mappa all. 1°, fg. 2 mapp. nn. 76 e 82 ex casermetta Studena Bassa con relativa area di pertinenza, sita lungo la strada Intercomunale Pontebba-Paularo dopo l'abitato di Studena Bassa: part. 860 - C.C. di Pontebba - fg. di mappa 2, mappale 62. Ex casermetta «Corpo di Guardia di Tratte» Strada Pramollo loc. Bombas con relativa area di pertinenza sita lungo la strada provinciale Pontebba-Passo Pramollo, prima delle gallerie; C.C. di Pontebba Nova - fg. di mappa 23, mappali 1295/12, Ex fortino Passo Pramollo e circostante area di pertinenza, sclassificato, sito lungo la strada provinciale Pontebba - Passo Pramollo, dopo la caserma ex Finanza; C.C. di Pontebba Nova - fg. 8 di mappa, mapp. nn. 1387/3 (fortino) e 1387/2 Palazzo ex dogana, piazza Dante - Pontebba Capoluogo (palazzina residenziale con relativa corte di pertinenza); C.C. di Pontebba - fg. di mappa 14, mapp. nn. 160 sub 2 a 29 C.U. - fg. 14 mapp. 178 C.T. - Sch. 115.
Preone	Ex fortini militari: fg. 3 mapp. 221 e 223. Terreni: N.C.T. fg. 2 mapp. nn. 1 a 3.
Remanzacco	Area utilizzata per esercitazioni militari in loc. Cerneglons - strada comunale Pradamano - Orsaria; part. 3587 - fg. 27 mapp. nn. 65, 78, 79, 82, 93, 96, 105, 106, 108, 111, 112, 131, 146, 147, 150, 151, 159, 171, 172, 173, 193 a 196, 198, 199, 211 a 214.
Rive d'Arcano	Ex forte «Col Roncon»; fg. 7 - mapp. A-B di complessivi mq. 37,610.
Revignano	N. 2 alloggi in via Codroipo - Rivignano Capoluogo; part. 868 - fg. 7 mapp. nn. 304/1, 304/2 307 e 347 n. 2 alloggi in fraz. Ariis con relativa area di pertinenza; part. 868 - fg. 22 mapp. nn. 110/1, 110/2, 111 e 112; n. 2 immobili e relativa area di pertinenza; P.C. n. 148 (ex consorzio di bonific a) consistente nelle «Case di Guardia» sulla Roggia Bradiz-Miliana, ora dismesse.
Taipana	Ex casermetta militare con relativo cortile sita in Taipana zona Specabivio Montemaggiore; fg. 31 mapp. nn. 216 e 218, strada militare Taipana bivio Specabivio (comune di Attimis), fg. 32 mapp. 502, fg. 33 mapp. 290, fg. 40 mapp. 240, fg. 41 mapp. 126, ex casermetta militare con relativo cortile sita in fraz. Platischis; fg. 45 mapp. 1052 a 1056.
Tolmezzo	Capannoni ex autocentro militare - magazzini presidiari: Part. 1 - fg. 76 mapp. nn. 14, 15, 27, 42, 43 e 663 C.T., fg. 76 mapp. nn. 42, 43, 27 sub. 1 a 15, sub. 2 a 14 - Sch. 236. Ex polveriera di Pissebus: Part. 1098 - fg. 84, mapp. nn. 74 a 76 80, 83, 86 e 87; Part. 3622 - fg. 83, mapp. 7 - Stadio comunale e bocciodromo: Part. 661 - fg. 73, mapp. 375; Part. 1936 - fg. 73 mapp. 71; Part. 5643 - fg. 73 mapp. nn. 67 a 70; Part. 5646 - fg. 73 mapp. nn. 82 a 85; Part. 5650 - fg. 73, mapp. nn. 867 a 869; Par. 5844 - fg. 73, mapp. nn. 90-91, Part. 5845 - fg. 73 mapp. nn. 61 a 63, 65, 66; Part. 5846 - fg. 73 mapp. 60; Part. 5849 - fg. 73 mapp. nn. 79 a 81, Part. 5850 - fg. 73 mapp. nn. 72 a 78; Part. 7388 - fg. 73 mapp. 54; Part. 7391 - fg. 73 mapp. 134, 135; Part. 7407 - fg. 73 mapp. 57; Part. 7419 - fg. 73 mapp. 140; Part. 7425 - fg. 73 mapp. 359; Part. 7427 - fg. 73 mapp. 45 a 47; Part. 7434 - fg. 73 mapp. 49; Part. 7438 - fg. 73 mapp. 363 - Part. 7444 - fg. 73 mapp. nn. 38, 39, 486, Part. 7471 - fg. 73 mapp. 365; Part. 7573 - fg. 73 mapp. 64-138; Part. 7476 - fg. 73,

	mapp. 136, Part. 9589 - fg. 73 mapp. 51, 52; Part. 11101 fg. 73 mapp. 139, Part. 11558 - fg. 73, mapp. 142 Part. 11559 - fg. 73 mapp. nn. 87, 88, 863 a 866, Part. 11561 - fg. 73 mapp. 86. Nuovo poligono di tiro: Part. 661 - fg. 73, mapp. 688; Part. 1098 - fg. 73, mapp. 804 e fg. 74 mapp. nn. 12-22-25, Part. 3377 - fg. 73 382 e 384; Part. 7393 - fg. 73 mapp. nn. 694 - 695; Part. 7391 - fg. 73 mapp. nn. 657, 659, 698, 852, 854, 858. 859, Part. 7395 - fg. 73 mapp. nn. 19, 445, 535, 655, 805, 856; Part. 7407 - fg. 73 mapp. nn. 58, 149, 377, Part. 7419 - fg. 73 mapp. 700; Part. 7422 - fg. 73 mapp. nn. 146, 696; Part. 7425 - fg. 73 mapp. nn. 661, 663, 862; Part. 7437 - fg. 73 mapp. 392; Part. 7438 - fg. 73 mapp. nn. 664, 666, 667, 670; Part. 7444, fg. 73 mapp. nn. 675, 677, 678, 681, Part. 7471 - fg. 73 mapp. nn. 671, 674; Part. 7476 - fg. 73 mapp. 386; Part. 7573 - fg. 73 mapp. 379, 390; Part. 7611 - fg. 73 mapp. 153; Part. 7988 - fg. 73 mapp. 152; Part. 8040 - fg. 73 mapp. 692; Part. 9589 - fg. 73 mapp. 686; Part. 10115 - fg. 73 mapp. 151; Part. 11558 - fg. 73 mapp. 396, 690, 702, 704, 682, 685, 687, 689, 693, 695, 697, 801, 803, 805, 812; fg. 74 mapp. 25. Parco urbano (via Rodari): Part. 1095 - fg. 76 mapp. 272 e fg. 78 mapp. 272 - Sch. 239; Zona sportiva prevista a sud del nuovo poligono di tiro: Part. 1098 - fg. 75 mapp. 85; Part. 7378 - fg. 75 mapp. nn. 18, 19, 24; Part. 7380 - fg. 75 mapp. nn. 150, 152; Part. 7392 - fg. 75 mapp. 13, 14, 23; Part. 7404 - fg. 75 mapp. nn. 3 a 6; Part. 7407 - fg. 75 mapp. 159; Part. 7413 - fg. 75 mapp. nn. 11, 12, 25; Part. 7414 - fg. 75 mapp. 173; Part. 7420 - fg. 75 mapp. 161; Part. 7425 - fg. 75 mapp. 1; Part. 7430 - fg. 75 mapp. 163; Part. 7439 - fg. 75 mapp. 169 soppr. 64; Part. 7442 - fg. 75 mapp. nn. 26, 102; Part. 7447 - fg. 75 mapp. 124; Part. 7451 - fg. 75 mapp. 189; Part. 7453 - fg. 75 mapp. nn. 20 a 22; Part. 7454 - fg. 75 mapp. 144; Part. 7455 - fg. 75 mapp. 146; Part. 7460 - fg. 75 mapp. 107, 119; Part. 7474 - fg. 75 mapp. 2-15-16-17; Part. 7479, fg. 75, mapp. 171, Part. 7480, fg. 75 mapp. 148; Part. 7485 - fg. 75 mapp. nn. 7 a 9; Part. 7486 - fg. 75 mapp. nn. 10, 126 a 128; Part. 7494 - fg. 75 mapp. 155; Part. 7513 - fg. 75 mapp. 178; Part. 8060 - fg. 75 mapp. 199; Part. 8673 - fg. 75 mapp. 111; Part. 8778 - fg. 75 mapp. 165; Part. 8822 - fg. 75 mapp. nn. 103 a 106; Part. 10032 - fg. 75 mapp. 181, 101, 109, 110, Part. 10033 - fg. 75 mapp. 108; Part. 10634 - fg. 75 mapp. nn. 89-187; Part. 11173; fg. 75 mapp. 167; Centro Studi di Betania: part. 1098 - fg. 80 mapp. nn. 182, 773, 1040, 1041; Sede ANA ed ex palestra judo: Part. 3133 - fg. 73 mapp. nn. 8-9; Part. 5640 - fg. 73 mapp. nn. 14 a 16; Part. 5849 - fg. 73 mapp. 13; Part. 7470 - fg. 73 mapp. 3; Part. 8233 - fg. 73 mapp. 6; Ex polveriera di Illegio: Part. 3622 - fg. 46 mapp. A, fg. 47 mapp. A e fg. 53; Abitazioni militari di Illegio (2 alloggi): Part. 4649 - fg. 45 mapp. 623 C.U. incensito Sch. 63; Campo polivalente del nuovo Centro Studi: Part. 7389 - fg. 73 mapp. 95; Part. 7390 - fg. 73 mapp. nn. 94 a 97; Part. 10465 - fg. 73 mapp. nn. 320, 321; Part. 10470 - fg. 73 mapp. 319; Part. 11467 - fg. 73 mapp. 582; Part. 11470 - fg. 73 mapp. 575; Via tiro a segno in Betania - autovia: Part. 1095 - fg. 80 mapp. 342; Piscina coperta e mensa comunale: Part. 10470 - fg. 71 mapp. nn. 630 e 632, fg. 71 mapp. nn. 195 a 197, 412, 414;
Moimacco	Terreni ex alveo torrente Chiarò, ora rettificato: Part. 2320 - fg. 2 mapp. 157.
Palozzolo dello Stella	Ex Forte «Cà Modeano»: Part. 298 - fg. 1 mapp. A - Sch. 972
Paluaro	Ex caserma «Maronese»: Fg. 21 - mapp. nn. 246 a 252 - Sch. 304. Caserme: Ex caserma «Monte Zermula» - fg. 6 mapp. 16 sch. 301 loc. tà Col di Lanza; Fg. 36 mapp. 311; fg. 36 - mapp. nn. 238, 426. Opere fortificate: Part. 4969 - fg. 4 mapp. nn. 29 a 32, fg. 15 mapp. 48.
San Daniele del Friuli	Terreno: p.c. 3702 - fg. 26 mapp. nn. 238, 243.
Teor	Terreni relitti del vecchio alveo della roggia Patoc: Part. 3070 C.T. - fg. I mapp. nn. 279 a 302 - Sch. 944, fg. 2 mapp. nn. 309 a 332, fg. 6 mapp. nn. 419 e 420 - Sch. 867, fg. 11 mapp. 53, fg. 7 mapp. nn. 528 a 535 - Sch. 944.
Villa Santina	Fortificazioni: Part. 1497 - fg. 19 mapp A-B-C. Bosco: Pan. 1497 - fg. 16 mapp. nn. 229 a 233. Bosco e probabili manufatti militari: Part. 1497 - fg. 18 mapp. nn. 76, 77, 93, 176, 177, 180, 182, 183, 185, 186, fg. 19 mapp. nn. 10, 13, 320, 321, 330, 332, 333, 335, 336. Terreni: Pan. 819 - fg. 4 mapp. nn. 172, 298, 299, fg. 8 mapp. nn. 13 a 15, fg. 10 mapp. nn. 3 a 5, fg. 11 mapp. 74, 79, 85, 95, 111 a 114, 192, 193, 251; fg. 13 mapp. nn. 65, 69 a 71, 330, fg. 15 mapp. n. 3, 18, 60, 69, 71, 146; ex Part. 254 - fg. 7 mapp. 4168 ora fg. 4 mapp. 109; ex Part. 409 - fg. 7 mapp. nn. 3992 a 4001, ora fg. 4 mapp. nn. 106 a 108, 110 a 115, Sch. 1008.
Arta Terme	Terreni: Part. 2987: fg. 5 mapp. 134; fg. 13 mapp. 21; fg. 33 mapp. nn. 20, 23 a 25, 28, 29; fg. 45 mapp. nn. 164, 180, 185, 258, 265, 266, 276, 277, 305, 325 a 328; fg. 55 mapp. n. 287, Sch. 880 - Ex alveo Torrente Chiarso; fg. 56 mapp. nn. 125, 135 a 138, 141 a 143, 248, 249, 365, 370, 436, 449 a 451 fg. 58 mapp. nn. 1, 2, 184, 185, 210;

Ovaro	Strada militare denominata «Liariis-Monte Zoncolan»: Part. 926: fg. 16 mapp. nn. 165 a 168; fg. 17 mapp. nn. 183, 184; fg. 18 mapp. nn. 74 a 77; fg. 33 mapp. nn. 320; fg. 34 mapp. nn. 56 a 58; fg. 35 mapp. 222; fg. 39 mapp. 107; fg. 78 mapp. 20.
Paluzza	Terreni (relitti di frazionamenti): Part. 630: fg. 40 mapp. 7 a 9, 430, 431 - Sch. 825; fg. 47, mapp. 1088, 1089; fg. 52, mapp. 203; fg. 57, mapp. 102. 103 - Sch. 828. Partita 642: fg. 21 mapp. 369 fg. 47 mapp. 638, 639 Caserma «Maria Plotzner Mentil» Partita 641: fg. 49 mapp. 59, 65 a 78, 558, fg. 53, mapp. 2 a 7, 26, 29, 511, 556, 653 - Sch. 295 Ex Caserma ed ex fortificazioni - Passo di Monte Croce Carnico: part. 3973: fg. 4, mapp. B, C, D; fg. 45 mapp. nn. 7, 8, 42, 454 a 456, 458, 460, 462, 464 a 466, 468, 469, 471, 473, 477 a 482, 486, 490, 494, 496, 499, 502, 504, 505, 573 a 582; fg. 46, mapp. 617; fg. 57 mapp. nn. 105, 106; Part. 784: fg. 21, mapp. 259.
Tarcento	Caserma «Urli» di via Pasubio: Part. 8174 - fg. 31, mapp. 56, 65, 441 a 451.
Codroipo	Caserma Abba Candotti (ex deposito misto): fg. n. 59, mapp. n. 480, n. 10431; Ex deposito munizioni Forte Beano; Forte di Beano fg. 31 mapp. n. A/B/C 219, 217, 218; Forte di Rivolto fg. 57 mapp. n. B; Polveriera Coseat - Brunner; fg. n. 11 mapp. n. D, fg. n. 16 - mapp. A e 227.
Corno di Rosazzo (Udine)	Casermetta Case Badino
Sacile (Padova)	Ex area addestrativa «Radio Faro».
Pasian di Prato (Udine)	Ex aerocampo

D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 252 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato¹

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Trasferimento di funzioni e compiti

1. Sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province, le funzioni amministrative esercitate, ai sensi dell'articolo 3 del decreto luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, dell'articolo 23 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dei R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, e R.D. 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato che hanno sede nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché i compiti di controllo di conformità alla disciplina di settore di prodotti, di attività commerciali ed industriali, esercitati dai medesimi uffici.

2. Gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato che hanno sede nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sono soppressi.

Art. 2

Trasferimento di rapporti e del patrimonio

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno sede nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia succedono ai soppressi uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella titolarità di tutti i rapporti giuridici connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nella proprietà delle attrezzature e degli arredi, nonché, salvo disdetta, nei contratti di locazione degli immobili.

Art. 3

Trasferimento del personale

1. Il personale dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso soppressi uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato che hanno sede nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, quale risultante dall'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, è trasferito alla corrispondente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con conseguente riduzione della pianta organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 luglio 2001, n. 152.

2. All'inquadramento del personale si provvede sulla base della tabella di equiparazione prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000.

3. Al personale trasferito è garantito, ai sensi della normativa vigente, il mantenimento di tutti gli emolumenti di natura fissa e continuativa.

4. Il personale trasferito può optare entro sessanta giorni dalla data del trasferimento per il mantenimento del trattamento previdenziale in godimento, qualora diverso da quello in godimento da parte del personale camerale.

5. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito di concorsi interni indetti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se espletati successivamente alla stessa.

Art. 4

Decorrenza e norma di rinvio

1. Gli articoli 1, 2, e 3 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2001.

2. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000.

D.Lgs. 25 maggio 2001, n. 265 Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo¹

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentita la commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell'11 aprile e del 9 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Trasferimento di beni demaniali

1. Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominata regione, tutti i beni dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le acque pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale [, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto, classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto].²

2. Sono trasferiti alla regione tutti i beni dello Stato e relative pertinenze, di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 5 marzo 1963, n. 366, situati nella laguna di Marano-Grado.

3. La regione esercita tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità dei beni trasferiti ai sensi dei commi 1 e 2.

Art. 2

Trasferimento di funzioni amministrative

1. Sono trasferite alla regione tutte le funzioni amministrative relative ai beni di cui all'articolo 1, ivi comprese quelle relative alle derivazioni ed opere idrauliche, che già non le spettino.

1-bis Le funzioni relative al fiume Judrio, nella sezione classificata di prima categoria, sono esercitate, conformemente al nono comma dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dell'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.³

1-ter Le funzioni relative alle sezioni dei fiumi Tagliamento e Livenza nelle quali ricade il confine con la Regione Veneto, sono esercitate d'intesa tra le due Regioni, mediante un piano pluriennale di intervento.⁴

2. Sono, altresì, delegate alla regione le funzioni amministrative inerenti alle grandi derivazioni.

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2001, n. 155.

² Parole soppresse dall'art. 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 26 marzo 2018, n.46 (Gazz. Uff. 11 maggio 2018, n.108).

³ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 26 marzo 2018, n.46 (Gazz. Uff. 11 maggio 2018, n.108).

⁴ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 26 marzo 2018, n.46 (Gazz. Uff. 11 maggio 2018, n.108).

3. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative relative alla laguna di Marano-Grado previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 366, il cui esercizio avverrà d'intesa con lo Stato in conformità a modalità preventivamente stabilite.

Art. 3

Funzioni conferite alla regione

1. Sono trasferite alla regione tutte le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Lo Stato emana, d'intesa con la regione, le direttive di cui all'articolo 88, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per quanto riguarda le concessioni di derivazione d'acqua interessanti il territorio del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 4

Trasferimento degli uffici

1. Sono trasferiti alla regione le Sezioni per le opere idrauliche e per le derivazioni degli uffici del genio civile e gli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, nonché gli uffici dell'amministrazione finanziaria relativi alla gestione del demanio idrico, a decorrere dal 1° luglio 2001. La regione subentra nella proprietà delle attrezzature e degli arredi degli uffici trasferiti, nonché nei contratti di locazione degli immobili.
2. Lo Stato, per lo svolgimento delle funzioni amministrative che rimangono di sua competenza può avvalersi degli uffici della regione.

Art. 5

Consegna dei beni

1. I beni di cui all'articolo 1 sono individuati mediante elenchi descrittivi compilati d'intesa tra lo Stato e la regione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo Stato provvede alla consegna dei beni alla regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I processi verbali di consegna, sottoscritti dalle parti, costituiscono titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per la intavolazione dei beni a favore della regione.
3. Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.
4. Il trasferimento dei beni, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi inerenti, avviene nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto ed alla data della consegna per quanto riguarda le opere in corso di realizzazione, ovvero ultimate ma non ancora collaudate. I processi relativi ai beni trasferiti ai sensi del presente decreto sono proseguiti dalla regione Friuli-Venezia Giulia o nei suoi confronti.
5. I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione a decorrere dalla data di consegna.
- [6. I proventi introitati in relazione alla utilizzazione del demanio idrico sono destinati, sentiti gli enti locali interessati, al finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico ed idrogeologico sulla base della programmazione di settore].⁵

Art. 6

Trasferimento del personale

1. Il personale statale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di cui al comma 1 dell'articolo 4 presso gli uffici indicati dallo stesso comma, previamente individuato dalla competente amministrazione statale, è trasferito alla regione con effetto dalla medesima data e con onere a carico della regione stessa. Con effetto dalla data del 1° luglio 2001 e secondo quanto disposto dalla rispettiva normativa regionale, a detto personale si applicano le norme legislative, regolamentari e contrattuali rispettivamente previste per il corrispondente personale della regione, fermo restando il rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento.

⁵ Comma abrogato dall'art. 2, D.Lgs. 17 settembre 2003, n. 278 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2003, n. 239).

2. Fino a quando non sia diversamente disposto dalla rispettiva normativa regionale, le sezioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 continuano ad esercitare le funzioni ad esse attribuite dalle norme in vigore attinenti le funzioni di competenza della regione, ivi comprese quelle ad essa delegate.

2-bis. Il personale statale di ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato, indicato nella tabella A, parte integrante del presente decreto, assegnato al Provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche per il Veneto - Trentino Alto-Adige - Friuli-Venezia Giulia, Sede Coordinata di Trieste e Ufficio tecnico e opere marittime per la Regione Friuli-Venezia Giulia alla data del 1° gennaio 2018, è trasferito alla Regione. A seguito dell'inquadramento nei ruoli della Regione del predetto personale, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è contestualmente ridotta in misura corrispondente alle unità di personale trasferito e conseguentemente sono ridotti i relativi stanziamenti iscritti nella Missione "Infrastrutture pubbliche logistica", Programma "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità" dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. ⁶

2-ter. Al personale di cui al comma 2-bis si applica il contratto collettivo di lavoro vigente nell'ente di inquadramento. Il predetto personale viene inquadrato nella corrispettiva categoria prevista per il personale regionale. Nel caso in cui il trattamento tabellare su base annua in godimento all'atto dell'inquadramento sia superiore al trattamento tabellare iniziale su base annua della categoria di inquadramento nell'ente di destinazione, il personale è collocato nella prima posizione economica utile per difetto e la differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il personale inquadrato conserva, altresì, la retribuzione individuale di anzianità in godimento all'atto dell'inquadramento. ⁷

Art. 7

Funzioni conferite agli enti locali

1. Con legge regionale sono definiti, in relazione alle presenti norme di attuazione ed in applicazione del principio di sussidiarietà, le funzioni da trasferire o delegare agli enti locali.

TABELLA A ⁸
UNITÀ DI PERSONALE DA TRASFERIRE (DATI 1° GENNAIO 2018)

PERSONALE DI RUOLO - COMPARTO STATO - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI					
Qualifica dirigenziale o figura professionale	Ufficio tecnico e opere marittime per la Regione Friuli-Venezia Giulia				Totale Unità
	Sede coordinata di Trieste	Sezione di Gorizia	Sezione di Udine	Sezione di Pordenone	
Area seconda - Assistente tecnico Fascia retributiva F2				1	1
Area seconda - Assistente tecnico Fascia retributiva F3			2		2
Area seconda - Assistente tecnico Fascia retributiva F4		1			1

⁶ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 26 marzo 2018, n.46 (Gazz. Uff. 11 maggio 2018, n. 108).

⁷ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 26 marzo 2018, n.46 (Gazz. Uff. 11 maggio 2018, n. 108).

⁸ Tabella aggiunta con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 26 marzo 2018, n.46 (Gazz. Uff. 11 maggio 2018, n. 108).

D.Lgs. 23 aprile 2002, n. 110 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese¹

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 marzo 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Trasferimento di funzioni in materia di energia

1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia tutte le funzioni in materia di energia che concernono le attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia, salvo quelle espressamente previste dall'articolo 2.

Art. 2

Funzioni e compiti riservati allo Stato in materia di energia

1. Restano riservate allo Stato le funzioni e competenze concernenti:

a) l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonché l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale nei limiti di cui al comma 2;

b) l'individuazione degli indirizzi generali inerenti la ricerca scientifica in campo energetico;

c) le determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione e lo stoccaggio di energia limitatamente allo stoccaggio di metano in giacimento;

d) la definizione dei criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione, stoccaggio e distribuzione dell'energia;

e) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;

f) la vigilanza sull'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);

g) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;

h) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché le reti per il trasporto dell'energia elettrica con tensione superiore a 150 KV, il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attività elettriche di competenza statale, e le reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti;

i) le attività connesse alla gestione della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modifiche ed integrazioni;

l) l'emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti;

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 giugno 2002, n. 138.

m) la definizione degli obiettivi e dei programmi nazionali di cui alla lettera a) in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico;

n) gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonché gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;

o) la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare, comprese le funzioni di polizia mineraria;

p) la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, comprese le funzioni di polizia mineraria;

q) l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi delle norme vigenti;

r) la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti per autorizzazioni, verifiche, collaudi di competenza dello Stato;

s) la rilevazione, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei dati statistici nazionali, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, finalizzati alle funzioni inerenti la programmazione energetica e al coordinamento con le regioni e gli enti locali.

2. Gli atti di cui al comma 1, lettere a) e m), vincolano la regione solo al conseguimento degli obiettivi o risultati in essi stabiliti. L'emanazione delle norme di organizzazione eventualmente occorrenti per l'attuazione degli atti predetti è riservata alla regione.

3. Le funzioni di cui al comma 1, lettere h) e p), nonché, limitatamente allo stoccaggio, quelle di cui alla lettera n) sono esercitate d'intesa con la regione. Qualora si tratti di interessi nazionali e nel termine di novanta giorni l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti sono trasmessi al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione del presidente della regione.

Art. 3

Trasferimento di funzioni in materia di miniere e risorse geotermiche

1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che già non le spetti ai sensi delle norme vigenti, tutte le funzioni in materia di miniere e risorse geotermiche, comprese le funzioni di polizia mineraria, esercitate direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, salvo quelle espressamente previste dall'articolo 5.

2. È trasferita alla regione Friuli-Venezia Giulia la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche e collaudi, nonché la determinazione dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni.

3. Il distretto minerario di Trieste è soppresso.

Art. 4

Trasferimento di rapporti e del patrimonio del distretto minerario di Trieste

1. La regione subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti del soppresso distretto minerario, nella proprietà degli immobili, delle attrezzature e degli arredi, nonché, salva disdetta, nei contratti di locazione degli immobili.

Art. 5

Funzioni e compiti riservati allo Stato in materia di miniere e risorse geotermiche

1. Restano riservate allo Stato le funzioni e competenze concernenti:

a) la polizia mineraria per le risorse collocate in mare;

b) la promozione della ricerca mineraria all'estero;

c) la determinazione degli indirizzi della politica mineraria nazionale ed i relativi programmi;

d) l'inventario nazionale delle risorse geotermiche;

e) la definizione dei contenuti e della durata dei corsi per il diploma di cui all'articolo 27, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, come sostituito dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

f) la determinazione dei requisiti generali dei progetti di riassetto ambientale che la regione deve tenere presenti nei procedimenti per la concessione degli speciali contributi previsti dalla legislazione statale;

g) la determinazione degli indirizzi per la raccolta dei dati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel settore minerario;

h) il riconoscimento dell'idoneità dei prodotti esplodenti e la tenuta del relativo elenco.

Art. 6

Trasferimento di funzioni in materia di incentivi alle imprese

1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che già non le spetti ai sensi delle norme vigenti, tutte le funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 7

Norme transitorie

1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali disciplinanti la materia oggetto del presente decreto, continua ad applicarsi la normativa statale vigente.

2. Resta di competenza dello Stato il completamento dei procedimenti amministrativi in materia di incentivi alle imprese già avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dagli articoli 8 e 9, comma 2.

Art. 8

Trasferimento delle funzioni relative al Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni

1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative relative al Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato Fondo. Il Fondo è gestito in conformità alla normativa vigente.

2. La regione subentra allo Stato nei rapporti giuridici attivi e passivi.

3. La legge regionale disciplina la composizione e la nomina dell'organo di amministrazione del Fondo. Fino all'insediamento del nuovo organo di amministrazione previsto dalla legge regionale, il Fondo è amministrato dal comitato di gestione in carica alla data del 1° gennaio 2002.

Art. 9

Disposizione finanziaria

1. In via transitoria, al finanziamento delle funzioni e dei compiti trasferiti con il presente decreto legislativo si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 2002, in conformità ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli articoli 7 e 19, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. In forza delle disposizioni dell'articolo 8, la regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra allo Stato negli impegni dallo stesso assunti e nella titolarità delle risorse da imputare al Fondo di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle risorse che affluiranno successivamente per effetto dei rientri per pagamenti delle rate di ammortamento, per quota capitale e interessi, dei finanziamenti concessi. La relativa consistenza della quota statale del Fondo è attestata da apposito verbale stilato dal comitato di gestione in carica.

3. Con la legge statale che, ai sensi dell'articolo 63, secondo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), modificherà l'articolo 49 dello statuto, si provvederà, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a garantire in via definitiva il finanziamento delle funzioni trasferite.

Art. 10

Trasferimento di personale

1. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui agli articoli 1 e 3 sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia sei unità di personale nell'ambito del contingente di personale individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000 e sulla base della ripartizione effettuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 in materia di energia, miniere e risorse geotermiche.

2. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 6 è trasferita alla regione Friuli-Venezia Giulia una unità di personale nell'ambito del contingente di personale individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e sulla base della ripartizione effettuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 in materia di incentivi alle imprese.

3. Per il trasferimento del personale di cui ai commi 1 e 2 si applicano le procedure individuate dal regolamento approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446.

4. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle attività produttive avvia le procedure di cui al comma 3.

5. Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 3 la regione Friuli-Venezia Giulia può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, del personale e delle strutture che il Ministero delle attività produttive utilizzava per l'esercizio delle funzioni trasferite dal presente decreto.

Art. 11

Oneri per il personale

1. Le risorse finanziarie relative al personale da trasferire alla regione Friuli-Venezia Giulia sono stimate in L. 59.600.000 annue (pari ad Euro 30.780,83) per ogni unità di personale.

2. Con decreti del Ministro per le attività produttive si provvede alle variazioni in aumento o in diminuzione necessarie ad attribuire gli importi delle effettive retribuzioni in godimento al momento del trasferimento del personale, alla conclusione delle procedure di mobilità, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio sulla base dei predetti decreti.

D.Lgs. 12 settembre 2002, n. 223 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione¹

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38, «Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia», l'attuazione nel territorio del Friuli-Venezia Giulia delle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, di seguito denominata: «legge» per la tutela della lingua e della cultura delle popolazioni che parlano il friulano e di quelle appartenenti alla minoranza slovena e germanofona, è disciplinata dalle norme del presente articolo.

2. La Regione provvede con proprie disposizioni legislative all'esercizio di funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti alle istituzioni scolastiche autonome in attuazione della disciplina prevista dall'articolo 4 della legge, in materia di uso della lingua della minoranza nella scuola materna e in materia di insegnamento della lingua della minoranza nelle scuole elementari e secondarie di primo grado.

3. Spetta altresì alla Regione l'esercizio di tutte le funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 9 e 15 della legge e di ogni altra disposizione concernente la disciplina dello svolgimento di compiti delle amministrazioni pubbliche locali.

4. Per il finanziamento delle funzioni indicate al comma 3, è riservata annualmente alla Regione una speciale assegnazione finanziaria a valere sui corrispondenti stanziamenti autorizzati dal bilancio dello Stato per le finalità della legge.

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 2002, n. 240.

D.Lgs. 31 ottobre 2002, n. 270 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di invalidi civili¹

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Trasferimento di funzioni amministrative in materia di invalidi civili

1. Sono trasferite alla Regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni di concessione dei trattamenti economici previsti dalla legislazione statale a favore degli invalidi civili.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 130, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Regione, secondo il criterio di integrale copertura, provvede con risorse proprie all'eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato per tutto il territorio nazionale.

Art. 2

Decorrenza del trasferimento

1. Il trasferimento ha effetto decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Entro il termine di cui al comma 1, la Regione disciplina con legge l'esercizio delle funzioni trasferite.

La legge regionale può stabilire che la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile sia esercitata dall'INPS, secondo quanto previsto dall'articolo 80, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 3

Forme di collaborazione

1. Lo Stato, per la durata di un anno a decorrere dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, presta attività di supporto per lo svolgimento delle funzioni stesse, nonché attività di consulenza anche con la partecipazione dei responsabili di settore degli Uffici Territoriali del Governo, già competenti per la trattazione della materia, per assicurare la funzionalità del servizio sotto il profilo organizzativo.

2. Qualora, alla data di effettivo trasferimento delle funzioni, non siano ancora state trasferite le risorse finanziarie ed umane di cui agli articoli 4 e 6, comma 1, la Regione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, per l'esercizio delle funzioni ad essa trasferite, delle strutture degli Uffici Territoriali del Governo.

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 dicembre 2002, n. 290.

Art. 4

Trasferimento di personale

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 sono trasferite alla Regione dodici unità di personale nell'ambito del contingente di personale individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e sulla base della ripartizione effettuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 in materia di concessione di trattamenti economici in favore degli invalidi civili.

2. Il personale di cui al comma 1 è trasferito nel rispetto delle procedure individuate dal regolamento approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446.

3. Le risorse finanziarie relative al personale da trasferire alla Regione sono stimate in € 30.780,83 annui per ogni unità di personale.

4. Con decreti del Ministro dell'interno si provvede alle variazioni in aumento o in diminuzione necessarie ad attribuire gli importi delle effettive retribuzioni in godimento al momento del trasferimento del personale, alla conclusione delle procedure di mobilità, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio sulla base dei predetti decreti.

Art. 5

Trasferimento degli archivi

1. Sono trasferiti alla Regione gli archivi di atti, documenti e dati connessi alle funzioni trasferite.

Art. 6

Disposizioni finanziarie

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 130, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in via transitoria, all'assegnazione delle risorse finanziarie per le spese di funzionamento e per il personale, si provvede in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, recante: «Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, recante: «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di concessione di trattamenti economici a favore degli invalidi civili».

2. Con la legge statale che, ai sensi dell'articolo 63, comma quinto, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, modificherà il titolo IV dello Statuto, si provvederà, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a garantire, in via definitiva, il finanziamento delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite, previa valutazione, d'intesa tra lo Stato e la Regione, delle spese aggiuntive documentate.

D.Lgs. 15 maggio 2003, n. 125 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche ed integrazioni al DPR 25 novembre 1975, n. 902, in materia di funzioni di controllo della sezione regionale della Corte dei conti¹

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902;

Visto il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, espresso nella adunanza del 12 dicembre 2002;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto di autonomia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 aprile 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. ²	Art. 1
1. ³	Art. 2
1. ⁴	Art. 3
1. ⁵	Art. 4
1. ⁶	Art. 5
1. ⁷	Art. 6
1. ⁸	Art. 7

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 giugno 2003, n. 127.

² Sostituisce la rubrica del titolo XIII del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902.

³ Sostituisce l'art. 32, D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902.

⁴ Sostituisce l'art. 33, D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902.

⁵ Sostituisce l'art. 34, D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902.

⁶ Sostituisce l'art. 35, D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902.

⁷ Sostituisce l'art. 36, D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902.

⁸ Sostituisce l'art. 37, D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902.

2. Fino alle nomine di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, come modificato dal presente decreto, la sezione è integrata da un corrispondente numero di magistrati incaricati dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

D.Lgs. 1 aprile 2004, n. 111 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti¹

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Funzioni trasferite in materia di viabilità

1. Sono trasferite alla Regione, in base all'articolo 4, primo comma, n. 9), e all'articolo 8 dello statuto, tutte le funzioni amministrative in materia di pianificazione, di programmazione, di progettazione, di esecuzione, di manutenzione, di gestione, di nuova costruzione o di miglioramento, nonché vigilanza delle reti stradali regionale e nazionale ricadenti sul territorio regionale come individuate, rispettivamente, negli elenchi allegati sub A) e B), fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3, lettera f).

Art. 2

Funzioni statali in materia di viabilità

1. Rimane in capo allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di grandi reti viarie di trasporto. Spetta, in particolare allo Stato:

a) la fissazione di indirizzi normativi generali per la pianificazione pluriennale, la programmazione, la progettazione e la realizzazione della rete stradale nazionale;

b) la determinazione di criteri normativi omogenei per la fissazione dei canoni per le licenze e le concessioni, nonché per l'esposizioni di pubblicità lungo o in vista delle strade statali costituenti la rete nazionale;

c) la fissazione dei principi fondamentali in materia di informazione stradale.

2. Resta ferma la competenza normativa esclusiva dello Stato nelle materie concernenti:

a) la disciplina della circolazione veicolare ai fini di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblici e della difesa;

b) la definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e alle loro pertinenze ed alla segnaletica stradale;

c) la disciplina della prevenzione degli incidenti e della sicurezza della circolazione stradale.

3. Rimangono altresì in capo allo Stato, in relazione ad esigenze di unitarietà, le funzioni amministrative relative:

a) alla relazione annuale al Parlamento sull'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 maggio 2004, n. 103.

- b) alla informazione dell'opinione pubblica con finalità prevenzionali ed educative ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 - c) alla tenuta dell'archivio nazionale delle strade;
 - d) alla pianificazione e programmazione, nonché progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione della rete autostradale e dei trafori, sia direttamente che in concessione;
 - e) alla pianificazione e programmazione, nonché progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione della rete stradale nazionale di collegamento confinario di cui all'elenco allegato sub C);
 - f) all'intesa con la Regione sulla pianificazione e programmazione della rete stradale nazionale di cui all'elenco allegato sub B);
 - g) alla determinazione delle tariffe autostradali ed ai criteri di determinazione dei piani finanziari delle società concessionarie;
 - h) all'adeguamento delle tariffe di pedaggio autostradale;
 - i) all'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade;
 - l) al controllo delle concessionarie autostradali, relativamente all'esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani finanziari e dell'applicazione delle tariffe ed alla stipula delle relative convenzioni;
 - m) alla determinazione annuale delle tariffe relative alle licenze e concessioni ed alla esposizione della pubblicità;
 - n) alla regolamentazione della circolazione veicolare, anche ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per esigenze di sicurezza pubblica e della circolazione, di tutela della salute e di carattere militare.
4. Ai sensi dell'articolo 47 dello statuto le funzioni di cui al comma 3, lettera e), sono esercitate dallo Stato d'intesa con la Regione.
5. Le funzioni concernenti la pianificazione e programmazione delle grandi opere relative alla rete autostradale e ai trafori sono esercitate sulla base di intese generali quadro con la Regione.

Art. 3

Rete stradale nazionale

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, la rete stradale di interesse nazionale di cui alla tabella allegata al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, relativa alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, come sostituita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2001, recante: «Modifiche al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, che individua la rete autostradale e stradale nazionale, in attuazione dell'articolo 20 della legge 24 novembre 2000, n. 340», viene rideterminata come risultante negli elenchi allegati sub B) e C).

Art. 4

Trasferimento delle strade di interesse regionale

1. Sono trasferiti al demanio della Regione le strade ed i tronchi di strade, già appartenenti al demanio statale ai sensi dell'articolo 822 del codice civile, indicati nell'elenco allegato sub A), con le pertinenze e gli accessori relativi, incluse le case cantoniere non dismesse, a norma dell'articolo 44, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di consegna, a condizione che ne siano accertati funzionalità e ordinario stato di manutenzione.
2. Con successive norme di attuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, potranno essere modificati gli elenchi allegati sub A), B) e C), con i relativi beni e risorse strumentali, finanziarie, umane ed organizzative.
3. La Regione può trasferire i beni di cui al comma 1 al demanio degli enti locali.
4. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1 decorre dalla data della consegna. Fino al predetto termine, restano affidati all'ANAS S.p.a. i compiti e le funzioni svolti sulla rete stradale già di competenza dello stesso ente.

5. Ai fini della declassificazione delle strade statali, il trasferimento previsto al comma 1 produce gli effetti giuridici dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con la decorrenza di cui al comma 4.

6. Restano di proprietà dei comuni i tratti interni delle strade previste al comma 1 aventi le caratteristiche indicate dall'articolo 2, comma 2, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraversanti i centri abitati con popolazione superiore ai diecimila abitanti.

Art. 5

Operazioni di consegna

1. La filiale dell'Agenzia del demanio di Udine, entro sei mesi dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, con l'intervento dei rappresentanti dell'ANAS S.p.a., provvede alla consegna alla Regione dei beni di cui all'articolo 4 per mezzo della redazione dei relativi verbali.

2. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale a favore della Regione dei beni trasferiti.

3. Qualora in sede di consegna non sia accertata la funzionalità e l'ordinario stato di manutenzione dei beni di cui all'articolo 4, comma 1, la competente amministrazione statale sarà tenuta a provvedervi ovvero a riconoscere all'amministrazione regionale il costo dei lavori necessari al ripristino della funzionalità e ordinario stato di manutenzione.

4. L'accertamento di cui al comma 3 è demandato a specifica commissione tecnica paritetica di designazione ministeriale e regionale.

Art. 6

Successione nei rapporti giuridici

1. La Regione subentra, dalla data della consegna, in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti. Dalla stessa data spettano alla Regione i proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti, ivi compresi quelli relativi agli indennizzi di usura previsti dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

2. L'ANAS S.p.a. provvede, a proprie spese, all'ultimazione dei lavori già appaltati sulle strade trasferite che, alla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, abbiano già comportato impegno contabile di spesa.

3. Restano in capo all'ANAS S.p.a. gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di consegna dei beni ed a quelli originanti da fatti accaduti antecedentemente alla data di consegna.

4. In relazione alle funzioni relative alla rete stradale individuata nell'elenco allegato sub B), la Regione succede allo Stato ed all'ANAS S.p.a. nei rapporti giuridici in atto con i terzi alla data di cessazione dell'avvalimento di cui all'articolo 7, comma 4.

Art. 7

Funzioni del Compartimento dell'ANAS S.p.a. del Friuli-Venezia Giulia

1. Le funzioni previste dal presente decreto in capo all'ANAS S.p.a. sono dallo stesso esercitate attraverso l'attuale Compartimento ovvero attraverso altra struttura autonoma per il Friuli-Venezia Giulia con sede in Trieste.

2. Il personale dell'ente di cui al comma 1 è trasferito in numero di 160 unità suddivise per categoria, secondo quanto previsto nella tabella allegata sub D). L'individuazione del personale da trasferire avviene secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, n. 448, da avviarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale

di riordino e di attribuzione delle funzioni in materia di viabilità di cui al presente decreto, da adottarsi entro il 31 dicembre 2007².

3. Qualora non si provveda all'adozione della legge regionale di cui al comma 2 entro il termine previsto, il personale è comunque trasferito alla Regione; in tale caso le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, n. 448, sono avviate entro il 15 gennaio 2008³.

4. La Regione si avvale per lo svolgimento delle funzioni in materia di viabilità di cui al presente decreto, dell'ente di cui al comma 1, secondo i criteri e le modalità definiti convenzionalmente con quest'ultimo, fino al completamento delle procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, n. 448.

5. La determinazione della partecipazione erariale relativa al trasferimento del personale di cui al presente articolo farà comunque riferimento al numero di unità individuate al comma 2.

Art. 8

Beni del Compartimento dell'ANAS S.p.a. del Friuli-Venezia Giulia

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, commi 115 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i beni immobili, nonché i beni mobili registrati e gli altri beni mobili e attrezzature come individuati nella tabella allegata sub E), esistenti nel territorio regionale e strumentali all'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione, sono trasferiti in proprietà alla stessa a decorrere dalla data di consegna di cui al comma 3.

2. Le case cantoniere riferibili alla viabilità di cui all'elenco allegato sub B), non dismesse a norma dell'articolo 44, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono messe a disposizione dell'amministrazione regionale per l'esercizio delle funzioni trasferite.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 7, comma 2, e comunque entro il 31 marzo 2008, qualora non si provveda all'adozione della stessa nel termine ivi previsto, la filiale dell'Agenzia del demanio di Udine, con l'intervento dei rappresentanti dell'ANAS S.p.a. provvede alla consegna alla Regione dei beni di cui al comma 1 per mezzo della redazione dei relativi verbali.⁴

4. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale a favore della Regione dei beni trasferiti.

5. Per i beni oggetto del presente articolo trova applicazione la previsione di cui all'articolo 5, comma 3.

6. Il mancato trasferimento, anche parziale, dei beni di cui al comma 1 sarà economicamente riconosciuto alla Regione.

7. Restano in capo all'ANAS S.p.a. gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di consegna dei beni ed a quelli originanti da fatti accaduti antecedentemente alla data di consegna.

Art. 9

Funzioni amministrative in materia di trasporti

1. Sono trasferite alla Regione, in base agli articoli 4, 5 e 8 dello Statuto, tutte le funzioni di programmazione ed amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità di trasporto effettuate, salvo quelle proprie dello Stato ai sensi dell'articolo 11.

2. Sono trasferite alla Regione, in base agli articoli 4, 5 e 8 dello Statuto, tutte le funzioni amministrative, salvo quelle espressamente mantenute allo Stato dall'articolo 11, in materia di trasporto merci, motorizzazione e circolazione su strada, navigazione interna e porti regionali, comprese le funzioni relative alle concessioni dei beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo, di zone

² Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 2 marzo 2007, n. 33 (Gazz. Uff. 29 marzo 2007, n. 74)

³ Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 2 marzo 2007, n. 33 (Gazz. Uff. 29 marzo 2007, n. 74)

⁴ Comma prima corretto con Comunicato 21 maggio 2004 (Gazz. Uff. 21 maggio 2004, n. 118) e poi così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 2 marzo 2007, n. 33 (Gazz. Uff. 29 marzo 2007, n. 74).

del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento energetico. Tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. L'individuazione delle aree dei porti, diverse da quelle per le quali è operato il conferimento alla Regione dal presente decreto, è effettuata ai sensi dell'articolo 11, comma 2.

3. Tra le funzioni trasferite di cui al comma 2 sono ricomprese in particolare quelle relative:

a) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori, inclusa la nomina dei comitati provinciali;

b) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di cose per conto di terzi e di persone, ivi compresa la nomina delle commissioni esaminatrici;

c) al rilascio di patenti nautiche e di loro duplicati e aggiornamenti, nonché dei certificati di abilitazione professionale in materia;

d) all'autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle scuole nautiche.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettere c) e d), la Regione può avvalersi delle Capitanerie di porto, secondo i criteri e le modalità definiti convenzionalmente tra la Regione e queste ultime.

5. I proventi e le spese derivanti dalla gestione del demanio marittimo e della navigazione interna, per la parte non già trasferita con il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, nonché dall'esercizio delle funzioni in materia di motorizzazione e circolazione su strada, spettano alla Regione dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto.

6. In relazione al trasporto ferroviario, il soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria, nella ripartizione della capacità di infrastruttura, dà priorità ai servizi di trasporto, quantitativamente e qualitativamente necessari a soddisfare la mobilità dei cittadini, disciplinati dai contratti di servizio da stipulare tra le imprese ferroviarie e la Regione.

7. Dei servizi di trasporto ferroviario interregionale tra le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto sono attribuiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia quelli individuati sulla base di un'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le citate Regioni, che tenga conto della prevalenza dei viaggiatori per chilometro sulle origini/destinazioni esclusivamente dell'utenza ferroviaria interregionale, ovvero dell'esistenza di coincidenze nel nodo di Mestre-Venezia con ulteriori treni di lunga percorrenza, per il collegamento della Regione Friuli-Venezia Giulia con il resto del territorio nazionale. Fino alla definizione della citata intesa i servizi interregionali continuano ad essere disciplinati dal contratto di servizio nazionale.

8. Nei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, nonché in quelli di cui al comma 7, sono ricompresi quelli disciplinati dai contratti di servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Con accordo di programma da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione vengono indicati i servizi ferroviari trasferiti ai sensi del presente decreto e vengono conseguentemente quantificate le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie a garantirne un livello di erogazione almeno pari a quello delle Regioni contermini. Con il medesimo, o con altro accordo, qualora utile alla più sollecita definizione del trasferimento di cui all'articolo 10, vengono altresì quantificate le risorse relative a tale trasferimento.

10. Al fine di garantire comunque il miglior livello dei servizi ferroviari trasferiti con il presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze stipulano, altresì, con la Regione specifici accordi di programma disciplinanti i miglioramenti quantitativi e qualitativi da apportare agli stessi, nonché i conseguenti maggiori oneri necessari alla loro realizzazione.

11. Nella determinazione del corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria, ivi compresa la fruizione dell'infrastruttura medesima, insistente sul

territorio della Regione, alle imprese esercenti i servizi ferroviari di cui al comma 8, si tiene conto degli oneri assunti per il miglioramento dell'infrastruttura stessa dalla Regione mediante convenzione.

Art. 10

Trasferimento della ferrovia Udine-Cividale

1. Dalla data di consegna, da effettuarsi con le medesime procedure di cui all'articolo 5 da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sei mesi dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, sono trasferiti a titolo gratuito dal demanio e patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato al demanio e patrimonio disponibile e indisponibile della Regione i beni, gli impianti e le infrastrutture della ferrovia Udine-Cividale, già in gestione commissariale governativa, compreso il relativo ramo d'azienda.

2. Fino alla data della consegna di cui al comma 1 restano attribuite al Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le competenze e le funzioni già svolte sui beni, impianti ed infrastrutture di cui al comma 1.

3. La titolarità delle autorizzazioni e licenze ministeriali, già rilasciate a favore della Ferrovie Venete S.r.l., per la parte relativa al ramo d'azienda Udine-Cividale, si intende automaticamente trasferita a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto al soggetto individuato dalla Regione.⁵

4. In funzione del trasferimento di titolarità di cui al comma 3, con la medesima decorrenza ivi indicata e fino al 31 dicembre 2007, nel contratto di servizio in essere tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Ferrovie Venete S.r.l., per la parte relativa al ramo d'azienda Udine-Cividale, subentra il soggetto individuato dalla Regione e sono conseguentemente messi a disposizione di quest'ultimo i relativi beni, organizzazione e personale.⁶

5. Dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto la Regione subentra nei rapporti contrattuali come instaurati ai sensi del comma 4 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il soggetto individuato dalla Regione, mentre dalla data della relativa consegna subentra in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti.

6. Restano in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di consegna dei beni ed a quelli originanti da fatti accaduti antecedentemente alla data di consegna.

Art. 11

Funzioni statali in materia di trasporti

1. Restano in capo allo Stato, in relazione alle esigenze di unitarietà, le funzioni relative:

a) alla predisposizione del piano generale dei trasporti inerenti le grandi reti di trasporto e di navigazione, i porti e gli aeroporti civili;

b) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti aerei, marittimi, di cabotaggio, automobilistici, ferroviari e dei trasporti ad impianti fissi, del trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti;⁷

c) ai servizi di trasporto aereo, ad eccezione dei collegamenti che si svolgono esclusivamente nell'ambito della Regione e dei servizi elicotteristici;

d) ai servizi di trasporto marittimo, ad eccezione dei servizi di cabotaggio che si svolgono prevalentemente nell'ambito della Regione e di quelli a carattere transfrontaliero;

e) ai servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale, con esclusione di quelli transfrontalieri, e alle linee interregionali;

f) alla concessione di autolinee ordinarie e di gran turismo non comprese fra quelle di interesse regionale;

⁵ Comma così corretto con Comunicato 21 maggio 2004 (Gazz. Uff. 21 maggio 2004, n. 118).

⁶ Comma prima corretto con Comunicato 21 maggio 2004 (Gazz. Uff. 21 maggio 2004, n. 118) e poi così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 2 marzo 2007, n. 33 (Gazz. Uff. 29 marzo 2007, n. 74).

⁷ Lettera così corretta con Comunicato 21 maggio 2004 (Gazz. Uff. 21 maggio 2004, n. 118).

- g) ai servizi di trasporto ferroviario internazionali e quelli nazionali di percorrenza medio-lunga, caratterizzati da elevati standards qualitativi, ad eccezione di quelli a carattere transfrontaliero;
- h) ai servizi di trasporto di merci pericolose, nocive ed inquinanti;
- i) alla sicurezza, di cui al DPR 11 luglio 1980, n. 753, al DPR 8 luglio 1998, n. 277, e al DPR 16 marzo 1999, n. 146, tranne quelle relative al rilascio del nulla osta allo svolgimento dei servizi di trasporto su gomma e quelle relative all'accertamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;
- l) all'adozione delle linee guida e dei principi quadro per la riduzione dell'inquinamento derivante dal sistema di trasporto pubblico;
- m) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito dalla lettera i) e con l'esclusione degli impianti a fune;
- n) alla vigilanza sulle imprese di trasporto pubblico di interesse nazionale e sulla sicurezza e regolarità di esercizio della rete ferroviaria di interesse nazionale;
- o) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale;
- p) alla programmazione, realizzata previa intesa con la Regione, degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale e internazionale;
- q) agli interventi statali a favore delle imprese di autotrasporto di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 454;
- r) all'albo nazionale degli autotrasportatori con funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 7, comma 7, della legge 23 dicembre 1997, n. 454;
- s) alla registrazione della proprietà dei veicoli e delle successive variazioni nell'archivio nazionale dei veicoli;
- t) alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, loro componenti e unità tecniche indipendenti;
- u) al riconoscimento delle omologazioni del Registro italiano navale (RINA), nonché alla vigilanza sul RINA, su l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e su la Lega navale italiana;
- v) all'estimo navale;
- z) ai compiti di polizia stradale di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- aa) alla fissazione dei principi fondamentali per la classificazione dei porti e nei porti di rilievo nazionale e internazionale, previa intesa con la Regione, per la pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi aventi ad oggetto la costruzione, la gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti e delle vie di navigazione, delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali;
- bb) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto e alla sicurezza della navigazione interna;
- cc) alle caratteristiche tecniche e al regime giuridico delle navi e delle unità da diporto;
- dd) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione marittima;
- ee) alla bonifica delle vie di navigazione e dei canali marittimi;
- ff) alla costituzione e gestione del sistema del traffico marittimo denominato VTS;
- gg) alla programmazione e costruzione, d'intesa con la Regione, degli aeroporti classificati di interesse nazionale e regionale, nonché alla fissazione dei principi fondamentali per il loro ampliamento e gestione;
- hh) alla disciplina delle scuole di volo e del rilascio dei titoli aeronautici quali licenze, attestati e abilitazioni, nonché alla disciplina delle scuole di formazione marittima e del rilascio dei titoli professionali marittimi; alla individuazione dei requisiti psico-fisici della gente di mare;
- ii) alla disciplina della sicurezza del volo;
- ll) all'Ente nazionale per l'aviazione civile e alla Direzione generale della navigazione aerea previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250;

mm) alla pianificazione degli interventi per sostenere la trasformazione delle compagnie portuali, anche in relazione agli organici e all'assegnazione della cassa integrazione guadagni;

nn) alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli e dei veicoli d'epoca e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;

oo) all'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e delle zone del mare territoriale di competenza statale per finalità di approvvigionamento energetico;

pp) al sistema informativo del demanio marittimo, la cui gestione è regolata mediante protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Regione, all'identificazione delle aree dei porti internazionali e nazionali nelle quali opera il trasferimento alla Regione delle funzioni relative alle concessioni sulle aree demaniali marittime.

Art. 12

Uffici provinciali della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della Regione Friuli-Venezia Giulia

1. In virtù del trasferimento delle relative funzioni, gli Uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della Regione Friuli-Venezia Giulia sono soppressi dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, con conseguente trasferimento alla Regione del personale ai sensi dell'articolo 13.

2. Per l'esercizio delle residuali funzioni di competenza, lo Stato può avvalersi delle strutture di settore come previste dalla normativa regionale, secondo i criteri e le modalità definiti convenzionalmente con la Regione.

3. Al fine di garantire la necessaria uniformità operativa per quanto concerne il trasferimento delle funzioni in argomento svolte con l'ausilio dell'informatica, le competenti strutture utilizzano le procedure dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed i protocolli di trasmissione compatibili con i medesimi sistemi.

4. I beni immobili, i beni mobili registrati e gli altri beni mobili di proprietà degli Uffici provinciali stessi, con esclusione del Centro prove autoveicoli di Codroipo sezione di Verona, sono trasferiti in proprietà alla Regione a decorrere dalla data della loro consegna, con conseguente successione allo Stato in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni suddetti.

5. La consegna dei beni di cui al comma 4, da effettuarsi da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, avviene attraverso la redazione dei relativi verbali che costituiscono titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale a favore della Regione dei beni trasferiti.

6. Ad avvenuta consegna di cui al comma 5, spettano alla Regione i proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti.

7. Restano in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di consegna dei beni ed a quelli originanti da fatti accaduti antecedentemente alla data di consegna.

Art. 13

Trasferimento del personale degli uffici provinciali della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e delle sezioni demanio presso le Capitanerie di porto

1. Al fine di consentire l'esercizio delle attribuzioni inerenti alla motorizzazione ed alla circolazione su strada, il personale statale con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso gli uffici provinciali della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è trasferito alla Regione dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto.

2. Al fine di consentire l'esercizio delle attribuzioni inerenti al demanio marittimo, il personale statale con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso le Sezioni demanio delle Capitanerie di porto, con esclusione del personale militare, è trasferito alla Regione nel limite di due unità.

3. Per il trasferimento del personale di cui al comma 2 si applicano le procedure individuate dal regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446. Dette procedure sono avviate entro quindici giorni dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto.

4. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 3, la Regione si avvale delle Capitanerie di porto, secondo modalità e criteri definiti convenzionalmente con le medesime.

5. La determinazione della partecipazione erariale relativa al trasferimento del personale di cui al comma 1 farà comunque riferimento al numero dei dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, mentre quella relativa al trasferimento del personale di cui al comma 2 farà riferimento alle unità individuate dal medesimo comma.

Art. 14

Esenzioni fiscali

1. Tutti gli atti e adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto, compresi quelli relativi al trasferimento di cui all'articolo 4, comma 3, sono esenti da ogni diritto e tributo.

Art. 15

Decorrenza dell'efficacia

1. Al fine di garantire il finanziamento delle funzioni di competenza regionale e dei trasferimenti previsti, le disposizioni del presente decreto, eccetto quelle che fanno espresso riferimento alla data di entrata in vigore del medesimo, hanno effetto dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge o delle leggi statali che, ai sensi dell'articolo 63, quinto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, modificano il Titolo IV dello Statuto e che possono essere assunte anche in tempi differenziati in relazione agli intervenuti accordi tra Stato e Regione in merito alla determinazione dei relativi oneri complessivi, con particolare riferimento alle competenze aggiuntive derivanti dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Per le medesime finalità e con la decorrenza di cui al comma 1 in relazione alla rete stradale ricadente sul territorio regionale di cui agli elenchi allegati sub A) e B), sono trasferiti alla Regione gli stanziamenti disposti dall'ANAS con i programmi triennali, con riferimento alla Regione medesima.

Tabella A

RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE

n.	Denominazione	Estesa da	Estesa a	Estesa Itinerario	Note
		km	km	km	
13	raccordo con la s.s. n. 54	0,000	0,960	0,960	Intero percorso
14	della Venezia Giulia	137,760	161,150	23,390	Intero percorso
55	raccordo con la ss.n. 56	0,000	2,978	2,978	Intero percorso
55	dell'Isonzo	0,000	2,922	2,922	Intero percorso
56	di Gorizia	0,000	37,808	37,808	Intero percorso
56	variante	0,000	3,810	3,810	Intero percorso
58	della Carniola	0,000	9,510	9,510	Intero percorso
202	Triestina	0,000	16,615	16,615	Intero percorso
251	della Val di Zoldo e Val Cellina	10,695	97,805	87,110	Intero percorso regionale
252	di Palmanova	0,000	44,948	44,948	Intero percorso
305	di Redipuglia	0,000	18,177	18,177	Intero percorso

351	di Cervignano	0,000	24,443	24,443	Intero percorso
352	di Grado	0,000	40,416	40,416	Intero percorso
353	della Bassa Friulana	0,000	28,500	28,500	Intero percorso
354	di Lignano	0,000	14,800	14,800	Intero percorso
355	della Val Degano	0,000	31,735	31,735	Intero percorso
356	di Cividale	0,000	46,150	46,150	Intero percorso
409	di Plessiva	0,000	4,744	4,744	Intero percorso
463	del Tagliamento	0,000	57,700	57,700	Intero percorso regionale
464	di Spilimbergo	0,000	44,850	44,850	Intero percorso
465	della Forcella Lavardet e di Valle S.Canciano	10,596	39,204	28,608	Intero percorso regionale
512	del lago di Cavazzo	0,000	22,020	22,020	Intero percorso
518	di Devetaki	0,000	0,970	0,970	Intero percorso
519	di Jamiano	0,000	1,583	1,583	Intero percorso
552	del Passo Rest	0,000	50,040	50,040	Intero percorso
646	di Ucea	0,000	25,300	25,300	Intero percorso
	Collegamento stradale Pian di Pan - Sequals	0,000	27,046	27,046	Intero percorso
	ESTESA COMPLESSIVA km			697,133	

Tabella B

RETE STRADALE DI INTERESSE STATALE A GESTIONE REGIONALE

n.	Denominazione	Estesa da	Estesa a	Estesa Itinerario	Note
		km	km	km	
13	Pontebbana	63,297	134,293	70,996	Da confine regionale a svincolo per il casello autostradale «Udine Nord» dell'Autostrada A/23
13	Pontebbana	134,293	213,000	78,707	Da casello autostradale «Udine nord» a svincolo per il casello di Ugovizza dell'Autostrada A/23
14	della Venezia Giulia	79,213	137,760	58,547	Dal confine regionale all'innesto su Raccordo Autostradale A/4 - Trieste
14	raccordo con la ss. n. 202	0,000	3,610	3,610	Intero percorso
52	Carnica	0,000	64,137	64,137	Intero tratto regionale
RA.	Raccordo Autostradale Cimpello (A/28) - S.S. n. 13	0,000	3,754	3,754	Intero percorso
	Tangenziale Udine Sud	0,000	9,070	9,070	Innesto su S.S. n. 56 presso Paparotti -Innesto S.S. n. 13 a S. Caterina
	Di Ronchi dei Legionari	0,000	2,028	2,028	Da innesto S.S. n. 14 presso Monfalcone, al casello di Redipuglia dell'Autostrada 4
	Di Latisana	0,000	4,300	4,300	Da innesto S.S. n. 14 presso Latisana a svincolo di Latisana dell'Autostrada A4
	ESTESA COMPLESSIVA km			295,149	

RETE STRADALE DI INTERESSE STATALE

n.	Denominazione	Estesa da	Estesa a	Estesa Itinerario	Note
		km	km	km	
13	Pontebbana	213,000	228,811	15,811	Da Ugovizza a confine Regionale
14	della Venezia Giulia	161,150	167,980	6,830	Da innesto S.S. n. 58 a confine di Stato
		0,000	1,995	1,995	Da innesto S.S. n. 14 all'innesto S.S. n. 55
15	via Flavia	0,000	11,225	11,225	Intero percorso
52-bis	Carnica	0,000	32,875	32,875	Intero percorso
54	del Friuli	0,000	34,013	34,013	Intero tratto regionale
		81,325	104,582	23,257	Intero tratto regionale
		0,000	0,960	0,960	raccordo b) con la S.S. n. 13
55	dell'Isonzo	2,922	23,594	20,672	Da S.S. n. 14 Racc. a Confine di Stato
R.A.	Raccordo Aut.le A/4 Trieste	0,000	21,411	21,411	Intero percorso
		0,000	1,496	1,496	Diramazione per Ferneti
		0,000	14,640	14,640	Da Trieste Molo VII a svincolo con il Raccordo Autostradale A/4 - Trieste
	«Strada del Monte Sabotino» Piste di Sorveglianza	0,000	3,300	3,300	Intero percorso
	«Strada del Monte Sabotino»	0,000	1,594	1,594	Intero percorso
R.A.	Raccordo autostradale Villesse - GORIZIA	0,000	17,272	17,272	Intero percorso In corso di trasferimento alla Società Autovie Venete SpA
ESTESA COMPLESSIVA km				207,351	

RIPARTO PERSONALE

Posizione organizzativa	Esigenze regionali n. dipendenti
Personale Dirigente:	2
Personale Tecnico:	
A	5
A1	15
B	6
Personale Amministrativo:	
A	2
A1	2
B	12
B1	12
B2	2
Personale d'Esercizio:	
B1	37
B2	65
Totale personale	160

RIPARTO ATTREZZATURE

TIPOLOGIA	Consistenza attuale n.	esigenze Regione n.
Sgombroneve frontale	14	12
Autocarri	43	36
Autocisterne	1	1
Panda	28	23
Piattaforme aeree	2	2
Lame - vomeri sgomberoneve	77	64
Pale caricatrici	10	8
Rulli compressori	4	3
Spazzole anteriori per autocarri	3	2
Spandisale trainati	19	16
Promisqui AR 35,8	18	15
Trattori per sfalcio erba	7	6
Decespugliatori	33	27
Motosega	39	32
Motofalciatrice	33	27
Piastre vibranti	14	12
Piatti falcianti	11	9
Autocarro ad uso speciale	12	10
Autovetture	3	2
Spazzolatrice stradale	2	2
Spargitore automatico	24	20

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Sentita la Commissione paritetica, prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria)

1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni in tema di salute umana e sanità veterinaria di cui alla tabella «A» allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000.

2. Sono trasferiti, altresì, tutte le ulteriori funzioni ed i compiti in materia di sanità veterinaria trasferiti alle regioni a statuto ordinario, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. I procedimenti amministrativi pendenti alla data del trasferimento delle funzioni sono conclusi dallo Stato e ogni onere ad essi relativo resta a carico del medesimo.

Art. 2

(Forme di collaborazione)

1. Lo Stato, per la durata di un anno a decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni, presta attività di supporto per lo svolgimento delle funzioni stesse, nonché attività di consulenza, anche con la partecipazione dei responsabili di settore già competenti per la trattazione della materia, al fine di assicurare la funzionalità del servizio sotto il profilo organizzativo.

Art. 3

(Trasferimento di personale)

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, è trasferita alla regione una unità di personale nell'ambito del contingente di personale individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, e sulla base della ripartizione effettuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, in materia di salute umana e sanità veterinaria, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2001.

2. Il personale di cui al comma 1 è trasferito nel rispetto delle procedure individuate dal regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446.

3. Le risorse finanziarie relative al personale da trasferire alla regione Friuli-Venezia Giulia sono stimate in euro 30.780,83 annui.

4. Con decreti del Ministro della salute si provvede alle variazioni, in aumento o in diminuzione, necessarie ad attribuire gli importi delle effettive retribuzioni in godimento al momento del trasferimento del personale, alla conclusione delle procedure di mobilità, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 luglio 2005, n. 157

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio sulla base dei predetti decreti.

Art. 4

(Trasferimento di risorse strumentali ed organizzative)

1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite, la regione accede ai dati contenuti negli albi e registri la cui tenuta è di competenza del Ministero della salute, secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Sono trasferiti anche la documentazione corrente e i dati connessi alle funzioni trasferite, ad eccezione di quelli relativi ai procedimenti di cui all'articolo 1, comma 3.

Art. 5

(Norme finanziarie)

1. Al finanziamento delle funzioni trasferite si provvede, in via provvisoria, in conformità a quanto previsto dai citati D.P.C.M. 26 maggio 2000 e D.P.C.M. 13 novembre 2000.

2. Decorso il primo anno di esercizio delle funzioni, entro i successivi sei mesi la regione predispone per il Ministero dell'economia e delle finanze, un'apposita rendicontazione degli importi liquidati o accertati nell'esercizio delle funzioni di cui al punto a) della tabella «A» allegata al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000. Tale rendicontazione, con riferimento al primo anno di esercizio della funzione, viene effettuata sulla base della tabella allegata al presente decreto.

3. Sulla base della rendicontazione di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua l'eventuale congruaggio delle risorse da assegnare alla regione e procede, d'intesa con la medesima, alla rideterminazione delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni a regime, da effettuarsi ai sensi del comma 4. Fino a tale rideterminazione il finanziamento delle funzioni di cui al comma 2 viene effettuato, di anno in anno, con il procedimento di cui al medesimo comma.

4. Con legge statale che, ai sensi dell'articolo 63, quinto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, modificherà il titolo IV dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, si provvederà, entro due anni dalla data di trasferimento delle funzioni, a garantire, in via definitiva, il finanziamento delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni indicate all'articolo 1, d'intesa tra lo Stato e la regione medesima.

Art. 6

(Decorrenza del trasferimento)

1. Il trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1 decorre dalla data di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 4 ed all'articolo 5, comma 1, e, comunque, non prima di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Entro un anno dal termine di cui al comma 1, la regione disciplina con legge l'esercizio delle funzioni trasferite.²

² Comma così corretto con Comunicato 25 luglio 2005 (Gazz. Uff. 25 luglio 2005, n. 171).

Tabella
(prevista dall'art. 5, comma 2)

Domande di indennizzo presentate durante il primo anno di esercizio effettivo delle funzioni

1	2	3	4	5
Quote indennizzo ordinario	Rateo agli eredi	Una tantum decesso	Una tantum vaccino 30%	Totale

prima colonna: quote di indennizzo maturate dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Esse riguardano i danneggiati in vita.

seconda colonna: somme erogate agli eredi per ratei maturati e non riscossi.

terza colonna: assegno una tantum corrisposto agli aventi diritto per decessi in conseguenza delle patologie già riconosciute.

quarta colonna: assegno una tantum pari al 30 per cento dell'indennizzo dovuto, corrisposto per il periodo tra il manifestarsi della patologia causata dal vaccino e l'ottenimento dell'indennizzo ordinario.

quinta colonna: riportare la somma dei valori indicati nelle colonne n. 1, 2, 3 e 4.

D. Lgs. 2 marzo 2007, n. 34 Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici¹

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentita la Commissione paritetica, prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Principi generali)

1. La regione, nell'ambito della potestà legislativa ad essa attribuita dalla Costituzione e dallo Statuto di autonomia, ha facoltà di adottare, nel rispetto delle disposizioni legislative statali, norme di integrazione ed attuazione delle leggi statali in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici e, in osservanza dei principi fondamentali recati dalla normativa statale, norme concorrenti in materia di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

2. In conformità alle disposizioni legislative di cui al comma 1, la regione esercita le funzioni amministrative in materia di valorizzazione dei beni culturali di propria pertinenza e coopera con lo Stato al fine di assicurare il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle funzioni amministrative di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici e dei beni culturali di pertinenza statale presenti nel territorio regionale.

3. Ferme restando le funzioni amministrative ad essa già spettanti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia) e del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia) e fatto salvo quanto previsto dal presente decreto, sono comunque attribuiti alla regione le funzioni, i poteri e le facoltà attribuiti alle regioni ordinarie con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o con altri provvedimenti legislativi.

Art. 2

(Comitato paritetico permanente per la valorizzazione del patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia)

1. È istituito il Comitato paritetico permanente per la valorizzazione del patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia, composto da tre dirigenti del Ministero per i beni e le attività culturali, rispettivamente in rappresentanza della Direzione regionale, della Soprintendenza per i beni archeologici e della Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Friuli-Venezia Giulia, e da tre dirigenti dell'Amministrazione regionale, in rappresentanza delle strutture competenti in materia di beni culturali, di beni paesaggistici e di risorse economiche e finanziarie. Quando si tratta di questioni afferenti a beni culturali dello Stato non in consegna all'Amministrazione per i beni e le attività culturali e, in ogni caso, quando si tratti del conferimento di cui al comma 3, il Comitato è integrato da un rappresentante dell'Agenzia del demanio, nonché da un ulteriore dirigente dell'Amministrazione regionale. La presidenza del Comitato spetta ad

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 marzo 2007, n. 74

uno dei rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e la Vicepresidenza ad uno di quelli dell'Amministrazione regionale.

2. Il Comitato è sede per il collegamento informativo e conoscitivo in ordine alle attività di comune interesse in materia di promozione e sostegno della catalogazione e della conservazione dei beni culturali e della migliore utilizzazione e fruizione pubblica dei beni medesimi.

3. Al Comitato è attribuita, altresì, la facoltà di stipulare accordi per definire obiettivi comuni di valorizzazione, per elaborare le relative strategie di sviluppo culturale ed impostare programmi annuali di attività da realizzare in modo integrato e coordinato da parte delle due Amministrazioni, individuando le opportune forme di gestione delle conseguenti attività, ai sensi degli articoli 112 e 115 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Con gli accordi medesimi possono essere individuati istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale da conferire in uso alla regione nell'ambito di progetti di fruizione integrata ai sensi dell'articolo 102 del medesimo decreto legislativo.

4. Nell'ambito dei programmi di cui al comma 3 sono definiti gli obiettivi, gli strumenti, le risorse finanziarie, i tempi e le modalità per l'attuazione degli interventi.

5. Il Comitato è dotato di una segreteria paritetica composta da due funzionari appartenenti, rispettivamente, all'Amministrazione statale ed a quella regionale. Le attività di segreteria non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Art. 3

(Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia)

1. Al fine di assicurare il supporto tecnico-scientifico all'espletamento delle attività di catalogazione e conservazione del patrimonio culturale svolte nel Friuli-Venezia Giulia, può essere costituito con decreto del Presidente della regione, che ne disciplina anche l'organizzazione, un Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia.

2. L'Istituto di cui al comma 1 è aperto anche alla partecipazione dello Stato ed è dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

3. Con il provvedimento organizzativo di cui al comma 1 è istituita presso l'Istituto stesso la «Scuola regionale per il restauro», di seguito denominata: «Scuola», per l'organizzazione di corsi di formazione e di specializzazione da realizzare con il concorso degli Istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali ed eventualmente delle Università degli studi della regione e di altre istituzioni ed enti italiani e stranieri, secondo i profili di competenza e i criteri e livelli di qualità definiti ai sensi dei commi 7, 8 e 10 dell'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 ed in conformità ai requisiti previsti per l'accreditamento ai sensi del comma 9 del medesimo articolo.

4. Ai fini della formazione dei restauratori di beni culturali, la Scuola è sottoposta alla procedura di accreditamento ai sensi del comma 9 dell'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004.

Art. 4

(Accordi)

1. In coerenza con il principio di leale collaborazione e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di procedimenti amministrativi riguardanti il patrimonio culturale, lo Stato e la regione stabiliscono accordi in sede regionale per lo snellimento e la semplificazione delle procedure afferenti l'esercizio delle funzioni di tutela.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento delle funzioni e dei compiti spettanti alla regione ai sensi del presente decreto si provvederà con legge statale di modifica del Titolo IV della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), ai sensi del quinto comma dell'articolo 63 della legge costituzionale medesima.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 2, si provvede con fondi messi a disposizione dallo Stato e dalla regione.

Art. 6

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In attesa dell'accreditamento della Scuola di cui all'articolo 3, comma 3, il diploma regionale rilasciato a conclusione del ciclo di studi in materia di restauro di beni culturali, organizzato direttamente dalla regione e in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, è titolo per il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, previo superamento della prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante prevista dal comma 1 bis dell'articolo 182 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004.

2. Resta estranea al presente decreto la disciplina delle funzioni relative all'amministrazione dei beni appartenenti al Fondo edifici di culto.

D.Lgs. 2 marzo 2007, n. 35 Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, concernenti integrazioni al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, in materia di trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato¹

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237;

Sentita la Commissione paritetica, prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. L'elenco dei beni immobili, allegato sub A) al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, è integrato dall'elenco allegato sub A) al presente decreto.

2. Al trasferimento dei beni di cui al comma 1 si provvede, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, secondo le modalità ed i termini previsti dal citato decreto legislativo n. 237 del 2001.

Art. 2

1. Il presente trasferimento non modifica il regime di tutela al quale i beni sono sottoposti ai sensi della legislazione vigente in materia di beni culturali.

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 marzo 2007, n. 74.

TABELLA A

1	Caserma «Giovanni Amadio»	Cormons	GO	
2	Caserma «E. Toti»	Farra d'Isonzo	GO	Escluso aliquota alloggi
3	Caserma «Colombini»	Cormons (Fraz. di Brazzano)	GO	
4	Caserma «Dall'Armi»	San Vito al Tagliamento	PN	
5	Caserma «623» Sezione magazzino	Sacile	PN	
6	Caserma «De Gasperi»	Spilimbergo	PN	
7	ex pista carri	Aviano	PN	
8	ex pista carri	S. Quirino	PN	
9	ex pista carri	Roveredo in piano	PN	
10	ex tracciato ferroviario	Cordovado	PN	
11	ex tracciato ferroviario	Morsano al Tagliamento	PN	
12	terreni demaniali	Claut	PN	
13	ex Caserma «Girolamo da Salice»	Sacile	PN	
14	Caserma «S. Giovanni del tempio»	Sacile	PN	
15	ax Caserma «Martellini»	Pordenone	PN	
16	area retrostante la Caserma di polizia denominata «Duchessa d'Aosta»	Trieste (S.M. Maddalena Inferiore)	TS	
17	complesso ex Caserma «Chiarle»	Trieste (Guardiella)	TS	
18	Caserma «Draghi» di Borgo Grotta Gigante	Sgonico	TS	
19	deposito munizioni di Borgo Grotta Gigante	Sgonico	TS	
20	ex Forte Cave del Predil	Tarvisio	UD	
21	ex Caserma «III Armata»	Cervignano	UD	
22	ex Caserma «Monte Pasubio»	Cervignano	UD	
23	Caserma «Zucchi»	Cividale del Friuli	UD	
24	Caserma «Duodo» - ex sede disrtretto militare	Udine	UD	
25	ex Caserma «Ederle»	Palmanova	UD	Escluso aliquota CIM (Centro Ippico Militare)
26	Caserma «D'Incau-Solideo»	Malborghetto Valbruna	UD	Esclusa porzione di interesse dell'Arma dei carabinieri (Palazzina alloggi via Uque e Poligono di tiro ridotto)
27	Caserma «Bertolotti»	Pontebba	UD	
28	Caserma «Patussi»	Tricesimo	UD	
29	Caserma «Osoppo»	Udine	UD	
30	Caserma «Piave»	Udine	UD	
31	Caserma «Lesa»	Basiliano	UD	
32	Caserma «Bernardini»	Cavazzo Carnico	UD	
33	Caserma «Degano»	Palozzolo della Stella	UD	
34	Caserma «Fantina»	Pontebba	UD	
35	Caserma «Jesi»	Ruda (Fraz. Perteole)	UD	
36	Terreno Leicht adiacente Caserme «Zucchi - Lanfranco»	Cividale del Friuli	UD	

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute;

Emana
il seguente decreto legislativo:

[Art. 1

(Modalità di attribuzione delle quote dei proventi erariali spettanti alla regione)

1. Le quote dei proventi erariali spettanti alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono attribuite, a decorrere dal 1° gennaio 2008, con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

2. Le quote dei proventi di cui al comma 1, oggetto di versamento unificato e di compensazione nell'ambito territoriale, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, direttamente alla regione sul conto infruttifero ordinario, intestato alla regione medesima, istituito presso la tesoreria centrale dello Stato.

3. Le quote dei proventi di cui al comma 1 diversi da quelli oggetto di versamento unificato e di compensazione nell'ambito territoriale di cui al comma 2 sono riversate dai soggetti ai quali affluiscono direttamente alla regione sul conto infruttifero ordinario, intestato alla regione medesima, istituito presso la tesoreria centrale dello Stato.

4. In attuazione dell'articolo 3, comma 7, del Protocollo d'intesa stipulato tra il Governo e la regione Friuli-Venezia Giulia in data 6 ottobre 2006, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria statale per l'anno 2008, nell'ambito delle disposizioni che ivi disciplinano la regolazione finanziaria tra lo Stato e la regione, fra le entrate regionali sono comprese, nella misura prevista dall'articolo 49, primo comma, n. 1), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, le ritenute sui redditi da pensione, di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite ai soggetti passivi residenti nella medesima regione, ancorchè riscosse fuori del territorio regionale.]²

[Art. 2

(Criteri contabili)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la regione, sono individuati i criteri contabili di imputazione sul conto infruttifero ordinario, intestato alla regione medesima, istituito presso la tesoreria centrale dello Stato, della quota del gettito erariale spettante, le forme di compensazione delle anticipazioni effettuate a seguito delle compensazioni operate dai

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 agosto 2007, n. 200.

² Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 45 (Gazz. Uff. 9 maggio 2018, n. 106), con decorrenza dal 1° gennaio 2018, fatto salvo il disposto del comma 2 del predetto articolo.

contribuenti ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell'erogazione dei rimborsi eseguiti a favore dei contribuenti residenti nella regione.]³

[Art. 3

(Modifiche al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate)

1. L'Agenzia delle entrate e la regione, anche d'intesa con le altre agenzie fiscali e amministrazioni interessate, definiscono con apposita convenzione le modalità di svolgimento del servizio da parte dell'Agenzia stessa in relazione agli adeguamenti al sistema informativo atti a consentire i trasferimenti secondo le modalità previste dall'articolo 1.]⁴

Art. 4

(Applicazione dell'articolo 30, comma 14 della legge n. 289 del 2002)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute e d'intesa con la regione, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissati i criteri e le modalità per l'accertamento dell'eventuale sussistenza della «significativa modificazione del quadro finanziario di riferimento», di cui all'articolo 30, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Fermo restando l'intervenuto ultimo aggiornamento in applicazione della citata legge n. 289 del 2002 con riferimento al 31 dicembre 2002, il primo triennio da considerarsi ai fini dell'eventuale applicazione del comma 1 è quello relativo agli anni 2003-2005.

[Art. 5

(Norma finale)

1. Continua ad applicarsi, nelle parti compatibili col presente decreto, il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114.]⁵

³ Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 45 (Gazz. Uff. 9 maggio 2018, n.106), con decorrenza dal 1° gennaio 2018, fatto salvo il disposto del comma 2 del predetto articolo.

⁴ Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 45 (Gazz. Uff. 9 maggio 2018, n.106), con decorrenza dal 1° gennaio 2018, fatto salvo il disposto del comma 2 del predetto articolo.

⁵ Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 45 (Gazz. Uff. 9 maggio 2018, n.106), con decorrenza dal 1° gennaio 2018, fatto salvo il disposto del comma 2 del predetto articolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Le funzioni amministrative in materia di catasto terreni e di catasto edilizio urbano, di cui all'articolo 2, sono allocate con legge regionale tra gli enti locali, salve quelle esercitate direttamente dalla Regione in quanto strettamente necessarie alle esigenze di adeguatezza e unitarietà.

Art. 2

1. Le funzioni amministrative di cui all'articolo 1 concernono:

a) la conservazione, l'utilizzazione e l'aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché, anche su iniziativa dell'Amministrazione finanziaria statale e comunque d'intesa con quest'ultima, la revisione degli estimi e del classamento, ferma l'applicazione della disciplina generale sulla materia nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa nel termine di sessanta giorni;

b) la rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili;

c) il rilevamento e l'aggiornamento topografico e la formazione di mappe e di cartografia catastali;

d) l'elaborazione di osservazioni geodetiche e l'esecuzione delle compensazioni di reti trigonometriche e di livellazione.

2. Alle riunioni del Comitato direttivo, comunque denominato, dell'Agenzia del territorio o di altro organismo istituito ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, partecipano, quando vengono trattate questioni di diretto interesse del Friuli-Venezia Giulia, anche rappresentanti della Regione o degli enti locali direttamente interessati.

3. La Regione è delegata a stabilire, in conformità ai criteri fissati dallo Stato e comunque in armonia con i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali e li riscuote. Gli introiti relativi confluiscono nel bilancio della Regione che, in relazione alle funzioni esercitate dagli enti locali, li ripartisce fra questi ultimi.

Art. 3

1. L'individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da attribuire ai sensi del presente decreto legislativo è effettuata con atto di intesa tra lo Stato e la Regione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. Le risorse finanziarie da attribuire alla Regione, nel rispetto delle previsioni statutarie, non possono essere di entità inferiore al novantacinque per cento delle spese effettivamente sostenute dallo

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 febbraio 2008, n. 44.

Stato nell'ultimo esercizio finanziario. L'ammontare di tali risorse è determinato al netto dei tributi speciali introitati nel medesimo esercizio.

3. L'Agenzia del territorio, o altra struttura che dovesse subentrare ad essa, continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 2, comma 1, senza oneri per la Regione e gli enti locali, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 1, continuando a introitare, fino a tale data, i tributi di cui all'art. 2, comma 3.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 1, il personale in servizio nell'Agenzia del territorio, o altra struttura che dovesse subentrare ad essa, operante nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, è comandato per l'esercizio delle funzioni conferite dal presente decreto, nel numero individuato nell'intesa di cui al comma 1. Con l'intesa di cui al comma 1 possono essere previste, anche per fasi temporanee successive, modalità diverse di utilizzo del personale. Alla Regione sono date in uso gratuito le relative risorse strumentali ed organizzative, comprese quelle informatiche.

Art. 4

1. Al fine di valutare l'impatto organizzativo e gestionale e il rapporto costi-benefici derivanti dall'eventuale processo di estensione del sistema tavolare di pubblicità immobiliare all'intero territorio regionale, la Regione è autorizzata ad individuare un comune, o un ambito non superiore a tre comuni, presso il quale procedere, in via sperimentale e senza alcun effetto giuridico, all'impianto dei libri fondiari.

2. Al termine della sperimentazione di cui al comma 1, lo Stato e la Regione ne valutano congiuntamente gli esiti.

3. Gli oneri derivanti dalla sperimentazione di cui al comma 1 sono totalmente a carico della Regione.

D.Lgs. 10 dicembre 2010, n. 255 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di beni immobili e di impianti, a norma dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910¹

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, quinto comma, e 119, sesto comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Trasferimento di beni immobili e di impianti di cui all'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910

1. Sono trasferiti alla Regione i seguenti beni immobili e impianti di cui all'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970) come individuati nell'elenco allegato sub A):

a) Impianto per la raccolta, stagionatura e commercializzazione formaggi in Rivolto di Codroipo (UD);

b) Impianto per la tipizzazione e commercializzazione vini in Cormons (GO).

2. Nel trasferimento dei beni di cui al comma 1 sono, altresì, compresi i beni mobili che ne costituiscono pertinenza.

3. Il trasferimento dei beni di cui ai commi 1 e 2 decorre dalla data della loro consegna.

Art. 2

Operazioni di consegna

1. Gli Uffici statali competenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, consegnano alla Regione i beni immobili e gli impianti di cui all'articolo 1.

2. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale a favore della Regione dei beni trasferiti. Ciascun bene è corredato da apposita scheda identificativa nella quale è descritto lo stato di diritto con particolare riferimento agli eventuali rapporti in essere e agli oneri che gravano sul bene.

3. Dalla data della consegna i beni entrano a fare parte del patrimonio della Regione.

4. La Regione con propria legge disciplina il regime dei beni trasferiti, la loro destinazione ed il loro utilizzo.

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 febbraio 2011, n. 27.

Art. 3

Effetti del trasferimento

1. Il trasferimento dei beni di cui all'articolo 1, con i relativi diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e pesi, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di consegna.
2. La Regione subentra, dalla data della consegna, in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti. Dalla stessa data spettano alla Regione i proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti.

Art. 4

Esenzioni fiscali

1. Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ELENCO A

(previsto dall'art. 1, comma 1)

- 1) Impianto per la raccolta, stagionatura e commercializzazione formaggi in Rivolto di Codroipo (UD)
Compendio, ubicato in Comune di Codroipo frazione Rivolto, costituito da fabbricati e impianti.

Dati catastali

Catasto Terreni:

Comune di Codroipo

- f.m. 39 mappale 100 ente urbano di mq. 25000

Catasto Fabbricati:

Comune di Codroipo

- f.m. 39 - mappale 100 - sub. 1 - z.c.2 - categoria D8

- f.m. 39 - mappale 100 - sub. 2 - z.c.2 - categoria A3 cl. 2 vani 5

Proprietà: Demanio patrimoniale indisponibile dello Stato con sede in Roma

- 2) Impianto per la tipizzazione e commercializzazione vini in Cormons (GO)

Compendio, ubicato in Comune di Cormons via Mariano 31, costituito da fabbricati e impianti.

Dati tavolari

Partita Tavolare 3983, c.t. 1°, di Cormons

pp.cc. numeri 924/5 - 919/3 - 919/4

quota 1/1: Demanio dello Stato - Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste

Dati catastali

Catasto Terreni

Comune di Cormons - Comune Censuario di Cormons

- f.m. 16 mappale 924/5 ente urbano di mq. 40687

- f.m. 16 mappale 919/3 strade fondiario di mq. 1037

- f.m. 16 mappale 919/4 strade fondiario di mq. 326

Catasto Fabbricati

Comune di Cormons

- sez. B - f.m. 16 - mappale 924/5 - sub. 1 - categoria A3 - cl. 2 - vani 5,5

- sez. B - f.m. 16 - mappale 924/5 - sub. 2 - categoria D8

Proprietà: Demanio dello Stato Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che approva lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008, concernente le modalità e i criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e dei beni strumentali in materia di sanità penitenziaria;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito operativo

In vigore dal 17 marzo 2011

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, numero 16), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio sanitario della Regione delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanità penitenziaria.

1-bis. Rientrano altresì nelle attribuzioni di cui al primo comma le funzioni sanitarie afferenti al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.³

Art. 2

Trasferimento delle funzioni sanitarie

In vigore dal 17 marzo 2011

1. Sono trasferite al Servizio sanitario della Regione tutte le funzioni sanitarie svolte nell'ambito del territorio regionale dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche, sia per i tossicodipendenti che per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, per il collocamento, disposto dall'autorità giudiziaria, nelle comunità terapeutiche per

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 marzo 2011, n. 50

² Vedi anche art.1, comma 513, L.27 dicembre 2013, n.147

³ Comma aggiunto dall' art. 1, lett. a), del D.Lgs. 23 maggio 2016, n. 102

minorenni e per giovani adulti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nonché quelle riferite ai settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230.

2. La Regione assicura l'espletamento delle funzioni trasferite tramite le Aziende per i servizi sanitari della Regione nel cui ambito territoriale di competenza sono ubicati gli istituti ed i servizi penitenziari nonché i servizi minorili.

3. La Regione nell'ambito della propria autonomia statutaria disciplina con propri provvedimenti, in coerenza ai principi definiti dalle linee guida di cui all'allegato sub A) al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 (Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria), l'esercizio delle funzioni trasferite e le relative modalità organizzative, gli obiettivi e gli interventi da attuare a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari nonché dei minori sottoposti a provvedimento penale.

3-bis. Sono trasferite al Servizio sanitario della Regione le funzioni sanitarie per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. La Regione assicura l'esercizio delle funzioni trasferite tramite le Aziende sanitarie regionali.⁴

Art. 3

Trasferimento dei rapporti di lavoro

In vigore dal 19 settembre 2012

1. Il personale dipendente di ruolo, indicato nell'allegata tabella B), parte integrante del presente decreto, in servizio alla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, che esercita le funzioni sanitarie di cui all'articolo 2 nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia di competenza del territorio regionale, è trasferito dalla medesima data alle Aziende per i servizi sanitari della Regione nel cui ambito territoriale di competenza sono ubicati gli istituti penitenziari e i servizi minorili ove tale personale presta servizio.

2. Il personale di cui al comma 1, appartenente alle qualifiche e ai profili di cui alla allegata tabella A), viene inquadrato nelle corrispondenti categorie e profili previsti per il personale delle Aziende per i servizi sanitari della Regione sulla base della medesima tabella A), che costituisce parte integrante del presente decreto. Fermo restando la corresponsione dell'indennità professionale specifica prevista per la categoria e il profilo di inquadramento, la fascia retributiva di confluenza, nell'ambito della categoria di inquadramento, è determinata, facendo riferimento ai parametri contrattuali relativi ai CCNL di riferimento vigenti, tenendo conto del maturato economico corrispondente alla sommatoria dello stipendio tabellare e dell'indennità penitenziaria, determinati anch'essi sulla base dei rispettivi parametri contrattuali relativi ai CCNL di riferimento vigenti, decurtato del valore della predetta indennità professionale specifica; ove l'importo così determinato non corrisponda a quello delle fasce retributive della categoria di inquadramento, al dipendente viene assegnata la fascia immediatamente inferiore e la differenza è mantenuta come assegno ad personam. Con il trasferimento, il rapporto di lavoro viene disciplinato, oltre che dalle vigenti disposizioni di legge, dalla contrattazione collettiva del personale dei ruoli del Servizio sanitario nazionale. Il servizio prestato alle dipendenze del Ministero della giustizia viene interamente riconosciuto per le finalità giuridiche, previdenziali ed economiche.

3. rapporti di lavoro instaurati ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740 con il personale sanitario indicato nell'allegata tabella B), ancora esistenti alla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, sono trasferiti, a decorrere dalla medesima data, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia alle Aziende per i servizi sanitari della Regione nei cui territori sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento.

⁴ Comma aggiunto dall' art. 1, lett. b), del D.Lgs. 23 maggio 2016, n. 102

Tali rapporti continuano ad essere disciplinati dalla citata legge n. 740 del 1970 fino alla relativa scadenza⁵.

4. Al personale di cui al comma 1, non in servizio negli istituti e servizi penitenziari e nei servizi minorili di riferimento, è consentita la facoltà di optare tra le Aziende sanitarie locali in ambito provinciale cui sono trasferite le funzioni sanitarie di cui all'articolo 2 del presente decreto.

5. In fase di prima applicazione, al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria di natura psicologica prestata ai detenuti e agli internati, le Aziende per i servizi sanitari della Regione, nel cui territorio sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento, possono stipulare con il Ministero della giustizia apposite convenzioni non onerose della durata non superiore a dodici mesi, redatte secondo schemi tipo approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di avvalersi della collaborazione degli esperti convenzionati con il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.

6. Sono trasferiti alle Aziende per i servizi sanitari della Regione, nel cui territorio sono ubicati gli istituti penitenziari ove il personale convenzionato opera, i rapporti convenzionali con il personale individuato nella tabella relativa alla Regione Friuli-Venezia Giulia allegata al decreto del Ministro della salute e del Ministro della giustizia 10 aprile 2002 (Individuazione del personale operante negli istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti) operante nei settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, nell'ambito dei profili professionali medico, psicologo e infermiere, in essere alla data del 30 giugno 2009 ed ancora esistenti alla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto.

7. I rapporti di lavoro di cui ai commi 3 e 6, ove siano a tempo determinato con scadenza anteriore ai sei mesi dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, sono prorogati per la durata di dodici mesi dalla medesima data, salva la scadenza naturale se successiva.

8. L'elenco nominativo dei titolari dei rapporti di lavoro trasferiti ai sensi del presente articolo è annesso ad apposito decreto direttoriale del direttore generale del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del direttore generale del personale del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto. Il numero delle unità da trasferire per ciascun profilo e per ciascun tipo di rapporto è indicato, per il personale di ruolo e non di ruolo di cui ai commi 1 e 3, nell'allegata tabella B) e, per il personale operante nei settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, nella tabella relativa alla Regione Friuli-Venezia Giulia allegata al decreto del Ministro della salute e del Ministro della giustizia 10 aprile 2002.

9. Le Aziende sanitarie locali, previo accordo con il Ministero della giustizia e nel rispetto della vigente normativa in materia di assunzioni e dei vincoli ivi previsti in materia di contenimento delle spese di personale, possono avvalersi delle graduatorie dei concorsi espletati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per il reclutamento in ruolo di figure professionali oggetto del trasferimento alle Aziende per i servizi sanitari della Regione.

10. Con apposite convenzioni da stipularsi, entro 60 giorni dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, tra il Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari della Regione competente per territorio ed il Provveditore regionale per l'amministrazione penitenziaria e/o il Direttore del centro per la giustizia minorile, in conformità allo schema tipo di convenzione approvato in sede di Conferenza Unificata il 29 ottobre 2009, è individuato il personale medico cui affidare le prestazioni medico legali in favore del personale del Corpo della Polizia penitenziaria.

⁵ Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, d. Lgs.30 luglio 2012, n.152

Art. 4
Trasferimento delle attrezzature e beni strumentali
In vigore dal 17 marzo 2011

1. Le attrezzature, gli arredi ed i beni strumentali, afferenti alle attività sanitarie di cui all'articolo 2, di proprietà del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia e individuati con apposito inventario compilato d'intesa tra il Ministero della giustizia e la Regione entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono trasferiti alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio con la sottoscrizione di un verbale di consegna.

2. La Regione può avvalersi per la redazione degli inventari di cui al comma 1 di personale delle Aziende per i servizi sanitari della Regione.

3. I beni trasferiti ai sensi del comma 1 entrano a far parte del patrimonio delle Aziende per i servizi sanitari della Regione e sono sottoposti al regime giuridico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e della normativa regionale di attuazione del medesimo.

4. I locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie di cui all'articolo 2, individuati con apposito inventario compilato d'intesa tra il Ministero della giustizia e la Regione entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono concessi in uso a titolo gratuito, per l'utilizzo da parte delle Aziende per i servizi sanitari nel cui ambito territoriale sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari di riferimento, sulla base di apposite convenzioni stipulate in conformità allo schema tipo approvato in sede di Conferenza Unificata il 29 aprile 2009.

5. Nelle convenzioni di cui al comma 4 sono altresì disciplinate la facoltà e le modalità di subentro delle Aziende per i servizi sanitari nei contratti in essere con terzi, aventi ad oggetto i beni conferiti in uso e i servizi.

6. Gli inventari di cui al comma 4 dovranno includere anche i locali già utilizzati gratuitamente dalle Aziende per i servizi sanitari per le attività connesse alle patologie da dipendenza.

Art. 5
Rapporti di collaborazione
In vigore dal 17 marzo 2011

1. Le forme di collaborazione relative alle funzioni della sicurezza ed i rapporti di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento penitenziario, anche in materia di patologie di dipendenza, sono disciplinati secondo i principi contenuti nell'Accordo adottato in sede di Conferenza Unificata il 20 novembre 2008 ed in conformità all'ordinamento statutario della Regione.

Art. 6
Esenzioni fiscali
In vigore dal 17 marzo 2011

1. Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.

Art. 7
Decorrenza dell'efficacia
In vigore dal 17 marzo 2011

1. Fatti salvi i termini espressamente previsti, le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge o delle leggi statali che, ai sensi dell'articolo

63, quinto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), modificano il Titolo IV dello Statuto.

2. A decorrere dalla data di decorrenza dell'efficacia di cui al comma 1, previa sottoscrizione del verbale di consegna, sono trasferiti le attrezzature, gli arredi ed i beni strumentali di cui all'articolo 4, comma 1.

3. A decorrere dalla data di decorrenza dell'efficacia di cui al comma 1, previa sottoscrizione di apposite convenzioni stipulate in conformità allo schema tipo approvato in sede di Conferenza Unificata il 29 aprile 2009, sono concessi in uso gratuito i locali di cui all'articolo 4, comma 4.

3-bis. Al finanziamento delle funzioni trasferite con l'articolo 2, comma 3-bis, si provvede ai sensi del comma 1.⁶

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

⁶ Comma aggiunto dall' art. 1, lett. c), del D.Lgs. 23 maggio 2016, n. 102

Allegato A (Articolo 3)

Tabella equiparazione personale

In vigore dal 17 marzo 2011

QUALIFICHE E PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	QUALIFICHE E CATEGORIE DI INQUADRAMENTO NEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
DIRIGENTE MEDICO	DIRIGENTE MEDICO
TECNICO B1	CATEGORIA BS
Figura professionale di riferimento: ex infermiere generico	Profilo: infermiere generico
TECNICO B2	
Figura professionale di riferimento: ex infermiere professionale	CATEGORIA D
TECNICO B3	Profilo: collaboratore professionale sanitario-infermiere
Figura professionale di riferimento: ex caposala	
TECNICO RADIOLOGO B2 - B 3 - B3S	CATEGORIA D
Figura professionale di riferimento: ex tecnico radiologo	Profilo collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica
TECNICO DI LABORATORIO DI ANALISI B3	CATEGORIA D
Figura professionale di riferimento: ex tecnico di laboratorio di analisi	Profilo: collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico

Allegato B (Articolo 3)⁷**Numero delle unità da trasferire per ciascun profilo e tipo di rapporto****In vigore dal 19 settembre 2012****PERSONALE DI RUOLO DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA E
DEL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE IN SERVIZIO
NELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA**

QUALIFICA DIRIGENZIALE O FIGURA PROFESSIONALE	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA				
	CC GORIZIA	CC PORDENONE	CC TOLMEZZO	CC TRIESTE	CC UDINE
Dirigente Medico Psichiatra	0	0	0	0	0
Capo Sala - B3	0	0	0	0	1
Infermiere Professionale - B2	0	0	0	0	0
Infermiere Generico - B1	0	0	0	0	0
Assistente Tecnico Laboratorio Analisi - B3	0	0	0	0	0
Tecnico Capo di Radiologia e/o Radioterapia - B3 Super	0	0	0	0	0
Tecnico Capo di Radiologia e/o Radioterapia - B3	0	0	0	0	0
Tecnico Radiologia medica - B2	0	0	0	0	0
Psicologo - C3	0	0	0	0	0
Psicologo - C2	0	0	0	0	0
Psicologo - C1	0	0	0	0	0
TOTALE DI RUOLO	0	0	0	0	1

⁷ Allegato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D. Lgs. 30 luglio 2012, n.152

PERSONALE DI RUOLO DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA E
DEL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE IN SERVIZIO
NELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

QUALIFICA DIRIGENZIALE O FIGURA PROFESSIONALE	DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE	TOTALE UNITA'	RAPPORTO LAVORO
Dirigente Medico, Psichiatra	0	0	Dirigente penitenziario - <i>Legge 27 luglio 2005, n. 154 e D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63</i> . Rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Capo Sala - B3	0	1	Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale comparto Ministeri. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Infermiere Professionale - B2	0	0	Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale comparto Ministeri. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Infermiere Generico - B1	0	0	Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale comparto Ministeri. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Assistente Tecnico Laboratorio Analisi - B3	0	0	Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale comparto Ministeri. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Tecnico Capo di Radiologia e/o Radioterapia - B3 Super	0	0	Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale comparto Ministeri. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Tecnico Capo di Radiologia e/o Radioterapia - B3	0	0	Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale comparto Ministeri. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Tecnico Radiologia medica - B2	0	0	Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale comparto Ministeri. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Psicologo - C3	0	0	Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale comparto Ministeri. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Psicologo - C2	0	0	Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale comparto Ministeri. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Psicologo - C1	0	0	Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale comparto Ministeri. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
TOTALE DI RUOLO	0	1	

PERSONALE NON DI RUOLO DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA E
DEL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE IN SERVIZIO
NELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

QUALIFICA PROFESSIONALE	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA				
	CC GORIZIA	CC PORDENONE	CC TOLMEZZO	CC TRIESTE	CC UDINE
Medico Incaricato	0	0	1	0	1
Medico Incaricato Provvisorio	1	1	0	1	0
Medico di Guardia	2	4	5	5	3
Medico di Guardia Psichiatrica	0	0	0	0	0
Medico Specialista	1	0	4	3	1
Infermiere	2	4	1	3	1
Ausiliario Socio Sanitario	0	0	0	0	0
Personale Tecnico Parasanitario	0	0	0	0	0
Puericultrice	0	0	0	0	0
Personale addetto alla Sorveglianza Fisico- Dosimetrica	0	0	0	0	0
TOTALE NON DI RUOLO	6	9	11	12	6

PERSONALE NON DI RUOLO DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA E
DEL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE IN SERVIZIO
NELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

QUALIFICA PROFESSIONALE	DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE	TOTALE UNITA'	RAPPORTO LAVORO
Medico Incaricato	0	2	<i>Legge 9 ottobre 1970, n. 740 (art. 1)</i>
Medico Incaricato Provvisorio	0	3	<i>Legge 9 ottobre 1970, n. 740 (art. 50)</i>
Medico di Guardia	0	19	<i>Legge 9 ottobre 1970, n. 740 (art. 51) - Rapporto di lavoro a convenzione</i>
Medico di Guardia Psichiatrica	0	0	<i>Legge 9 ottobre 1970, n. 740 (art. 51) - Rapporto di lavoro a convenzione</i>
Medico Specialista	0	9	<i>Legge 9 ottobre 1970, n. 740 (art. 52) - Rapporto di lavoro a convenzione</i>
Infermiere	0	11	<i>Legge 9 ottobre 1970, n. 740 (art. 53) - Rapporto di lavoro a convenzione</i>
Ausiliario Socio Sanitario	0	0	<i>Legge 9 ottobre 1970, n. 740 (art. 53) - Rapporto di lavoro a convenzione</i>
Personale Tecnico Parasitario	0	0	<i>Legge 9 ottobre 1970, n. 740 (art. 53) - Rapporto di lavoro a convenzione</i>
Puericultrice	0	0	<i>Legge 9 ottobre 1970, n. 740 (art. 53) - Rapporto di lavoro a convenzione</i>
Personale addetto alla Sorveglianza Fisico-Dosimetrica	0	0	<i>Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187</i>
TOTALE NON DI RUOLO	0	44	

D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 152 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, concernenti modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, riguardante il trasferimento di funzioni in materia di sanità penitenziaria¹

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008, concernente le modalità e i criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e dei beni strumentali in materia di sanità penitenziaria;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale, che ha ravvisato la necessità di introdurre talune modifiche e integrazioni all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, ed all'allegato B) del medesimo decreto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 giugno 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274

In vigore dal 19 settembre 2012

1.²

Art. 2

Modifica all'Allegato B) del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274

In vigore dal 19 settembre 2012

1.³

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 settembre 2012, n. 206

² Modifica il 3° comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274

³ Sostituisce l'allegato B) (articolo 3) del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274

D.Lgs. 18 marzo 2013, n. 36 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento del “Castello di Udine” ¹

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, di adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto l'articolo 1, comma 298, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013, con il quale è stato istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con uno stanziamento di 130.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, finalizzato a consentire il trasferimento alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del bene denominato “Castello di Udine”;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Trasferimento di beni

1. È trasferito alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il bene denominato: “Castello di Udine”, come individuato nell'allegato A).
2. La Regione è autorizzata a trasferire al Comune di Udine il bene di cui al comma 1.
3. Il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del bene.

Art. 2

Operazioni di consegna

1. Il competente Ufficio dell'Agenzia del demanio, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'atto di consegna di cui all'articolo 1, comma 3, trasferisce alla Regione il bene di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Il verbale di consegna del bene è sottoscritto congiuntamente dal competente Ufficio dell'Agenzia del demanio e dalla Regione e costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale del bene medesimo in favore della Regione.
3. In caso di ulteriore trasferimento del bene ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il verbale di consegna è sottoscritto dalla Regione e dal Comune di Udine e costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale del bene medesimo in favore del Comune di Udine.
4. Gli effetti di cui al comma 3 si realizzano anche con la sottoscrizione contestuale del verbale di consegna di cui al comma 2 da parte del Comune di Udine.

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 aprile 2013, n. 85.

Art. 3

Effetti del trasferimento

1. Il trasferimento in proprietà del bene di cui all'articolo 1, comma 1, con i relativi diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e pesi, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova alla data del verbale di consegna.

2. Dalla data del verbale di consegna l'ente al quale è trasferito il bene di cui all'articolo 1, comma 1, subentra nella proprietà, nel possesso e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti al bene trasferito, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali. Dalla stessa data ad esso competono i proventi e le spese derivanti dalla gestione del bene trasferito.

Art. 4

Conservazione, fruizione e valorizzazione

1. Dalla data del verbale di consegna del bene l'ente al quale è trasferito il bene di cui all'articolo 1, comma 1, si impegna ad assicurare e sostenere la conservazione del bene e a favorirne la pubblica fruizione e valorizzazione in conformità alla normativa di tutela.

Art. 5

Esenzioni fiscali

1. Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Alle minori entrate recate dal presente provvedimento, pari a 130.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante utilizzo del fondo istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A)
(previsto dall'articolo 1, comma 1)

“CASTELLO DI UDINE”

Compendio, ubicato in Comune di Udine, costituito da terreni e fabbricati.

Catasto Terreni

- Foglio 36, particella 170, qualità/classe Ente Urbano, superficie mq 410;
- Foglio 36, particella 194, qualità orto, classe 2, superficie mq 280, RD euro 4,19 e RA euro 2,82;
- Foglio 36, particella 196, qualità/classe Ente Urbano, superficie mq 11020;
- Foglio 36, particella 197, qualità/classe Ente Urbano, superficie mq 300;
- Foglio 36, particella 198, qualità orto, classe 2, superficie mq 290, RD euro 4,34 e RA euro 2,92;
- Foglio 36, particella 200, qualità prato, classe 3, superficie mq 200, RD euro 1,19 e RA euro 0,62;
- Foglio 36, particella 201, qualità prato, classe 3, superficie mq 1540, RD euro 9,15 e RA euro 4,77;
- Foglio 36, particella 202, qualità/classe Ente Urbano, superficie mq 660;
- Foglio 36, particella 171, qualità/classe FU da accertare, Consistenza 120 mq;
- Foglio 36, particella 172, qualità/classe FU da accertare, Consistenza 10 mq;
- Foglio 36, particella 173, qualità/classe FU da accertare, Consistenza 80 mq;
- Foglio 36, particella 389, qualità/classe FU da accertare, Consistenza 10 mq;
- Foglio 36, particella 391, qualità/classe FU da accertare, Consistenza 70 mq;
- Foglio 36, particella 395, qualità/classe FU da accertare, Consistenza 130 mq.

Catasto Fabbricati

- Foglio 36, particella 170, Categoria B/6, classe U, Consistenza mc 1803, Rendita euro 2.234,82;
- Foglio 36, particella 196, sub 1, Categoria B/6, classe U, Consistenza mc 30553, Rendita euro 37.870,44;
- Foglio 36, particella 196, sub 2, Categoria E/3, Rendita euro 51,65;
- Foglio 36, particella 197, sub 1, Categoria A/3, classe 1, Consistenza 7 vani, Rendita euro 397,67;
- Foglio 36, particella 197, sub 2, Categoria B/6, classe U, Consistenza 616 mc, Rendita euro 763,53;
- Foglio 36, particella 202, sub 1, Categoria C/7, classe 1, Consistenza 217 mq, Rendita euro 459,49;

- Foglio 36, particella 202, sub 2, Categoria C/2, classe 1, Consistenza 15 mq, Rendita euro 45,71.

Proprietà:

Demanio pubblico dello Stato ramo storico, archeologico e artistico.

D.Lgs. 11 agosto 2014, n. 129 Norme di attuazione concernenti l'articolo 51, comma 4, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di tributi erariali¹

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 51, comma 4, lettera a), dello Statuto speciale;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Attuazione dell'articolo 51, comma 4, lettera a), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia²

1. Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con riferimento ai tributi erariali il cui gettito sia ad essa interamente devoluto, ove la legge statale consenta una qualsiasi manovra su aliquote, esenzioni di pagamento, detrazioni d'imposta o deduzioni dalla base imponibile, può compiere una qualsiasi di tali manovre, purché non venga superato il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale.

2. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia può, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione, che provvede alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalità operative per la fruizione delle suddette agevolazioni.

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 sett. 2014, n.210

² In vigore dal 25 settembre 2014

D.Lgs. 23 maggio 2016, n. 102 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, recanti integrazioni al decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria)¹

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria;

Visto il *decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 maggio 2014, n. 81*, in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della salute e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Integrazioni al decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274

In vigore dal 30 giugno 2016²

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2016, n. 138

² Aggiunge al decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274

- a) il comma 1-bis all'articolo 1,
- b) il comma 3-bis all'articolo 2
- c) il comma 3-bis all'articolo 7

D.Lgs. 9 agosto 2017, n. 135 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di un'area dell'ex Caserma Reginato sita nel Comune di Udine¹

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, recante adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, ed in particolare, gli articoli 29 e 30;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 della citata legge 31 gennaio 1963, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della difesa, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Trasferimento di beni

1. E' trasferito alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il bene individuato nell'allegato A), al presente decreto, consistente in una porzione non utilizzata per finalità governative del compendio denominato «ex Caserma Reginato».

2. La Regione è autorizzata a trasferire all'Azienda pubblica di servizi alla persona «La Quietè», di seguito Asp La Quietè, ente pubblico non economico di livello regionale senza fini di lucro, il bene di cui al comma 1.

3. Il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.

Art. 2

Operazioni di consegna

1. Il competente Ufficio dell'Agenzia del demanio, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'atto di consegna di cui all'articolo 1, comma 3, trasferisce alla Regione il bene di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Il verbale di consegna del bene è sottoscritto congiuntamente dal competente Ufficio dell'Agenzia del demanio e dalla Regione e costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale del bene medesimo in favore della Regione.

3. In caso di ulteriore trasferimento del bene ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il verbale di consegna è sottoscritto dalla Regione e dall'Asp La Quietè e costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale del bene medesimo in favore della medesima Azienda.

4. Gli effetti di cui al comma 3 si realizzano anche con la sottoscrizione contestuale del verbale di consegna di cui al comma 2 da parte dell'Asp La Quietè.

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 2017, n. 216

Art. 3

Effetti del trasferimento

1. Il trasferimento in proprietà del bene di cui all'articolo 1, comma 1, con i relativi diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e pesi, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova alla data del verbale di consegna.

2. Dalla data del verbale di consegna, l'ente al quale è trasferito il bene di cui all'articolo 1, comma 1, subentra nella proprietà, nel possesso e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti al bene trasferito, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali. Dalla stessa data ad esso competono i proventi e le spese derivanti dalla gestione del bene trasferito.

Art. 4

Conservazione e fruizione

1. Dalla data del verbale di consegna del bene, l'ente al quale è trasferito il bene di cui all'articolo 1, comma 1, si impegna ad assicurare e sostenere la conservazione dello stesso e a destinarlo ad attività strumentali al raggiungimento di finalità di interesse pubblico.

Art. 5

Esenzioni fiscali

1. Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, anche in termini di minori entrate, a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A

(previsto dall'art. 1, comma 1)

Ex Caserma Reginato (parte): Compendio, ubicato in Comune di Udine, costituito da terreni e fabbricati.

Proprietà: Stato Italiano.

Catasto Terreni:

Comune di Udine, foglio 37, mappale 1088;

Qualità: «Ente Urbano»; Superficie: 3.240 mq;

Comune di Udine, foglio 37, mappale 1091;

Qualità: «Ente Urbano»; Superficie: 7.665 mq.

Catasto Fabbricati:

Comune di Udine, foglio 37, mappale 1088, Zona Cens. «1», Categoria «B/2»; Classe: «2», Consistenza: 5.777 mc, Superficie Catastale «Totale: 1.570 mq», Rendita «Euro 8.652,39»;

Indirizzo: Via Pracchiuso n. 14A, piano: T-1.

Comune di Udine, foglio 37, mappale 1091, Zona Cens. «1», Categoria «B/2»; Classe: «2», Consistenza: 35.465 mc, Superficie Catastale «Totale: 7.404 mq», Rendita «Euro 53.116,99»;

Indirizzo: Viale Armando Diaz n. 1, piano: S1-T-1-2-3-4.

Intestato: «Demanio dello Stato con sede in Roma».

D.Lgs. 16 febbraio 2018, n. 23 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di polizia amministrativa¹

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante «Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» e, in particolare, gli articoli 4 e 8;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare gli articoli 10, 162 e 163 relativamente al trasferimento di funzioni alle Regioni a Statuto speciale in materia di polizia amministrativa;

Visto l'articolo 52, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, recante «Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di polizia amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2001, recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di polizia amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2001, recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra gli enti locali delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di polizia amministrativa, istruzione scolastica e protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2001, recante «Ripartizione e trasferimento alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie di cui all'articolo 52, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di polizia amministrativa»;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Funzioni trasferite in materia di polizia amministrativa

1. Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numeri 3), 6), 7), 8) e 9) della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), la Regione esercita le seguenti funzioni e compiti in materia di polizia amministrativa:

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 marzo 2018, n. 72

a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all'articolo 37 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e all'articolo 56 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza);

b) il ricevimento delle comunicazioni concernenti le agenzie di affari di cui all'articolo 115 del regio decreto n. 773/1931, ad eccezione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni;

c) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della capacità tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 e previo nulla osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede;

d) il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori sulla rete stradale di interesse comunale, sovracomunale o provinciale, regionale e nazionale, dandone tempestiva comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza;

e) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalla regione e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

f) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca), e all'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96);

g) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di direttore o istruttore di tiro, di cui all'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi).

Art. 2

Norme transitorie

1. Resta di competenza dello Stato il completamento dei procedimenti amministrativi in materia di polizia amministrativa già avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Al finanziamento delle funzioni trasferite si provvede, in via provvisoria, in conformità a quanto previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2000, 14 dicembre 2000, 22 dicembre 2000 e 21 marzo 2001 in materia di polizia amministrativa.

2. Al finanziamento in via definitiva delle funzioni e dei compiti spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 1, si provvede entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le leggi statali di modifica del Titolo IV della legge costituzionale n. 1/1963, ai sensi del quinto comma dell'articolo 63 della legge costituzionale medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 45 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di compartecipazioni ai tributi erariali¹

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'articolo 49 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come sostituito dall'articolo 1, comma 817, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

Visto l'accordo tra Stato e Regione Friuli-Venezia Giulia per la revisione del protocollo d'intesa del 29 ottobre 2010 per gli esercizi 2018 e 2019, sottoscritto in data 30 gennaio 2018;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto definisce i criteri di determinazione del gettito riferito al territorio regionale dei tributi erariali di cui all'articolo 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), di seguito «Statuto» e le modalità di attribuzione dello stesso alla Regione.

Art. 2

Compartecipazioni ai tributi erariali

1. La compartecipazione alle entrate tributarie erariali di cui all'articolo 49 dello Statuto ha ad oggetto il gettito complessivo dei tributi erariali ivi previsti, al netto delle compensazioni e dei rimborsi afferenti ai medesimi tributi, nonché della quota spettante all'Unione europea.

2. Le entrate erariali spettanti alla Regione comprendono le indennità, le maggiorazioni e gli interessi relativi ai tributi di cui all'articolo 49 dello Statuto e non comprendono le sanzioni amministrative.

Art. 3

Gettito riferito al territorio regionale

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 49 dello Statuto, il gettito dei tributi erariali si intende riferito al territorio regionale secondo i criteri indicati nei commi seguenti.

2. È riferito al territorio regionale il gettito relativo all'accisa sulla benzina e sul gasolio ivi erogati per uso autotrazione, il gettito dell'accisa sull'energia elettrica ivi consumata, il gettito dell'accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nel territorio stesso.

3. Il gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riferito al territorio regionale è costituito:

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2018, n. 106

a) dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonché dalle certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

b) dall'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

c) dalle somme riscosse a seguito delle attività di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale.

4. Il gettito dell'imposta sul reddito delle società riferito al territorio regionale è costituito da una quota del gettito nazionale dell'imposta, determinata secondo la distribuzione regionale dei versamenti effettuata sulla base del valore della produzione netta, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di ciascun soggetto passivo.

5. Il gettito dell'imposta sul valore aggiunto riferito al territorio regionale è costituito da una quota del gettito nazionale dell'imposta, determinata in base all'incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in Friuli-Venezia Giulia rispetto a quella nazionale, come risulta dai dati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.

6. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni diverse da quella sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dell'imposta sulle riserve matematiche riferito al territorio regionale è costituito da una quota del gettito nazionale delle predette imposte, determinata in base alla distribuzione regionale dei premi contabilizzati dalle imprese di assicurazione, come risulta dai dati rilevati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

7. Il gettito delle ritenute relative agli interessi, premi ed altri frutti corrisposti a depositanti e correntisti da uffici postali e da sportelli di aziende ed istituti di credito è costituito da una quota del gettito nazionale dell'imposta, determinata in base alla distribuzione regionale delle giacenze sui depositi bancari e postali, come risulta dai dati rilevati dalla Banca d'Italia per l'annualità di riferimento.

8. Il gettito delle imposte sostitutive e delle ritenute sui redditi da capitale diversi da quelli indicati al comma 7 e sui redditi diversi riferito al territorio regionale è costituito da una quota del gettito nazionale dell'imposta, determinata in base alla distribuzione regionale della raccolta dei titoli e altri valori, come risulta dai dati rilevati dalla Banca d'Italia.

9. In tutti i casi non diversamente disciplinati, si considera riferito al territorio regionale il gettito del tributo erariale riscosso sul territorio regionale.

Art. 4

Modalità di attribuzione delle entrate erariali

1. Le entrate erariali di cui all'articolo 49 dello Statuto, dopo il pagamento dell'imposta, sono direttamente riversate alla Regione mediante accreditamento sul conto infruttifero alla stessa intestato presso la tesoreria dello Stato.

2. Qualora dopo il pagamento dell'imposta non sia esattamente quantificabile la quota dovuta alla Regione, si provvede al riversamento in suo favore di un acconto commisurato alle spettanze dei precedenti esercizi.

3. La Regione può chiedere che sia sospeso il riversamento di cui ai commi 1 e 2 per consentire un migliore allineamento dell'ammontare degli acconti corrisposti in corso d'anno rispetto alle spettanze previste. Il conguaglio è determinato tenendo conto delle somme effettivamente erogate a titolo di acconto.

4. La Regione può chiedere che venga applicato un acconto inferiore a quello che le spetterebbe in base alle risultanze dei precedenti esercizi per consentire un migliore allineamento dell'ammontare degli acconti corrisposti in corso d'anno rispetto alle spettanze previste. Il conguaglio è determinato tenendo conto delle somme effettivamente erogate a titolo di acconto.

Art. 5

Riserva all'Erario

1. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della Regione, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, è riservato allo Stato, purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Non sono ammesse riserve di gettito destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, ad eccezione delle riserve stabilite dall'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 6

Informazione

1. Lo Stato fornisce alla Regione gli elementi informativi necessari alla quantificazione delle quote di entrate erariali di spettanza regionale e delle somme dovute a titolo di acconto e conguaglio ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

Art. 7

Rinvio

1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Regione, sono individuati i criteri di determinazione delle quote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali spettanti alla Regione in attuazione dell'articolo 3, sono disciplinate la procedura di riversamento delle stesse ai sensi dell'articolo 4 e le modalità di informazione di cui all'articolo 6 del presente decreto.

Art. 8

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Gli articoli 1, 2, 3 e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 (Norme di attuazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale) sono abrogati, fatto salvo il disposto di cui al comma 2.

2. Le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 137 del 2007 continuano ad applicarsi alle ripartizioni dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 e alla quantificazione dei conguagli delle spettanze dovute per le annualità fino al 2017, nonché, in via provvisoria, ai versamenti successivi al 31 dicembre 2017, fino all'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7.

3. Gli articoli 1, 2 ad eccezione del terzo comma, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale) sono abrogati.

Art. 9

Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

D. Lgs. 26 marzo 2018, n. 46 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, in materia di trasferimento di beni del demanio idrico e delle relative funzioni¹

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'articolo 5 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo, e in particolare, gli articoli 1, 2 e 6;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265

1. Al decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 1, le parole: «, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto, classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto», sono soppresse;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le funzioni relative al fiume Judrio, nella sezione classificata di prima categoria, sono esercitate, conformemente al nono comma dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dell'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.

1-ter. Le funzioni relative alle sezioni dei fiumi Tagliamento e Livenza nelle quali ricade il confine con la Regione Veneto, sono esercitate d'intesa tra le due Regioni, mediante un piano pluriennale di intervento.»;

c) dopo il comma 2 dell'articolo 6, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il personale statale di ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato, indicato nella tabella A, parte integrante del presente decreto, assegnato al Provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche per il Veneto - Trentino Alto-Adige - Friuli-Venezia Giulia, Sede Coordinata di Trieste e Ufficio tecnico e opere marittime per la Regione Friuli-Venezia Giulia alla data del 1° gennaio 2018, è trasferito alla Regione. A seguito dell'inquadramento nei ruoli della Regione del predetto personale, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è contestualmente ridotta in misura corrispondente alle unità di personale trasferito e conseguentemente sono ridotti i relativi stanziamenti

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 maggio 2018, n. 108

iscritti nella Missione "Infrastrutture pubbliche e logistica", Programma "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità" dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

2-ter. Al personale di cui al comma 2-bis si applica il contratto collettivo di lavoro vigente nell'ente di inquadramento. Il predetto personale viene inquadrato nella corrispettiva categoria prevista per il personale regionale. Nel caso in cui il trattamento tabellare su base annua in godimento all'atto dell'inquadramento sia superiore al trattamento tabellare iniziale su base annua della categoria di inquadramento nell'ente di destinazione, il personale è collocato nella prima posizione economica utile per difetto e la differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il personale inquadrato conserva, altresì, la retribuzione individuale di anzianità in godimento all'atto dell'inquadramento.»;

d) dopo l'articolo 7 è aggiunta la seguente tabella:

TABELLA A
(Articolo 1, comma 1, lettera c)
UNITÀ DI PERSONALE DA TRASFERIRE (DATI 1° GENNAIO 2018)

PERSONALE DI RUOLO - COMPARTO STATO - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI					
Qualifica dirigenziale o figura professionale	Ufficio tecnico e opere marittime per la Regione Friuli-Venezia Giulia				Totale unità
	Sede coordinata di Trieste	Sezione di Gorizia	Sezione di Udine	Sezione di Pordenone	
Area seconda - Assistente tecnico Fascia retributiva F2				1	1
Area seconda - Assistente tecnico Fascia retributiva F3			2		2
Area seconda - Assistente tecnico Fascia retributiva F4		1			1

Art. 2

Operazioni di consegna

1. I fiumi Tagliamento e Livenza, nelle sezioni nelle quali ricade il confine con la Regione del Veneto, fino alla linea di confine, ed il fiume Judrio, nella sezione classificata di prima categoria, sono trasferiti alla Regione, con le modalità previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 265/2001.

2. Ai fini di cui al comma 1, i termini fissati dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 265/2001, decorrono dalla data in cui, ai sensi dell'articolo 3, assumono efficacia le disposizioni del presente decreto.

3. La Regione esercita tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità dei beni trasferiti con il presente decreto a decorrere dalla data di consegna dei medesimi.

Art. 3

Decorrenza dell'efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge o delle leggi statali che, ai sensi dell'articolo 63, quinto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), modificano il Titolo IV dello Statuto speciale.

Art. 4

Norme transitorie

1. I procedimenti già iniziati alla data del trasferimento delle funzioni sono conclusi dalla Regione.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

D. Lgs. 25 novembre 2019, n. 154 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di coordinamento della finanza pubblica¹

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante «Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» e, in particolare l'articolo 51;

Visto l'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza pubblica sottoscritto in data 25 febbraio 2019;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ed in particolare l'articolo 33-ter;

Sentita la commissione paritetica prevista dall'articolo 65 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Sistema integrato

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, di seguito «Regione», gli enti locali situati sul suo territorio e i rispettivi enti strumentali e organismi interni costituiscono, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, il sistema integrato degli enti territoriali del Friuli-Venezia Giulia, di seguito «sistema integrato».

Art. 2

Metodo dell'accordo

1. Lo Stato e la Regione, con il metodo dell'accordo, regolano i rapporti finanziari tra lo Stato e il sistema integrato e disciplinano l'applicazione al medesimo sistema delle norme statali in materia di contenimento della spesa.

2. Nel rispetto del principio di leale collaborazione, le trattative dirette alla conclusione dell'accordo si svolgono in un tempo adeguato ad un confronto effettivo, mediante scambio di proposte e controproposte motivate e orientate al superiore interesse pubblico.

3. Salvo diversa indicazione espressa da parte della Regione, le intese concluse nell'ambito della conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, non sostituiscono, ai fini del comma 1, il metodo dell'accordo.

4. Le disposizioni contenute negli accordi conclusi ai sensi del comma 1 sono recepite in apposite norme di attuazione statutaria.

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. del 21 dicembre 2019, n.299

Art. 3

Principi generali in materia di concorso alla finanza pubblica

1. Il sistema integrato contribuisce all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e partecipa alla solidarietà nazionale:

a) mantenendo i bilanci dei soggetti che lo compongono in equilibrio ai sensi degli articoli 97 e 119 della Costituzione e nel rispetto dei principi indicati nella sentenza della Corte costituzionale n. 247 dell'11 ottobre 2017;

b) corrispondendo un contributo in termini di saldo netto da finanziare, di durata transitoria, previamente concordato tra lo Stato e la Regione con le modalità di cui all'articolo 2 e pagato dalla Regione per conto del sistema integrato, oppure realizzando sul territorio regionale opere pubbliche aventi rilevanza nazionale, concordate con lo Stato e le cui risorse siano iscritte sui pertinenti stati di previsione del bilancio statale, con oneri a proprio carico.

2. Lo Stato e la Regione verificano che le misure di concorso alla finanza pubblica siano compatibili con la necessità del sistema integrato di finanziare adeguatamente le funzioni ad esso attribuite o delegate. Le misure si presumono compatibili qualora concordate nel rispetto dell'articolo 2.

3. La Regione può prevedere che agli enti non territoriali del sistema integrato che adottano la contabilità finanziaria si applichi la medesima disciplina prevista per l'equilibrio di bilancio degli enti territoriali.

Art. 4

Misure di concorso alla finanza pubblica a decorrere dall'esercizio 2019

1. In attuazione dell'Accordo sottoscritto il 25 febbraio 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione, il sistema integrato concorre alla finanza pubblica con un contributo in termini di saldo netto da finanziare di 686 milioni di euro per l'anno 2019, di 726 milioni di euro per l'anno 2020 e di 716 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Per gli anni successivi al 2021 lo Stato e la Regione, con accordo da concludersi entro il 30 giugno 2021, aggiornano il quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato e il sistema integrato.

3. Le somme di cui al comma 1 sono versate all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile, il Ministero dell'economia e delle finanze, è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione.

4. Per gli anni 2019, 2020 e 2021, gli obblighi derivanti dal presente Accordo sostituiscono le misure di concorso alla finanza pubblica del sistema integrato, comunque denominate, previste da intese o da disposizioni di leggi vigenti, ivi compresa quella di cui all'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

5. Per gli anni 2019, 2020 e 2021 è fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare il contributo di cui al comma 1 per un periodo di tempo limitato, nella misura massima del 10 per cento dei contributi tempo per tempo vigenti, per far fronte ad eccezionali esigenze di finanza pubblica. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il predetto contributo può essere aumentato, per un periodo di tempo limitato, di una percentuale ulteriore rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento. Contributi di importi superiori sono concordati con la Regione.

6. Le facoltà di cui al comma 5, possono essere esercitate fino a che il rapporto tra il contributo e le entrate correnti della Regione non superi la media dei rapporti tra i contributi e le entrate correnti della Regione autonoma Valle d'Aosta e della Regione siciliana. Ai fini del calcolo del rapporto di cui al periodo precedente si tiene conto dei contributi di cui all'articolo 1, commi 877 e 881, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aumentati ai sensi dell'articolo 1, commi 878 e 882, della medesima legge, e delle entrate di

titolo primo e secondo accertate in conto competenza risultanti dagli ultimi rendiconti disponibili con riferimento al medesimo esercizio finanziario, al netto delle contabilizzazioni derivanti da compensazioni e rimborsi in conto fiscale.

7. È confermato il credito della Regione di cui all'articolo 1, comma 151, lettera a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che può essere compensato annualmente con il contributo alla finanza pubblica.

8. A decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui sono adottate le norme di cui all'articolo 51, comma 4, lettera b-bis), dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di tributi locali comunali di natura immobiliare, il gettito della riserva di cui all'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è attribuito ai comuni situati nel territorio della Regione. A decorrere dal medesimo termine, nelle more della modifica dell'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, finalizzata a ripristinare la neutralità finanziaria nei rapporti tra lo Stato e il sistema integrato, la Regione corrisponde allo Stato la somma di 92 milioni di euro annui con le modalità di cui al comma 3.

Art. 4-bis

Misure di concorso alla finanza pubblica per gli anni dal 2022 al 2026²

In vigore dal 22 luglio 2022

1. In attuazione dell'Accordo sottoscritto il 22 ottobre 2021 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b) e dall'articolo 4, comma 2, il sistema integrato concorre alla finanza pubblica con un contributo di 432,7 milioni di euro per l'anno 2022, 436,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e 432,7 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Per gli anni dal 2022 al 2026 il contributo di cui al comma 1 assolve integralmente agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e sostituisce le misure di concorso alla finanza pubblica del sistema integrato, comunque denominate, previste da intese o da disposizioni di legge, comprese quelle di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. Per gli anni successivi al 2026 lo Stato e la Regione, con accordo da concludersi entro il 30 giugno 2026, aggiornano il quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato e il sistema integrato.

4. Le somme di cui al comma 1 sono versate all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione.

5. Per gli anni dal 2022 al 2026 è fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare il contributo di cui al comma 1 per un periodo di tempo limitato, nella misura massima del 10 per cento dei contributi tempo per tempo vigenti, per far fronte ad eccezionali esigenze di finanza pubblica. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il predetto contributo può essere aumentato, per un periodo di tempo limitato, di una percentuale ulteriore rispetto a quella indicata al primo periodo, non superiore al 10 per cento. Contributi di importi superiori sono concordati con la Regione.

6. Le facoltà di cui al comma 5 possono essere esercitate fino a che il rapporto tra il contributo di cui al comma 1 e le entrate correnti della Regione non superi la media dei rapporti tra i contributi e le entrate correnti delle altre Autonomie speciali. Ai fini del calcolo del rapporto di cui al primo periodo si tiene conto delle entrate di titolo primo e secondo accertate in conto competenza risultanti dagli ultimi rendiconti disponibili.

7. È confermato il credito della Regione di cui all'articolo 1, comma 151, lettera a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che può essere compensato annualmente con il contributo alla finanza pubblica.

² Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 9 giugno 2022, n.86

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

D. Lgs. 30 luglio 2020, n. 109 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti il trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato.¹

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante: «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, recante: «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, recanti il trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 35, recante: «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, concernenti integrazioni al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, in materia di trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato»;

Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed, in parti-colare, gli articoli 54 e 55;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 luglio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e per i beni e le attività culturali e per il turismo;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Trasferimento di beni

1. Sono trasferiti alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito Regione, i beni individuati nell'allegato A) al presente decreto.

2. La Regione è autorizzata a trasferire ai comuni o ad altri enti pubblici i beni di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 54 e 55 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 decorre dalla data di sottoscrizione del relativo verbale di consegna.

Art. 2.

Operazioni di consegna

1. Il competente Ufficio dell'Agenzia del demanio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'atto di consegna di cui all'articolo 1, comma 3, trasferisce alla Regione i beni di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Il verbale di consegna dei beni è sottoscritto congiuntamente dal competente Ufficio dell'Agenzia del demanio e dalla Regione e costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale dei beni medesimi in favore della Regione.

3. In caso di ulteriore trasferimento dei beni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il verbale di consegna è sottoscritto dalla Regione, dal Comune o da altro ente pubblico e costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale dei beni medesimi in favore del Comune o di altro ente pubblico.

4. Gli effetti di cui al comma 3 si realizzano anche con la sottoscrizione contestuale del verbale di consegna di cui al comma 2 da parte del Comune o di altro ente pubblico.

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. del 5 settembre 2020, n.221

Art. 3.

Effetti del trasferimento

1. Il trasferimento in proprietà dei beni di cui all'articolo 1, comma 1, con i relativi diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e pesi, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data del relativo verbale di consegna.

2. Dalla data del verbale di consegna, gli enti ai quali sono trasferiti i beni di cui all'articolo 1, comma 1, subentrano nella proprietà, nel possesso e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali. Dalla stessa data ad essi competono i proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti.

Art. 4.

Conservazione e fruizione

1. Dalla data del verbale di consegna, gli enti ai quali sono trasferiti i beni di cui all'articolo 1, comma 1, si impongono ad assicurare e sostenere la conservazione degli stessi e a destinarli ad attività strumentali al raggiungimento di finalità di interesse pubblico.

Art. 5.

Esenzioni fiscali

1. Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto, sono esenti da ogni diritto e tributo.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, anche in termini di minori entrate, a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Elenco dei beni immobili appartenenti allo Stato e situati nel territorio del Friuli Venezia Giulia da trasferire alla Regione:

-BENI ADIACENTI AL RIO FAEIT

Beni ubicati in Provincia di Udine, Comune di Cavazzo Carnico.

Catasto Terreni:

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
13	1458	REL ACQ ES		5.394		
20	156	INCOLT PROD	2	6.140	1,27	0,32
20	346	REL ACQ ES		4.556		
20	347	REL ACQ ES		1.304		
20	348	REL ACQ ES		1.343		

Intestati a:

“DEMANIO DELLO STATO”

-BENI IN FRAZIONE DI MENA

Beni ubicati in Provincia di Udine, Comune di Cavazzo Carnico.

Catasto Terreni:

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
35	103	PRATO	4	510	0,37	0,24
35	104	PRATO	4	650	0,47	0,30
35	105	PRATO	4	740	0,54	0,34
35	106	PRATO	4	450	0,33	0,21
35	107	PRATO	4	1.070	0,77	0,50
35	110	PRATO	4	1.100	0,80	0,51
35	253	PRATO	4	120	0,09	0,06
35	308	PRATO	4	5.319	3,85	2,47
35	309	PRATO	4	391	0,28	0,18
38	741	PRATO	3	930	1,20	0,91
38	743	PRATO	4	90	0,07	0,04

Intestati a:

“DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO- RAMO DIFESA”

- EX AREA MILITARE "58° GRUPPO INTERCETTORI TELEGUIDATI - ZONA

LOGISTICA E CONTROLLO"

Compendio, ubicato in Provincia di Pordenone, Comune di Cordovado

Catasto Terreni:

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
10	187	SEMIN ARBOR	2	1.600	17,35	10,74

Intestati a:

"DEMANIO DELLO STATO"

Catasto Terreni:

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
11	39	SEMIN ARBOR	3	3.280	28,80	18,63
11	A	AEROPORTO D	/	81.420	/	/

Intestati a:

"DEMANIO DELLO STATO"

- EX CASERMA GAF DURIGON

Bene ubicato in Provincia di Udine, Comune di Forni Avoltri

Catasto Terreni:

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
18	218	ENTE URBANO		1.659		
18	219	ENTE URBANO	2	52		
18	223	ENTE URBANO		12.759		

Intestati a:

"DEMANIO DELLO STATO"

Catasto Terreni:

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
18	538	AREA		1		
18	543	AREA		261		
18	544	AREA		100		

Intestati a:

"DEMANIO DELLO STATO"

Catasto Fabbricati

Foglio	Particella	Categoria	Classe	Consistenza (mc)	Superficie Catastale Totale (mq)	Rendita (€)
18	218 219 220 222 223 224 225 226	B/5	U	14.386	/	9.658,62

Intestato a:

"DEMANIO DELLO STATO"

-EX SBARRAMENTI DIFENSIVI "PASSO TANAMEA" E "SELLA CARNIZZA"

Beni ubicati in Provincia di Udine, Comune di Resia.

Catasto Terreni

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
69	166	BOSCO MISTO	U	2.150	1,11	0,33
69	167	BOSCO MISTO	U	55	0,03	0,01
80	168	PASCOLO	1	220	0,22	0,06
80	270	PRATO	3	110	0,07	0,06
80	271	PRATO	3	260	0,16	0,13
80	272	PRATO	4	80	0,03	0,02
80	273	PRATO	4	10	0,01	0,01
80	274	PRATO	4	60	0,02	0,02
80	275	PRATO	3	150	0,09	0,08
80	277	PRATO	4	120	0,05	0,03
80	278	PRATO	4	130	0,05	0,03
80	279	PRATO	4	90	0,04	0,02
80	280	BOSCO ALTO	3	370	0,04	0,02
80	281	INCOLT PROD	1	110	0,02	0,01
80	282	INCOLT PROD	1	610	0,09	0,03
80	283	INCOLT PROD	1	640	0,10	0,03

80	284	INCOLT PROD	1	70	0,01	0,01
80	285	INCOLT PROD	1	160	0,02	0,01
80	286	PRATO	4	260	0,11	0,07
80	287	INCOLT PROD	1	70	0,01	0,01
80	288	AREA RURALE	/	18	/	/
80	289	PRATO	4	750	0,31	0,19
81	129	PRATO	4	110	0,05	0,03
81	130	PRATO	4	20	0,01	0,01
81	131	PRATO	4	40	0,02	0,01
81	132	PRATO	3	90	0,06	0,05
81	133	PRATO	4	590	0,24	0,15
91	55	BOSCO ALTO	2	1240	0,45	0,06
91	56	BOSCO ALTO	2	720	0,26	0,04

Intestati:

“DEMANIO DELLO STATO”

-EX CASERMA COLINELLI

Compendio ubicato in Provincia di Gorizia, Comune di San Lorenzo Isontino.

Ufficio Tavolare di Gradisca d'Isonzo

Comune Censuario di San Lorenzo Isontino, Partita Tavolare 1032, corpo tavolare 2;

foglio A

pp.cc.nn. 669/4 e 669/5

foglio B (proprietà):

“DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO DIFESA ESERCITO”

Catasto Terreni

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
6	669/4	IMPRODUTT		23.050		
6	669/5	STRADE FONDIARIO		400		

Intestato a:

“DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO DIFESA ESERCITO”

-EX DEPOSITO MUNIZIONI DI USAGO

Compendio ubicato in Provincia di Pordenone, Comune di Travesio.

Catasto Terreni

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
14	226	PRATO	1	4.610	17,86	14,29
14	376	PRATO	1	680	2,63	2,11
14	411	SEMINATIVO	2	3.380	17,46	11,35
14	412	PRATO	1	1.720	6,66	5,33
14	463	PRATO	2	1.235	3,19	2,55
14	465	PRATO	2	1.260	3,25	2,60
14	467	ENTE URBANO	/	227	(intestato al Fabbricati)	
14	468	ENTE URBANO	/	110	(intestato al Fabbricati)	
14	470	PRATO	2	1.105	2,85	2,28
14	472	PRATO	2	22.578	58,30	46,64
14	473	SEMINATIVO	2	5.445	28,12	18,28
14	474	ENTE URBANO	/	179	(intestato al Fabbricati)	
14	475	ENTE URBANO	/	17	(intestato al Fabbricati)	
14	476	ENTE URBANO	/	17	(intestato al Fabbricati)	
14	477	ENTE URBANO	/	10	(intestato al Fabbricati)	
14	478	ENTE URBANO	/	44	(intestato al Fabbricati)	
14	480	INCOLT STER	/	1.247	/	/
14	481	ENTE URBANO	/	8	(intestato al Fabbricati)	
14	485	PRATO	1	180	0,70	0,56
14	487	ENTE URBANO	/	4.380	(intestato al Fabbricati)	
17	154	BOSCO CEDUO	2	5.150	6,65	1,06
17	155	BOSCO CEDUO	2	5.150	6,65	1,06
17	180	BOSCO CEDUO	2	11.480	14,82	2,37
17	203	BOSCO CEDUO	2	164.410	212,28	33,96
17	204	BOSCO CEDUO	2	221.715	286,27	45,80
17	205	ENTE URBANO	/	10.292	(intestato al Fabbricati)	
17	206	BOSCO CEDUO	2	12.938	16,70	2,67
17	207	BOSCO CEDUO	2	214.069	276,39	44,22
17	208	ENTE URBANO	/	57	(intestato al Fabbricati)	
17	209	ENTE URBANO	/	234	(intestato al Fabbricati)	
17	210	ENTE URBANO	/	235	(intestato al Fabbricati)	
17	211	ENTE URBANO	/	236	(intestato al Fabbricati)	
17	212	ENTE URBANO	/	15	(intestato al Fabbricati)	
17	213	ENTE URBANO	/	7	(intestato al Fabbricati)	

17	214	ENTE URBANO	/	235	(intestato al Fabbricati)
17	215	ENTE URBANO	/	236	(intestato al Fabbricati)
17	216	ENTE URBANO	/	235	(intestato al Fabbricati)
17	217	ENTE URBANO	/	233	(intestato al Fabbricati)
17	218	ENTE URBANO	/	85	(intestato al Fabbricati)
17	219	ENTE URBANO	/	85	(intestato al Fabbricati)
17	220	ENTE URBANO	/	85	(intestato al Fabbricati)
17	221	ENTE URBANO	/	9	(intestato al Fabbricati)
17	222	ENTE URBANO	/	85	(intestato al Fabbricati)
17	223	ENTE URBANO	/	227	(intestato al Fabbricati)
17	224	ENTE URBANO	/	226	(intestato al Fabbricati)
17	225	ENTE URBANO	/	58	(intestato al Fabbricati)
17	226	ENTE URBANO	/	225	(intestato al Fabbricati)
17	227	ENTE URBANO	/	228	(intestato al Fabbricati)
17	228	BOSCO CEDUO	2	6	Q01 Q01

Intestato a:

“DEMANIO DELLO STATO”

Catasto Fabbricati

Foglio	Particella	Categoria	Classe	Consistenza (mq)	Superficie Catastale Totale (mq)	Rendita (€)
14	467	C/2	1	206	227	340,45
14	468	C/2	1	93	110	153,70
14	474	Unità collabenti	/	/	/	/
14	475	C/2	1	13	17	21,48
14	476	C/2	1	13	16	21,48
14	477	C/2	1	6	10	9,92
14	478	Unità collabenti	/	/	/	/
14	481	C/2	1	8	8	13,22
14	487	Unità collabenti	/	/	/	/
17	205	Unità collabenti	/	/	/	/
17	208	C/2	1	47	56	77,68
17	209	C/2	1	215	234	355,32
17	210	C/2	1	215	234	355,32
17	211	Unità collabenti	/	/	/	/

17	212	C/2	1	10	15	16,53
17	213	C/2	1	4	7	6,61
17	214	Unità collabenti	/	/	/	/
17	215	Unità collabenti	/	/	/	/
17	216	C/2	1	215	234	355,32
17	217	C/2	1	215	234	355,32
17	218	C/2	1	74	85	122,30
17	219	C/2	1	74	85	122,30
17	220	C/2	1	74	85	122,30
17	221	C/2	1	6	9	9,92
17	222	C/2	1	74	85	122,30
17	223	C/2	1	207	227	342,10
17	224	C/2	1	207	227	342,10
17	225	C/2	1	47	57	77,68
17	226	C/2	1	207	227	342,10
17	227	C/2	1	207	227	342,10

Intestato a:

“DEMANIO DELLO STATO”

D.Lgs. 9 giugno 2022, n. 86 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154, in materia di coordinamento della finanza pubblica¹

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante <<Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia>>;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2019, n.154, recante <<Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di coordinamento della finanza pubblica>>;

Visto l'Accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di finanza pubblica sottoscritto in data 22 ottobre 2021;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 della citata legge costituzionale n.1 del 1963;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2019, n.154

In vigore dal 22 luglio 2022²

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2022, n. 157

² Aggiunge l'articolo 4-bis al decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154

D.Lgs. 3 ottobre 2022, n. 159 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di contratti pubblici¹

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante <<Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia>> e, in particolare l'articolo 4;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante <<Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea>>, e in particolare l'articolo 32;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 <<Codice dei contratti pubblici>>, e in particolare l'articolo 2;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 settembre 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Funzioni in materia di contratti pubblici

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia disciplina con legge regionale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale, ivi comprese quelle che stabiliscono i livelli minimi di regolazione richiesti dal diritto dell'Unione europea in materia di appalti e concessioni, le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numeri 1), 1 bis) e 9) della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, attenendosi al predetto principio di cui all'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni.

2. Con la legge di cui al comma 1, e nel rispetto degli stessi limiti ivi previsti, possono essere previsti interventi atti ad agevolare la partecipazione agli appalti pubblici delle piccole e medie imprese (PMI), in quanto importanti fonti di competenze imprenditoriali, d'innovazione e di occupazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 ottobre 2022, n. 252

**Stamperia del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia
piazza Oberdan, 6 - 34133 Trieste**



**Consiglio regionale
del Friuli Venezia Giulia**
p.zza Oberdan, 6 34133 Trieste

Contatti:

tel. 040.377.3250

fax. 040.377.3190

www.consiglio.regione.fvg.it

consiglio@certregione.fvg.it

segretario.consiglio@regione.fvg.it